

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 17 settembre 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA


UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1009 del Consiglio, del 17 luglio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (18CE1686).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1010 della Commissione, del 13 luglio 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Radicchio Variegato di Castelfranco» (IGP)] (18CE1687).....</u>	Pag. 3
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1011 della Commissione, del 17 luglio 2018, che autorizza un'estensione dei livelli d'uso dei funghi trattati con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (18CE1688).....</u>	Pag. 4
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1012 della Commissione, del 17 luglio 2018, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 (18CE1689).....</u>	Pag. 7
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 della Commissione, del 17 luglio 2018, che istituisce misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio (18CE1690).....</u>	Pag. 39
<u>Decisione (UE, Euratom) 2018/1014 del Consiglio, del 13 luglio 2018, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica d'Austria (18CE1691).....</u>	Pag. 84
<u>Decisione (UE) 2018/1015 del Consiglio, del 13 luglio 2018, relativa alla nomina di due membri e di tre supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Granducato di Lussemburgo (18CE1692).....</u>	Pag. 85
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2018/1016 del Consiglio, del 17 luglio 2018, che attua la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (18CE1693).....</u>	Pag. 86

Pubblicati nel n. L 181 del 18 luglio 2018



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1017 della Commissione, del 18 luglio 2018, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367 che istituiscono dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185 che estendono i dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan (18CE1694).....</u>	Pag. 88
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1018 della Commissione, del 18 luglio 2018, che autorizza un'estensione dell'uso del lievito per panificazione (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>) trattato con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (18CE1695).....</u>	Pag. 96
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019 della Commissione, del 18 luglio 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva oxasulfuron, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (18CE1696).....</u>	Pag. 101
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1020 della Commissione, del 18 luglio 2018, relativa all'adozione e all'aggiornamento dell'elenco di capacità, competenze e occupazioni della classificazione europea ai fini dell'incrocio mediante la piattaforma informatica comune di EURES (18CE1697).....</u>	Pag. 104
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1021 della Commissione, del 18 luglio 2018, relativa all'adozione di norme tecniche e formati necessari al funzionamento dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune utilizzando la classificazione europea e l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea (18CE1698).....</u>	Pag. 107
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 154/2018, del 6 luglio 2018, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE [2018/1022] (18CE1699).....</u>	Pag. 110

Publicati nel n. L 183 del 19 luglio 2018

RETTIFICHE

<u> Rettifica del regolamento (UE) 2018/978 della Commissione, del 9 luglio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (GU L 176 del 12 luglio 2018) (18CE1700).....</u>	Pag. 114
--	----------

Publicato nel n. L 183 del 19 luglio 2018

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1009 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2018

che attua il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 5,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.
- (2) Il 9 luglio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006), ha modificato l'inserimento nell'elenco di una persona e di un'entità soggette a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL

⁽¹⁾ GUL 224 del 31.8.2017, pag. 1.



ALLEGATO


1. Nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509, la voce 4 della rubrica «a) Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«4.	Ri Hong-sop		1940	16.7.2009	Ex direttore del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e capo dell'Istituto per le armi nucleari, controllava tre strutture fondamentali di assistenza alla produzione di plutonio per uso militare: l'impianto di fabbricazione di combustibile, il reattore nucleare e l'impianto di ritrattamento.»
-----	-------------	--	------	-----------	---

2. Nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509, la voce 28 della rubrica «b) Persone giuridiche, entità e organismi» è sostituita dalla seguente:

«28.	Munitions Industry Department	Military Supplies Industry Department	Pyongyang, DPRK	2.3.2016	Il Munitions Industry Department (MID) è coinvolto in aspetti chiave del programma missilistico della RPDC. Il MID è incaricato di sovrintendere allo sviluppo dei missili balistici della RPDC, incluso il Taepo Dong-2. Il MID sovrintende ai programmi di produzione di armi e R&S della RPDC, compreso il programma di missili balistici della RPDC. Il secondo comitato economico e la seconda accademia delle scienze naturali - la cui designazione risale pure all'agosto 2010 - dipendono dal MID. Negli ultimi anni, il MID ha lavorato allo sviluppo del missile balistico intercontinentale mobile KN08. Il MID sovrintende al programma nucleare della RDPC. L'Istituto per le armi nucleari dipende dal MID.»
------	-------------------------------	---------------------------------------	-----------------	----------	---

18CE1686



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1010 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2018

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Radicchio Variegato di Castelfranco» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione ⁽²⁾ modificato dal regolamento (CE) n. 783/2008 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Radicchio Variegato di Castelfranco» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018


Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1° luglio 1996, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 783/2008 della Commissione, del 5 agosto 2008, recante approvazione delle modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Radicchio Variegato di Castelfranco (IGP)] (GU L 209 del 6.8.2008, pag. 5).

⁽⁴⁾ GU C 51 del 10.2.2018, pag. 8.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1011 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2018

che autorizza un'estensione dei livelli d'uso dei funghi trattati con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
- (3) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento nonché all'aggiornamento dell'elenco dell'Unione.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2017/2355 della Commissione ⁽³⁾ ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, l'immissione sul mercato dei funghi trattati con raggi UV in qualità di nuovo prodotto alimentare.
- (5) Il 23 luglio 2015 le società Banken Champignons Group B.V. e J.K. Holding B.V. hanno presentato all'autorità competente dei Paesi Bassi una domanda di immissione sul mercato dell'Unione dei funghi (*Agaricus bisporus*) trattati con raggi UV, che presentano livelli più elevati di vitamina D₂, quale nuovo alimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 258/97.
- (6) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 tale autorizzazione è diventata generica nel gennaio 2018. Poiché la domanda presentata dalle suddette società riguarda funghi aventi un maggiore contenuto di vitamina D₂, il presente regolamento dovrebbe essere considerato un'autorizzazione dell'estensione dell'uso.
- (7) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, qualsiasi domanda di immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento, presentata a uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 e per la quale non è stata presa alcuna decisione definitiva entro il 1° gennaio 2018, è considerata una domanda a norma del regolamento (UE) 2015/2283.
- (8) La domanda di immissione sul mercato dell'Unione dei funghi (*Agaricus bisporus*) trattati con raggi UV, che presentano livelli più elevati di vitamina D₂, quale nuovo alimento è stata presentata in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, ma soddisfa anche i requisiti del regolamento (UE) 2015/2283.
- (9) Il 20 settembre 2017 l'autorità competente dei Paesi Bassi ha presentato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione essa è giunta alla conclusione che i funghi (*Agaricus bisporus*) trattati con raggi UV, che presentano livelli più elevati di vitamina D₂, soddisfano i criteri per i nuovi prodotti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

⁽¹⁾ GUL 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2355 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che autorizza l'immissione sul mercato dei funghi trattati con raggi UV in qualità di nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 16.12.2017, pag. 52).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).



- (10) Il 5 ottobre 2017 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. Entro il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97, gli altri Stati membri hanno formulato osservazioni in merito alla necessità di garantire che non vengano superati i livelli massimi tollerabili di assunzione di vitamina D fissati dall'EFSA ⁽¹⁾.
- (11) Alla luce delle osservazioni formulate dagli altri Stati membri, il richiedente ha fornito ulteriori spiegazioni che hanno attenuato le preoccupazioni e soddisfatto sia gli Stati membri che la Commissione.
- (12) Tali spiegazioni forniscono motivazioni sufficienti per stabilire che i funghi (*Agaricus bisporus*) trattati con raggi UV che presentano livelli più elevati di vitamina D₂, ai livelli d'uso proposti, soddisfano i criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
- (13) Il punto 1 dell'allegato VI, parte A, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce che la denominazione dell'alimento comprende o è accompagnata da un'indicazione dello specifico trattamento che l'alimento ha subito, nel caso in cui l'omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore i consumatori. Poiché i consumatori di norma non si aspettano che i funghi siano sottoposti ad un trattamento ai raggi UV, la denominazione di questo alimento deve comprendere o essere accompagnata da tale informazione al fine di evitare che essi siano indotti in errore.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La voce figurante nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, riguardante i funghi trattati con raggi UV, è modificata come specificato nell'allegato del presente regolamento.
2. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ The EFSA Journal (2012); 10(7):2813.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).



ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) la voce «Funghi (*Agaricus bisporus*) trattati con raggi UV» è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato	Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti				
«Funghi (<i>Agaricus bisporus</i>) trattati con raggi UV»	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="419 1285 469 1579">Categoria dell'alimento specificato</th> <th data-bbox="469 1285 729 1579">Livelli massimi di vitamina D₂</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="469 1285 518 1579">Funghi (<i>Agaricus bisporus</i>)</td> <td data-bbox="518 1285 729 1579">20 µg di vitamina D₂/100 g di peso fresco</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi di vitamina D ₂	Funghi (<i>Agaricus bisporus</i>)	20 µg di vitamina D ₂ /100 g di peso fresco	<p>1. La denominazione figurante sull'etichetta del nuovo alimento in quanto tale o su quella dei prodotti alimentari che lo contengono è «funghi (<i>Agaricus bisporus</i>) trattati con raggi UV».</p> <p>2. La denominazione figurante sull'etichetta del nuovo alimento in quanto tale o su quella dei prodotti alimentari che lo contengono è accompagnata dall'indicazione: «è stato applicato un trattamento con luce controllata per aumentare i livelli di vitamina D₂» o «è stato applicato un trattamento con raggi UV per aumentare i livelli di vitamina D₂».</p>	
Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi di vitamina D ₂						
Funghi (<i>Agaricus bisporus</i>)	20 µg di vitamina D ₂ /100 g di peso fresco						

2) nella tabella 2 (Specifiche) la voce «Funghi (*Agaricus bisporus*) trattati con raggi UV» è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Specifica
«Funghi (<i>Agaricus bisporus</i>) trattati con raggi UV»	<p>Descrizione/definizione Funghi (<i>Agaricus bisporus</i>) coltivati commercialmente e sottoposti dopo il raccolto a un trattamento ai raggi UV. Radiazione UV: processo di irraggiamento con luce ultravioletta a una lunghezza d'onda compresa tra 200 e 800 nm.</p> <p>Vitamina D₂ Denominazione chimica: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-olo Sinonimo: ergocalciferolo N. CAS: 50-14-6 Peso molecolare: 396,65 g/mol</p> <p>Contenuto Vitamina D₂ nel prodotto finale: 5-20 µg/100 g di peso fresco alla scadenza della durata di conservazione»</p>



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1012 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 2018****che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/671**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Apertura**

- (1) Il 20 ottobre 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario («biciclette elettriche») originarie della Repubblica popolare cinese («la RPC») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base.
- (2) La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («l'avviso di apertura»).
- (3) La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata l'8 settembre 2017 dall'Associazione europea dei produttori di biciclette (European Bicycle Manufacturers Association) («il denunciante» o «EBMA»). Il denunciante rappresenta oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di biciclette elettriche. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.
- (4) Il 21 dicembre 2017 la Commissione ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni riguardante le importazioni nell'Unione di biciclette elettriche originarie della RPC e ha avviato un'inchiesta separata. Ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾.

1.2. Registrazione delle importazioni

- (5) Il 31 gennaio 2018 il denunciante ha presentato una richiesta di registrazione delle importazioni di biciclette elettriche dalla RPC ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Il 3 maggio 2018 la Commissione ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 («il regolamento relativo alla registrazione») ⁽⁴⁾ che dispone la registrazione a partire dal 4 maggio 2018 delle biciclette elettriche provenienti dalla RPC.
- (6) In risposta alla richiesta di registrazione, le parti interessate hanno presentato osservazioni che sono state trattate nel regolamento relativo alla registrazione. La Commissione conferma che i denunciati hanno presentato elementi di prova sufficienti per giustificare la necessità di registrare le importazioni. Le importazioni e le quote di mercato dalla RPC avevano subito un netto incremento. Le osservazioni sono state pertanto respinte.

1.3. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame


- (7) L'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 («il periodo dell'inchiesta»). L'esame delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2014 alla fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU C 353 del 20.10.2017, pag. 19.

⁽³⁾ GU C 440 del 21.12.2017, pag. 22.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 della Commissione, del 2 maggio 2018, che dispone la registrazione delle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GUL 113 del 3.5.2018, pag. 4).



1.4. Parti interessate

- (8) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla allo scopo di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente dell'apertura dell'inchiesta i denunciati, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della RPC, e gli importatori noti e li ha invitati a partecipare.
- (9) Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di richiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
- (10) Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate di aver selezionato provvisoriamente la Svizzera come paese terzo ad economia di mercato («paese di riferimento») ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni e richiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
- (11) Alcune delle parti interessate che sostengono la denuncia hanno richiesto il trattamento riservato delle loro identità per timore di ritorsioni, in quanto acquistano alcune parti delle loro biciclette elettriche nella RPC. La Commissione ha accolto le loro richieste in seguito a una valutazione delle argomentazioni proposte.
- (12) La Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») e il Collettivo degli importatori europei di biciclette elettriche (Collective of European Importers of Electric Bicycles, «CEIEB»), entrambi in rappresentanza di numerose parti interessate, hanno presentato osservazioni in seguito all'apertura del procedimento.
- (13) La CCCME ha argomentato che i motivi per cui la Commissione ha concesso il trattamento riservato dell'identità di alcune delle parti interessate che sostengono la denuncia erano al tempo stesso insufficienti e infondati. Secondo la CCCME, alcuni dei membri dell'industria dell'Unione importano biciclette elettriche complete dalla RPC e pertanto, alla luce dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, possono essere esclusi dal novero dei membri dell'industria dell'Unione. La CCCME ha sottolineato che il trattamento riservato dell'identità di alcune delle parti interessate impedisce ai produttori esportatori di esaminare adeguatamente la situazione nel caso di specie.
- (14) Nella stessa ottica il CEIEB ha affermato che la denuncia non contiene né un elenco di tutti i produttori noti dell'Unione del prodotto simile, né il volume e il valore prodotti da tali produttori. La Commissione ha respinto tale argomentazione. La denuncia conteneva un elenco di produttori noti dell'Unione ⁽¹⁾, oltre al loro volume di produzione totale ⁽²⁾. Il CEIEB è stato pertanto in grado di valutare l'elenco di produttori noti dell'Unione del prodotto simile.
- (15) Tali informazioni hanno consentito al CEIEB di constatare che due società elencate come produttori dell'Unione importano anche il prodotto in esame dal paese interessato. È pertanto chiaro che il CEIEB poteva esercitare pienamente i suoi diritti di difesa a tal riguardo. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (16) La CCCME ha inoltre affermato che la denuncia era priva del necessario livello di elementi di prova sufficienti per aprire un'inchiesta, indicando quattro motivi a questo proposito.
- (17) In primo luogo, i dati sulle importazioni, basati sulle statistiche sulle esportazioni cinesi ottenute dalla dogana cinese, insieme agli adeguamenti ad essi applicati al fine di filtrare i prodotti soggetti alla presente inchiesta, non dovrebbero essere tenuti riservati e la loro fonte dovrebbe essere debitamente esaminata dalla Commissione.
- (18) In secondo luogo, alcune informazioni nella denuncia come, ad esempio, la presunta sovraccapacità nel settore pertinente nella RPC, sarebbero fuorvianti poiché non riguardano solo il settore delle biciclette elettriche ma complessivamente le biciclette elettriche e le biciclette. Analogamente, il valore del mercato delle biciclette elettriche dell'Unione sarebbe sovrastimato poiché comprende tutti i veicoli elettrici leggeri e non solo le biciclette elettriche.
- (19) In terzo luogo, le affermazioni riguardanti le sovvenzioni espresse nella denuncia sarebbero infondate e meriterebbero un'inchiesta antisovvenzioni separata.

⁽¹⁾ Denuncia, allegato 10.

⁽²⁾ Denuncia, allegato 9.



- (20) In quarto luogo, secondo la CCCME la denuncia presentava una serie di argomentazioni ingiustificate che risultano dannose per il settore delle biciclette elettriche nella RPC, sostenendo che sono i produttori dell'Unione a guidare l'innovazione in questo settore e che i produttori cinesi stanno meramente replicando lo status quo della tecnologia delle biciclette elettriche sviluppata nell'Unione.
- (21) La Commissione ha condotto un esame della denuncia in conformità all'articolo 5 del regolamento di base, giungendo alla conclusione che i requisiti per l'apertura di un'inchiesta sono stati soddisfatti, ossia che l'adeguatezza e l'esattezza degli elementi di prova presentati dal denunciante erano sufficienti. Secondo l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base, una denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunciante può disporre relativamente ai fattori in essa indicati. Sulla base degli elementi di prova forniti, la Commissione ha ritenuto il requisito soddisfatto.
- (22) Per quanto concerne l'argomentazione riguardante i dati sulle importazioni cinesi, la Commissione fa riferimento alla sezione 3.2 del regolamento relativo alla registrazione e alla sezione 4.3 del presente regolamento, dove l'argomentazione è trattata in misura sufficiente.
- (23) Per quanto riguarda l'argomentazione concernente la sovraccapacità, è in effetti pertinente esaminare la sovraccapacità per le biciclette elettriche e le biciclette complessivamente, in quanto la capacità produttiva per le biciclette può essere convertita in biciclette elettriche con costi o sforzi minimi (cfr. considerando 172), e sono disponibili elementi di prova a dimostrazione che ciò viene di fatto praticato regolarmente dalle società che fabbricano entrambi i prodotti.
- (24) Per quanto concerne le osservazioni riguardanti la presunta sovvenzione del mercato cinese, il 21 dicembre 2017 la Commissione ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni riguardante le importazioni nell'Unione di biciclette elettriche originarie della RPC e ha avviato un'inchiesta separata. Tale inchiesta è ancora in corso.
- (25) Infine, per quanto riguarda le argomentazioni concernenti l'innovazione e la replica, l'esattezza delle affermazioni citate al punto quattro non ha avuto alcun peso nella valutazione della Commissione sottostante l'apertura del presente caso, in quanto non rientrano nei fattori considerati a tal fine.
- (26) La Commissione ha pertanto concluso che la denuncia conteneva elementi di prova del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.5. Campionamento

- (27) Nell'avviso di apertura la Commissione ha affermato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento dei produttori esportatori, dei produttori dell'Unione e degli importatori indipendenti in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

1.5.1. Campionamento dei produttori dell'Unione

- (28) Nel suo avviso di apertura, la Commissione ha affermato di aver selezionato provvisoriamente un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base dei massimi volumi rappresentativi delle vendite del prodotto simile nel periodo dell'inchiesta, garantendo nel contempo una distribuzione di tipi di prodotti e geografica.
- (29) Il campione era composto da quattro produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 60 % del volume di produzione totale e il 58 % delle vendite totali dell'industria dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito al campione provvisorio.
- (30) L'EBMA ha affermato che il campione era eccessivamente concentrato sul mercato neerlandese e non dava il peso adeguato ai produttori francesi.
- (31) La Commissione ha ricordato che il campione includeva i mercati più grandi per il prodotto in esame e i maggiori produttori in termini di volume e di vendite sul mercato dell'Unione che potevano essere ragionevolmente esaminati entro il periodo di tempo disponibile.
- (32) La Commissione ha rilevato inoltre che la produzione dei produttori francesi rappresenta solo una minima parte della produzione di biciclette elettriche nell'Unione. Pertanto non è necessario includere un produttore francese per garantire la rappresentatività del campione.
- (33) Una parte interessata ha suggerito di aggiungere un produttore tedesco al campione. La società in questione tuttavia non aveva collaborato e l'osservazione è stata pertanto ignorata. Ciò non ha pregiudicato la rappresentatività del campione, in quanto il campione corrispondeva al 60 % del volume di produzione e includeva un produttore tedesco.
- (34) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha confermato che il campione è rappresentativo dell'industria dell'Unione.




1.5.2. Campionamento degli importatori

- (35) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (36) Ventuno importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di cinque importatori indipendenti sulla base del maggiore volume di importazioni nell'Unione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione.
- (37) Una parte interessata ha osservato che il campione di importatori non è rappresentativo in quanto non include gli importatori di Danimarca, Germania, Italia e Regno Unito, ed è eccessivamente concentrato sugli importatori che acquistano biciclette elettriche da città.
- (38) Tuttavia, gli importatori della Danimarca, della Germania e del Regno Unito che hanno collaborato erano molto più piccoli degli importatori inclusi nel campione, e nessun importatore dell'Italia ha collaborato. Inoltre, gli importatori inclusi nel campione importavano un'ampia gamma di prodotti, comprese biciclette elettriche da città, biciclette elettriche da trekking, biciclette elettriche da montagna e biciclette elettriche pieghevoli.
- (39) La Commissione ricorda inoltre che il campione includeva il più ampio volume delle importazioni che poteva essere ragionevolmente esaminato nel periodo di tempo disponibile.
- (40) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha confermato che il campione è rappresentativo degli importatori che hanno collaborato.

1.5.3. Campionamento dei produttori esportatori nella RPC

- (41) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori nella RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che potevano essere interessati a partecipare all'inchiesta.
- (42) Novantasei produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Un produttore ha comunicato di non aver effettuato esportazioni di biciclette elettriche nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta e pertanto non è stato considerato ammissibile nel campione. La Commissione ha provvisoriamente selezionato un campione di quattro gruppi di produttori che hanno collaborato sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione.
- (43) In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti di biciclette elettriche, e le autorità della RPC, sono stati consultati in merito al campione selezionato.
- (44) Tre produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato hanno affermato che avrebbero dovuto essere inclusi nel campione per via di caratteristiche asseritamente particolari della loro produzione o delle loro vendite, che li distinguono da alcuni o da tutti i produttori esportatori inclusi nel campione.
- (45) Tali caratteristiche non sono pertinenti dal punto di vista dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, secondo il quale deve essere selezionato il campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che può essere ragionevolmente esaminato nel periodo di tempo disponibile. Nessuno dei tre produttori esportatori non inclusi nel campione ha contestato il fatto di essere idoneo per il campione secondo questo criterio, e nessuno di essi ha affermato che il criterio per la selezione del campione dovrebbe essere cambiato. Pertanto, le tre richieste sono state respinte.
- (46) Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle risposte in merito al campionamento e dopo che il campione era stato selezionato e i questionari erano già stati spediti, un produttore esportatore si è manifestato e ha richiesto di essere considerato tra i produttori esportatori che hanno collaborato, in quanto aveva risposto per tempo all'esercizio di campionamento dell'inchiesta antisovvenzioni parallela. La richiesta è stata respinta in quanto la società non si è manifestata per tempo nella presente inchiesta.



1.6. Esame dei singoli casi

- (47) Sei produttori esportatori non inclusi nel campione hanno richiesto formalmente un esame dei singoli casi ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Due di essi hanno richiesto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato, aggiungendo altri due moduli di richiesta di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato da analizzare e verificare. Tre delle società che hanno formalmente richiesto l'esame dei singoli casi sono inoltre gruppi di società con un totale di sei operatori commerciali collegati. Anche le loro risposte alla parte pertinente del questionario antidumping dovrebbero essere analizzate e verificate dai gruppi responsabili dei casi. L'esame di un numero così elevato di richieste sarebbe indebitamente gravoso e non può essere ragionevolmente previsto durante il periodo di tempo disponibile per la presente inchiesta. La Commissione ha pertanto deciso di non accogliere alcuna richiesta di esame dei singoli casi.

1.7. Moduli di richiesta di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

- (48) Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato moduli di richiesta di TEM a tutti i produttori esportatori della RPC selezionati per essere inclusi nel campione che hanno collaborato e ai produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato e intendevano chiedere un margine di dumping individuale. Solo uno dei gruppi di produttori esportatori della RPC selezionato per il campione ha presentato un modulo di richiesta di TEM, che è stato valutato dalla Commissione.

1.8. Risposte al questionario

- (49) La Commissione ha inviato questionari a tutte le società incluse nel campione, a tutti i produttori esportatori che intendevano chiedere un esame individuale e a 27 produttori di potenziali paesi di riferimento in Australia, Giappone, Messico, Corea del Sud, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Turchia e Stati Uniti.
- (50) La Commissione ha ricevuto risposte complete al questionario da tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione, da tutti gli importatori indipendenti inclusi nel campione, dai produttori esportatori della RPC inclusi nel campione, dai produttori esportatori della RPC che hanno richiesto l'esame individuale e da un produttore del paese di riferimento dalla Svizzera.

1.9. Visite di verifica

- (51) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle seguenti società:

Produttori dell'Unione:

- Accell Group (Heerenveen, Paesi Bassi),
- Eurosport DHS SA (Deva, Romania) e la società collegata Prophete GmbH & Co. KG (Rheda-Wiedenbrück, Germania),
- Derby Cycle Holding GmbH (Cloppenburg, Germania),
- Koninklijke Gazelle NV (Dieren, Paesi Bassi),

Produttori esportatori della RPC:


- Bodo Vehicle Group Co., Ltd. (Tianjin),
- Giant Electric Vehicle Co. (Kunshan), Ltd.; Giant (China) Co.(Kunshan), Ltd. e Giant (Tianjin) Co., Ltd. (Tianjin),
- Jinhua Vision Industry Co., Ltd. e Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd. (Jinhua),
- Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd. (Suzhou),

Produttori di un paese di riferimento:

- Bicycletec AG; (Huttwil, Svizzera),

Importatori indipendenti dell'Unione:

- Hartmobile B.V. (Amsterdam, Paesi Bassi),
- Stella Fietsen B.V. (Nunspeet, Paesi Bassi),



Importatori collegati dell'Unione:

- Giant Europe B.V. (Lelystad, Paesi Bassi),
- Giant Benelux B.V. (Lelystad, Paesi Bassi),
- Giant Deutschland GmbH. (Düsseldorf, Germania).

1.10. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (52) L'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'esame delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2014 alla fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (53) Il prodotto in esame è costituito da biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, originarie della RPC, attualmente classificate ai codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711 60 90 10) («il prodotto in esame»).
- (54) Tale definizione riguarda vari tipi di biciclette elettriche.


2.2. Prodotto simile

- (55) L'inchiesta ha dimostrato che i seguenti prodotti hanno le medesime caratteristiche fisiche e le stesse applicazioni di base:
- a) il prodotto in esame;
 - b) il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Svizzera, paese utilizzato provvisoriamente un paese di riferimento;
 - c) il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (56) La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.


2.3. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto

- (57) Nelle sue osservazioni in seguito all'apertura dell'inchiesta, la CCCME ha contestato l'intenzione della Commissione di raggruppare tutte le biciclette elettriche come un unico prodotto. In particolare, ha affermato che le biciclette elettriche da velocità (biciclette elettriche con una velocità compresa tra 25 km/h e 45 km/h) dovrebbero essere escluse dall'ambito dell'inchiesta. Sebbene il motore delle biciclette elettriche ordinarie abbia una potenza massima ⁽¹⁾ di 250 W, il motore delle biciclette elettriche da velocità può avere una potenza maggiore, solitamente di 350-500 W.
- (58) La CCCME ha affermato che tali biciclette sono dotate di caratteristiche e usi previsti notevolmente diversi, oltre ad avere prezzi notevolmente differenti. Dal punto di vista dei consumatori le biciclette elettriche da velocità non sono intercambiabili con tutte le altre biciclette elettriche trattate nella presente inchiesta.
- (59) Secondo la CCCME, esistono numerosi motivi per cui le biciclette elettriche da velocità sono diverse dalle altre biciclette elettriche. In primo luogo, le materie prime e i componenti sono diversi. Per esempio, il motore delle biciclette elettriche da velocità ha una potenza nominale maggiore e i materiali per le biciclette elettriche sono dotati di maggiore resistenza e qualità.
- (60) In secondo luogo, i costi e i prezzi sarebbero notevolmente differenti. Poiché esistono requisiti più rigorosi riguardanti la qualità e la resistenza delle parti usate per fabbricare biciclette elettriche da velocità, il costo di produzione delle biciclette elettriche da velocità è superiore a quello delle biciclette elettriche ordinarie, il che a sua volta comporta un prezzo finale di vendita più elevato.
- (61) In terzo luogo, i codici NC sarebbero diversi. Dal 1° gennaio 2017, le biciclette elettriche ordinarie sono state classificate con il codice NC 8711 60 10 mentre le biciclette elettriche da velocità con il codice NC 8711 60 90. Prima del 2017 le biciclette elettriche ordinarie erano classificate con il codice NC (ex) 8711 90 10 mentre le biciclette elettriche da velocità con il codice NC (ex) 8711 90 90.

⁽¹⁾ Potenza nominale continua massima.



- (62) In quarto luogo, le biciclette elettriche da velocità sono considerate veicoli a motore (categoria di veicolo L1e-B), pertanto i conducenti sono tenuti ad avere una patente di guida e a indossare caschi. Non esistono simili obblighi per le biciclette elettriche ordinarie. Tali obblighi limiteranno sostanzialmente i soggetti che possono acquistare e utilizzare le biciclette elettriche da velocità.
- (63) In quinto luogo, i tipi di consumatori delle biciclette elettriche da velocità sono differenti. Solitamente gli acquirenti delle biciclette elettriche ordinarie sono principalmente impiegati o persone anziane che apprezzano la pedalata assistita aggiuntiva, mentre gli acquirenti delle biciclette elettriche da velocità sono soprattutto giovani che utilizzano tali biciclette elettriche per attività più faticose o sportive.
- (64) Il denunciante sosteneva che tutte le biciclette elettriche condividono caratteristiche fondamentali comuni. In particolare, entrambe sono biciclette progettate per pedalare, dotate di un motore elettrico ausiliario per la pedalata assistita. Tutte le biciclette elettriche inoltre sono sottoposte alle stesse prove ai sensi della norma europea EN 15194. Su questa base, il denunciante ha concluso che costituiscono un unico prodotto ai fini della presente inchiesta.
- (65) Il denunciante ha inoltre sottolineato che il regime massimo di assistenza del motore ausiliario potrebbe essere facilmente modificato da 25 km/h a 45 km/h e viceversa, in quanto si tratta principalmente di una questione di programmazione di software e non di effettive differenze fisiche.
- (66) Durante l'inchiesta, un importatore ha affermato che le biciclette elettriche che rientrano nella categoria L1e-A dovrebbero essere escluse dalla definizione del prodotto dell'inchiesta. La categoria L1e-A riguarda biciclette elettriche dotate di sostegno da un motore ausiliario fino a un massimo di 25 km/h, ma con una potenza del motore non superiore a 1 kW. Le biciclette elettriche di categoria L1e-A non sarebbero prodotte nell'Unione e non sono specificamente menzionate nella denuncia. L'importatore sostiene inoltre che le biciclette elettriche di categoria L1e-A non possono aver cagionato un pregiudizio all'industria dell'Unione, in quanto la prima bicicletta elettrica di categoria L1e-A è stata venduta sul mercato dell'Unione più di otto settimane dopo che il denunciante ha presentato la denuncia.
- (67) La Commissione ha preso in considerazione tutte queste osservazioni e ha ricordato che la definizione del prodotto della denuncia riguardava di fatto tutte le biciclette a pedalata assistita dotate di un motore elettrico ausiliario. La definizione del prodotto della denuncia non contiene alcuna limitazione della classificazione del veicolo. Si è pertanto concluso che le biciclette elettriche di categoria L1e-A sono trattate dalla denuncia. Dal sito web dell'importatore risultava inoltre chiaro che le biciclette elettriche di categoria L1e-A hanno tutti i benefici di una bicicletta elettrica ordinaria ma con maggiore potenza. L'importatore in particolare sottolinea che nella maggior parte degli Stati membri le biciclette elettriche di categoria L1e-A non richiedono un casco e possono essere utilizzate su normali piste e percorsi ciclabili.
- (68) Per quanto riguarda le biciclette elettriche da velocità, si sostiene che abbiano un costo di produzione e un prezzo di vendita notevolmente più elevati, il che di per sé non è un motivo per escludere un prodotto dalla definizione del prodotto, in quanto la definizione del prodotto solitamente include merci vendute a prezzi differenti. Tale fattore viene tuttavia preso in considerazione nei confronti effettuati nei calcoli del dumping e del pregiudizio.
- (69) Per quanto riguarda le differenze nell'uso previsto e nella percezione dei consumatori, si afferma che le biciclette elettriche normali sono vendute in misura predominante a persone anziane, ai ciclisti amatoriali e agli impiegati, mentre le biciclette elettriche da velocità sono utilizzate soprattutto per attività più faticose come il pendolarismo. Poiché è probabile che gli impiegati utilizzino la loro bicicletta elettrica normale per recarsi da casa al posto di lavoro, questo uso è molto simile all'uso per pendolarismo delle biciclette elettriche da velocità. Si conclude pertanto che l'uso previsto e la percezione dei consumatori si sovrappongono in misura significativa, e pertanto non giustificano un'esclusione del prodotto.
- (70) Per quanto riguarda le due richieste di esclusione, la Commissione ha concluso che le biciclette elettriche da velocità e le biciclette elettriche della categoria L1e-A condividono le stesse caratteristiche fisiche delle altre biciclette elettriche e pertanto rientrano nella definizione del prodotto. Benché la Commissione abbia riconosciuto che esistono diversi tipi di prodotto all'interno della categoria generale del prodotto in esame, questo non può comportare di per sé l'esclusione dalla definizione del prodotto. La diversa classificazione doganale all'interno della stessa categoria generale del prodotto in esame inoltre non rappresenta un criterio che comporterebbe di per sé l'esclusione. È infatti molto comune nelle inchieste antidumping che il prodotto in esame comprenda una gamma di codici doganali. Infine, gli obblighi riguardanti l'uso successivamente alla vendita del prodotto in esame o del prodotto simile non influiscono sulle caratteristiche fisiche di base che definiscono tale prodotto ai fini delle inchieste antidumping. Analogamente, la definizione del prodotto non è stabilita in base alle categorie di consumatori che opereranno per un tipo di prodotto o un altro. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (71) Un importatore ha affermato che i tricicli elettrici dovrebbero essere rimossi dalla definizione del prodotto dell'inchiesta, sostenendo che non è chiaro se l'inchiesta comprenda effettivamente tutti i tipi di biciclette (comprese biciclette, tricicli e quadricicli) o solo le biciclette a due ruote, perché il titolo dell'avviso di apertura affermava che il procedimento antidumping riguarda l'importazione di biciclette elettriche.



- (72) La Commissione ha ricordato che la definizione del prodotto dell'inchiesta non è, tuttavia, definita dal titolo dell'avviso di apertura, ma dalla sezione «2. Prodotto in esame». Tale sezione definisce chiaramente che il prodotto in esame comprende le «biciclette». Il termine non è limitato alle biciclette con due ruote, ma include anche i tricicli e i quadricicli. Poiché le biciclette a due ruote sono di gran lunga il tipo più comune di biciclette, il titolo fa riferimento alle biciclette senza escludere altri tipi di bicicletta dall'ambito di applicazione dell'inchiesta.
- (73) L'importatore sosteneva inoltre che l'inchiesta era incentrata specificamente sulle biciclette. La Commissione era in disaccordo con tale argomentazione. Essa aveva raccolto informazioni riguardanti tutti i tipi di biciclette elettriche; ai produttori dell'Unione e agli esportatori è stato chiesto di indicare il numero di ruote per tutti i prodotti da essi fabbricati e venduti sul mercato dell'Unione. È pertanto chiaro che i tricicli sono stati identificati ed esaminati separatamente durante l'intera inchiesta. Poiché le biciclette a due ruote sono incontestabilmente i tipi più comuni di biciclette, non sorprende che il termine biciclette elettriche sia usato generalmente per fare riferimento a tutti i tipi di biciclette elettriche, sia nell'inchiesta che sul mercato. Ciò non significa che altri tipi di biciclette siano state ignorate nell'inchiesta.
- (74) Si conclude pertanto che le biciclette elettriche da velocità, le biciclette elettriche di categoria L1e-A e i tricicli elettrici condividono le stesse caratteristiche fisiche e proprietà di base e le stesse applicazioni finali di altri tipi di biciclette elettriche, e pertanto non possono essere esclusi dalla definizione del prodotto dell'inchiesta.

3. DUMPING

3.1. Valore normale

3.1.1. *Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)*

- (75) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base, la Commissione determina il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base per qualsiasi produttore esportatore della RPC che rispetta i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e potrebbe pertanto ricevere il TEM.
- (76) La CCCME ha affermato che in seguito alla scadenza, l'11 dicembre 2016, del paragrafo 15, lettera a), punto ii), del protocollo relativo all'adesione della RPC all'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), le norme generali per la determinazione del valore normale dovrebbero applicarsi agli esportatori cinesi. A tal riguardo, ha sostenuto che l'uso di un metodo non conforme all'economia di mercato per determinare tale valore successivamente all'11 dicembre 2016 è contrario agli dell'Unione nel quadro dell'OMC. Ha inoltre asserito che il valore normale non può essere basato su un paese di riferimento, ma dovrebbe essere basato sui dati sulle vendite e sui costi cinesi.
- (77) L'avviso di apertura è stato pubblicato il 20 ottobre 2017. Di conseguenza, la legislazione pertinente applicabile al presente procedimento è il regolamento di base nella sua versione applicabile al momento dell'apertura. Il valore normale deve essere pertanto stabilito sulla base dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento di base nella versione in vigore alla data di apertura della presente inchiesta nell'ottobre 2017. L'argomentazione della CCCME è stata pertanto respinta.
- (78) Brevemente, e solo per facilitare la consultazione, i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base per il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato sono che:
- 1) le decisioni delle imprese siano adottate in risposta alle condizioni del mercato e senza significative interferenze statali, e i costi riflettano i valori di mercato;
 - 2) le imprese dispongano di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che siano d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità;
 - 3) non siano presenti distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;
 - 4) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscano certezza del diritto e stabilità; e
 - 5) i cambi di valute siano effettuati ai tassi di mercato.
- (79) Per determinare se i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base siano soddisfatti, la Commissione ha raccolto le informazioni necessarie chiedendo ai produttori esportatori di compilare il modulo di richiesta di TEM. Solo un produttore esportatore incluso nel campione, il gruppo Giant, ha richiesto il TEM e risposto entro il termine.
- (80) Poiché il caso di specie coinvolgeva parti collegate, la Commissione ha esaminato se il gruppo di società collegate nel complesso soddisfacesse le condizioni per il TEM. Pertanto, quando una controllata o qualsiasi altra società collegata al produttore esportatore della RPC era coinvolta, direttamente o indirettamente, nella produzione o nella vendita del prodotto in esame, è stato condotto l'esame ai fini del TEM in relazione a ciascuna società collegata individualmente oltre che sul gruppo di società nel complesso.



- (81) La Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie e ha verificato tutte le informazioni presentate nelle richieste di TEM presso i locali delle principali persone giuridiche del gruppo.
- (82) Su questa base, la Commissione ha constatato che il gruppo Giant non è riuscito a dimostrare di aver soddisfatto i criteri del TEM di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, in particolare i criteri 1 e 3. La Commissione ha pertanto respinto la sua richiesta di TEM.
- (83) Il gruppo Giant non è riuscito a dimostrare l'assenza di significative interferenze statali e che i costi dei principali mezzi di produzione riflettono nel complesso i valori di mercato nella sua produzione del prodotto in esame. Come spiegato nella divulgazione delle conclusioni sul TEM, il gruppo Giant acquista tubi e strutture tubolari in alluminio cinesi, i cui prezzi sono influenzati dalle distorsioni significative dell'alluminio primario dovute a significative interferenze statali. Su questa base, la Commissione ha concluso che il gruppo Giant non è riuscito a dimostrare di aver soddisfatto il criterio 1 per il TEM.
- (84) Inoltre, il gruppo Giant non è riuscito a dimostrare di non essere soggetto a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. Secondo la divulgazione delle conclusioni sul TEM, il gruppo Giant ha beneficiato di diversi regimi fiscali preferenziali, rimborsi, incentivi finanziari e deduzioni speciali per le spese sostenute. Tali vantaggi, in particolare in combinazione, sono considerati distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. Di conseguenza, il gruppo non ha rispettato il criterio 3 per il TEM.
- (85) La Commissione ha comunicato le conclusioni al produttore esportatore interessato, alle autorità del paese interessato e all'industria dell'Unione. Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni in merito alle conclusioni e richiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. La Commissione ha preso in considerazione le osservazioni presentate.
- (86) In seguito alla divulgazione delle conclusioni sul TEM, il gruppo Giant ha presentato diverse osservazioni.
- (87) Per quanto concerne il criterio 1, il gruppo Giant ha affermato che il prezzo dell'alluminio usato nella produzione di biciclette elettriche era in linea con i prezzi internazionali, come da quotazione della Borsa londinese dei metalli («LME»). Ha sostenuto che, al contrario, la distorsione risultante non poteva essere qualificata come di rilievo poiché in termini di valore l'impatto della presunta distorsione era minimo.
- (88) Come la Commissione ha ampiamente spiegato nel documento di divulgazione delle conclusioni, l'SHFE è progettato in modo che il governo cinese possa esercitare un controllo completo sul mercato dell'alluminio. Il fatto che tale influenza sia usata per fissare i prezzi a livello di mercato o meno, o sulla base di altre considerazioni e pertanto con una devianza fluttuante del livello di mercato, è irrilevante ai fini del rilevamento di significative interferenze statali. Il criterio delle significative interferenze statali è soddisfatto quando lo Stato può influenzare i prezzi non solo marginalmente, ma può esercitare un controllo significativo, indipendentemente dalla modalità in cui di fatto esercita tale controllo.
- (89) Il fatto che la quantità di alluminio usata nella produzione di biciclette elettriche sia inferiore che in altri prodotti non cambia il fatto che i produttori di biciclette elettriche operano in un mercato notevolmente distorto. In questo particolare caso, e indipendentemente dal suo valore, la Commissione ha stabilito, sulla base dei dati raccolti durante l'inchiesta, che la struttura tubolare in alluminio (fabbricata da tubi in alluminio) è uno degli elementi più essenziali per la produzione di una bicicletta elettrica con ripercussioni su tutte le altre parti e componenti.
- (90) Per quanto riguarda il criterio 3, il gruppo Giant ha sostenuto che il beneficio risultante dall'aliquota fiscale differenziale è l'espressione degli obiettivi legittimi della politica industriale della RPC e non può essere considerato una distorsione di rilievo derivante dal precedente sistema ad economia non di mercato. Il gruppo Giant ha inoltre sostenuto che le eventuali distorsioni non sono significative. Il gruppo ha inoltre affermato che è stata applicata una metodologia errata per determinare se l'attribuzione preferenziale di diritti d'uso dei terreni costituissero una distorsione di rilievo visto che non ha ammortizzato i benefici ricevuti lungo il periodo di vita del bene.
- (91) La Commissione non ritiene che la qualifica di distorsione di rilievo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base abbia una correlazione giuridica o fattuale al concetto di «beneficio» ai sensi del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ («il regolamento antisovvenzioni di base»). Si tratta piuttosto di un concetto intrinseco alla presente valutazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.


(1) Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).



- (92) La Commissione ha riscontrato che due società del gruppo hanno ricevuto un rimborso quasi completo del prezzo dei diritti d'uso dei terreni, mentre una terza ha pagato una piccola percentuale del valore del prezzo dei diritti d'uso dei terreni in seguito al rimborso. Alla luce della natura del settore in cui il terreno è il bene più importante e ha natura rilevante, la Commissione ha potuto concludere solo che i costi di produzione e la situazione finanziaria della società sono soggetti a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato.
- (93) La conclusione di respingere la richiesta di TEM del gruppo Giant rimane pertanto immutata.
- (94) La Commissione ha informato le parti interessate della decisione definitiva sul TEM.

3.1.2. Paese di riferimento

- (95) In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato («paese di riferimento») per i produttori esportatori ai quali non è stato riconosciuto il TEM. A tal fine è stato necessario selezionare un paese terzo ad economia di mercato.
- (96) Oltre alla Svizzera, al Giappone e a Taiwan, che sono stati citati nell'avviso di apertura, la Commissione ha cercato di identificare produttori del prodotto in esame in Australia, Messico, Corea del Sud, Thailandia, Turchia e Stati Uniti d'America. In base alle informazioni ricevute la Commissione ha chiesto a ventisette produttori noti del prodotto simile di fornire informazioni. Un produttore della Svizzera e un produttore di Taiwan hanno risposto al questionario per i produttori dei paesi di riferimento. La risposta del produttore di Taiwan era priva di informazioni essenziali, tra cui un costo di produzione per tipo di prodotto e un elenco delle vendite interne. Nonostante le richieste della Commissione, il produttore non ha completato la risposta, lasciando la Svizzera come unico potenziale paese di riferimento.
- (97) La CCCME ha asserito che la Svizzera sarebbe inadeguata come paese di riferimento per diversi motivi. In primo luogo, le biciclette elettriche svizzere sono diverse da quelle cinesi: sono dotate di un motore centrale mentre le biciclette elettriche cinesi hanno in predominanza ruote propulsive (motori montati sulle ruote), che sono tecnologie differenti. Gli svizzeri utilizzano inoltre parti notevolmente diverse (motori centrali più potenti, centraline abilitate per il GPS, schermi sensibili al tatto ecc.). In secondo luogo, i produttori svizzeri producono i propri marchi mentre i cinesi sono principalmente costruttori di apparecchiature originali («OEM») per gli importatori dell'Unione. In terzo luogo, la scala di produzione totale in Svizzera è molto inferiore rispetto a quella della RPC. In quarto luogo, la Svizzera importa le sue parti dall'Unione e dal Giappone, mentre i cinesi le acquistano internamente. Infine, degli otto produttori svizzeri solo tre importano biciclette elettriche complete da Taiwan e le rivendono, e il maggiore produttore importa tutte le parti dall'estero per limitarsi ad assemblarle in Svizzera.
- (98) Anche il CEIEB ha asserito che la Svizzera sarebbe inadeguata come paese di riferimento, sottolineando che la Svizzera ha un livello di sviluppo molto diverso dalla RPC e pertanto costi di produzione differenti (in particolare per la manodopera). Inoltre, nessun altro mercato al mondo ha una percentuale così alta di biciclette elettriche da velocità che, vista l'omologazione richiesta per legge, sono in genere più costose.
- (99) L'inchiesta ha confermato che sebbene un'ampia maggioranza di biciclette elettriche esportate nell'Unione dalla RPC dai produttori esportatori inclusi nel campione abbiano ruote propulsive, tutte le biciclette elettriche vendute sul mercato svizzero dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato durante il PI sono dotate di motori centrali. Oltre alla batteria, il motore è solitamente la singola parte più costosa di una bicicletta elettrica. I motori centrali e le ruote propulsive sono due tecnologie distinte con specifiche tecniche e livelli di complessità differenti. Non solo i motori centrali hanno un prezzo diverso rispetto alle ruote propulsive, ma la scelta di una soluzione rispetto all'altra ha un effetto a catena sulle altre parti. Per esempio, una bicicletta elettrica con un motore centrale avrebbe un telaio diverso, spesso più costoso, progettato per adattarsi al motore. Lo stesso varrebbe per le ruote in caso di biciclette elettriche con ruote propulsive. Alcune parti aggiuntive, come speciali supporti motore, sono necessarie per le biciclette elettriche dotate di motore centrale ma non per quelle dotate di ruote propulsive. Altre parti, come i sensori di coppia, sono diverse a seconda del tipo di motore.
- (100) Considerando che si tratta di due tecnologie diverse con strutture di costo e prezzi differenti, l'uso della Svizzera come paese di riferimento non fornirebbe alla Commissione un valore normale per un'ampia maggioranza delle importazioni, per via del suddetto effetto a catena e della difficoltà di quantificare gli adeguamenti che sarebbero necessari per adeguare il valore normale della Svizzera ai tipi di prodotto esportati dalla Cina nell'Unione.
- (101) La Commissione ha inoltre esaminato le esportazioni in altri paesi del produttore del paese di riferimento che ha collaborato, tuttavia anche in tal caso si trattava di biciclette elettriche dotate di motori centrali.
- (102) La Commissione ha pertanto concluso in questa fase che la Svizzera non costituisce un paese di riferimento adeguato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.



- (103) Di conseguenza, in assenza di un paese terzo ad economia di mercato adeguato, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base si è concluso in via provvisoria che non era possibile determinare il valore normale per i produttori inclusi nel campione sulla base dei prezzi interni o del valore normale costruito in un paese terzo ad economia di mercato o del prezzo applicato da tale paese terzo ad altri paesi, compresa l'Unione, e che era pertanto necessario determinare il valore normale basandosi su qualsiasi altra base ragionevole, nel caso di specie in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili nell'Unione per il prodotto simile. Tale soluzione è stata considerata appropriata per via dell'inadeguatezza della Svizzera e della mancanza di qualsiasi altra collaborazione come indicato ai considerando 96 e da 99 a 102. La Commissione la ha ritenuta giustificata a causa delle dimensioni del mercato dell'Unione, dell'esistenza di importazioni e della solida concorrenza interna sul mercato dell'Unione per tale prodotto.

3.1.3. Valore normale


- (104) Poiché il TEM non è stato concesso nel caso di specie, il valore normale per tutti i produttori esportatori cinesi è stato determinato, come spiegato al considerando 103, sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili nell'Unione per il prodotto simile in base ai dati verificati presso i locali dei produttori dell'Unione inclusi nel campione elencati al considerando 51.
- (105) Il valore normale di ogni tipo di prodotto è stato basato sul prezzo di vendita effettivo (franco fabbrica), adeguato per includere il profitto di riferimento dell'industria dell'Unione.
- (106) La stragrande maggioranza dei tipi di prodotto esportati dalla RPC nell'Unione ha potuto essere confrontata con i tipi di prodotto fabbricati e venduti nell'Unione. Nei rari casi in cui il confronto esatto sul livello del numero di controllo del prodotto («NCP») non è stato possibile, la Commissione ha rimosso iterativamente le caratteristiche dell'NCP fino a riscontrare una corrispondenza positiva. In alcuni casi eccezionali, in cui i tipi specifici di bicicletta non erano prodotti nell'Unione, è stata utilizzata la corrispondenza più vicina possibile in base ad altre caratteristiche. I dettagli di tale procedura sono stati comunicati ai produttori esportatori.

3.2. Prezzo all'esportazione


- (107) I produttori esportatori inclusi nel campione esportavano nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti o attraverso società collegate o indipendenti che agivano come importatore.
- (108) Se i produttori esportatori esportavano il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione, il prezzo all'esportazione era il prezzo effettivamente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (109) Se i produttori esportatori esportavano il prodotto in esame nell'Unione tramite società collegate che agivano come importatore, il prezzo all'esportazione era ritenuto stabilito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In tali casi, sono stati applicati adeguamenti al prezzo per tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le spese di vendita, amministrative e generali (SGAV) e i profitti (9 %).

3.3. Confronto

- (110) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione a livello franco fabbrica.
- (111) Al fine di garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. La Commissione ha applicato i seguenti adeguamenti al prezzo all'esportazione usando i dati forniti dai produttori esportatori inclusi nel campione nelle loro risposte al questionario e durante le visite di verifica: commissioni bancarie, spese di movimentazione e di carico nel paese esportatore, costi del credito e profitti per gli operatori commerciali indipendenti in caso di operatori commerciali collegati nell'Unione.
- (112) La CCCME e un produttore esportatore incluso nel campione hanno affermato che al fine di provvedere a un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, quest'ultimo dovrebbe essere adeguato al rialzo per i produttori esportatori che costituiscono OEM.
- (113) La CCCME ha asserito che, poiché i produttori di biciclette elettriche cinesi sono in gran parte OEM, le biciclette elettriche da essi prodotte sono vendute ai consumatori finali attraverso importatori dotati di marchio proprio e distributori. Il prezzo applicato ai consumatori finali include sia il ricarico dell'importatore dotato di marchio proprio che il ricarico del distributore. La CCCME ha rimarcato che gli importatori dotati di marchio proprio nel settore delle biciclette elettriche sono diversi dagli importatori ordinari in altri settori.



- (114) La CCCME ha sottolineato che il motivo sarebbe che, per la maggior parte delle biciclette elettriche esportate dalla RPC nell'Unione, la progettazione, la ricerca e lo sviluppo sono condotti dagli importatori dotati di marchio proprio o da questi ultimi in collaborazione con l'esportatore. In entrambi i casi, gli importatori dotati di marchio proprio hanno effettuato un investimento significativo in questo lavoro, proprio come i produttori dell'Unione stessi. Oltre al prezzo all'importazione, gli importatori dotati di marchio proprio aggiungeranno il valore del loro marchio nel loro prezzo di rivendita. Il prezzo all'esportazione delle biciclette elettriche cinesi dovrebbe pertanto essere adeguato al rialzo aggiungendo il ricarico dell'importatore dotato di marchio proprio prima di essere confrontato con il valore normale.
- (115) La Commissione ha preso in considerazione l'applicazione di un opportuno adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d) («stadio commerciale»), del regolamento di base. Le condizioni pertinenti non sono state tuttavia soddisfatte in quanto la Commissione non ha rilevato alcuna differenza costante ed evidente tra le funzioni e i prezzi dell'industria dell'Unione tra le sue vendite OEM e non OEM sul mercato dell'Unione a livello di tipo di prodotto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto i), del regolamento di base. L'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto ii), del regolamento di base era ugualmente inapplicabile in quanto lo stadio commerciale pertinente – OEM – esiste sul mercato interno dei produttori dell'Unione.
- (116) La Commissione ha inoltre preso in considerazione di applicare un adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k) («altri fattori») per tenere conto dei costi di progettazione e di ricerca e sviluppo degli importatori dotati di marchio proprio. Tuttavia, in questa fase dell'inchiesta i produttori esportatori non hanno fornito alla Commissione una quantificazione affidabile di tali costi. La Commissione invita pertanto le parti interessate a fornirle una quantificazione affidabile e verificabile dei costi ai fini di un adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base.
- (117) L'argomentazione della CCCME è stata pertanto respinta.
- (118) Secondo tre produttori esportatori inclusi nel campione, la classificazione basata sul tipo di prodotto proposta dalla Commissione era insufficiente per distinguere le biciclette elettriche aventi diversi livelli di prezzo. Tali produttori hanno richiesto alla Commissione di aggiungere diverse caratteristiche alla classificazione in base al tipo di prodotto, ovvero:
- deragliatore — per rispecchiare la differenza tra deragliatore esterno e deragliatore interno,
 - freno — per rispecchiare la differenza tra freno meccanico e freno idraulico,
 - sospensione — per rispecchiare la differenza tra sospensione a molla, sospensione idraulica e sospensione pneumatica, e
 - caratteristiche della batteria — aggiungere due intervalli di capacità: sotto 250 Wh e tra 250 Wh e 350 Wh.
- (119) Il denunciante, da parte sua, ha sostenuto che diverse parti all'interno di ogni caratteristica proposta non hanno di per sé prezzi diversi. Le biciclette elettriche dotate di parti asseritamente più costose nell'ambito di ogni caratteristica proposta non sono inoltre necessariamente più costose di quelle che contengono la parte asseritamente più conveniente. Il denunciante ha fornito diversi esempi in tal senso.
- (120) I produttori esportatori, a loro volta hanno espresso disaccordo, sottolineando per esempio che in tali esempi il denunciante confronta un deragliatore esterno di fascia alta (a 10 velocità) con un deragliatore interno di fascia bassa (a 3 velocità). Per questo motivo il prezzo sarebbe simile. Analogamente, freni meccanici di fascia alta vengono confrontati con freni idraulici di fascia bassa. Il produttore esportatore ha inoltre sottolineato che il confronto tra biciclette contenenti parti diverse allo scopo di dimostrare che tali parti non influiscono sul prezzo dell'intera bicicletta è inutile in quanto in ogni esempio esistono altri fattori di differenziazione rispetto alle parti in questione.
- (121) La Commissione ha preso atto di entrambe le serie di osservazioni. Per quanto riguarda le caratteristiche aggiuntive, la Commissione constata di non essere stata in grado di stabilire che un deragliatore interno sarebbe sempre notevolmente più costoso di uno esterno o che un freno idraulico sarà sempre notevolmente più costoso di uno meccanico. All'interno di tali sottocategorie esistono parti che si trovano all'estremità superiore e a quella inferiore della gamma di prezzo. La Commissione ha pertanto concluso che non sembra esistere una differenza di prezzo significativa costante tra parti all'interno delle caratteristiche aggiuntive proposte che giustificerebbe l'applicazione di cambiamenti ai tipi di prodotto stabiliti nella presente inchiesta.
- (122) In questa fase dell'inchiesta, non erano presenti elementi di prova che giustificassero adeguamenti basati sulle differenze di prezzo delle parti nell'ambito delle caratteristiche summenzionate, nonché delle caratteristiche dichiarate successivamente dai produttori esportatori (ossia il numero di velocità del deragliatore e il marchio del motore centrale). Le biciclette elettriche cinesi esportate nell'Unione utilizzano una combinazione di parti nell'ambito di tali caratteristiche che, per quanto risulta alla Commissione, non favorisce un tipo particolare. Lo stesso vale per le biciclette elettriche fabbricate nell'Unione. Anche in questo caso, la Commissione ha invitato le parti interessate a fornirle tali elementi di prova e informazioni verificabili allo scopo di completare la sua valutazione in merito alle suddette argomentazioni.



3.4. Margini di dumping

- (123) Per i produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ogni tipo del prodotto simile con la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo del prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (124) Il margine di dumping per i produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato è stato stabilito in conformità alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato calcolato come media ponderata sulla base dei margini stabiliti per i produttori esportatori inclusi nel campione.
- (125) Per quanto concerne tutti gli altri produttori esportatori della RPC, la Commissione ha determinato il livello di collaborazione della RPC, che è stato misurato valutando la percentuale del volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato rispetto al volume totale delle esportazioni dal paese interessato nell'Unione.
- (126) Il livello di collaborazione è stato elevato. Il margine di dumping residuo applicabile a tutti gli altri produttori esportatori della RPC è stato pertanto fissato provvisoriamente a un livello corrispondente al margine di dumping più alto riscontrato per i produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato.
- (127) I margini di dumping provvisori espressi come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Tabella 1

Società	Margine di dumping provvisorio
Bodo Vehicle Group Co., Ltd.	90,6 %
Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd.	34,6 %
Jinhua Vision Industry Co., Ltd. e Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd.	42,8 %
Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd.	106,4 %
Produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato (cfr. allegato)	51,0 %
Tutte le altre società	106,4 %

4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e produzione dell'Unione

- (128) All'inizio del periodo in esame, quarantuno produttori fabbricavano il prodotto simile nell'Unione; tali produttori costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Di questi, quattro hanno interrotto la produzione durante il periodo dell'inchiesta.
- (129) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata calcolata pari a circa 1,1 milioni di pezzi. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base dei dati sui consumi presentati dalla Confederazione del settore europeo delle biciclette (Confederation of the European Bicycle Industry, «CONEBI»), delle statistiche sulle importazioni e del rapporto tra vendite e produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (130) Una parte interessata ha affermato che due produttori dell'Unione sono anche importatori di biciclette elettriche, senza tuttavia sostenere che tali produttori dovrebbero essere esclusi dalla definizione dell'industria dell'Unione, né argomentare il motivo per cui dovrebbero essere esclusi. Le importazioni non costituiscono di per sé un motivo per l'esclusione dalla definizione dell'industria dell'Unione.
- (131) Un'altra parte ha affermato che la società ATALA e la sua società collegata Accell Nederland non dovrebbero rientrare nell'industria dell'Unione perché ATALA importa biciclette elettriche dalla RPC. Secondo le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base, ATALA e Accell non sono collegate. In ogni caso, le importazioni non costituiscono di per sé un motivo per l'esclusione dalla definizione dell'industria dell'Unione.



- (132) Altri produttori dell'Unione che hanno richiesto la riservatezza hanno comunicato importazioni dalla RPC. Tali società insieme a quelle citate ai considerando 130 e 131 rappresentano meno del 5 % della produzione e delle vendite dell'industria dell'Unione e non hanno pertanto influito in misura rilevante sugli indicatori di pregiudizio dell'industria dell'Unione nel suo complesso. Il fatto che tali società siano o non siano considerate parte dell'industria dell'Unione non influisce in misura rilevante sull'analisi del pregiudizio. Questa questione sarà ulteriormente esaminata per le conclusioni definitive.

4.2. Consumo dell'Unione

- (133) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base delle informazioni presentate da CONEBI.
- (134) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione (in pezzi)

	2014	2015	2016	PI
Consumo totale dell'Unione (in pezzi)	1 139 000	1 363 842	1 666 251	1 982 269
<i>Indice</i>	100	120	146	174

Fonte: CONEBI

- (135) Il consumo dell'Unione è aumentato costantemente da 1,1 milioni di pezzi nel 2014 a quasi 2 milioni di pezzi durante il periodo dell'inchiesta, rispecchiando una crescita del 74 % durante il periodo in esame. Tale andamento è dovuto a una maggiore consapevolezza ambientale e agli investimenti continuativi nel marketing e nella promozione, oltre che nel progresso tecnologico delle biciclette elettriche.

4.3. Importazioni dalla RPC

4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC


- (136) Dal 2017 le biciclette elettriche sono classificate con il codice NC 8711 60 10. Prima del 2017 le biciclette elettriche erano classificate con il codice NC (ex) 8711 90 10 in cui erano inclusi altri prodotti. Al fine di superare tale questione, il denunciante ha presentato statistiche doganali cinesi dettagliate in cui è riuscito a individuare le esportazioni cinesi di biciclette elettriche.
- (137) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base dei dati forniti da Eurostat estrapolando al codice SA pertinente la percentuale di esportazioni cinesi di biciclette elettriche (come calcolata sopra) sulle esportazioni totali dalla RPC con lo stesso codice SA. Per i nove mesi del 2017, le statistiche sulle importazioni cinesi sono basate direttamente su Eurostat.
- (138) La quota di mercato delle importazioni è stata quindi stabilita confrontando i volumi delle importazioni con il consumo dell'Unione come illustrato nella tabella 2 al considerando 134.
- (139) Le importazioni nell'Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni (in pezzi) e quota di mercato

	2014	2015	2016	PI
Volume delle importazioni dalla RPC (in pezzi)	199 728	286 024	389 046	699 658
<i>Indice</i>	100	143	195	350
Quota di mercato (%)	18	21	23	35
<i>Indice</i>	100	120	133	201

Fonte: Eurostat, statistiche sulle esportazioni cinesi



- (140) Il volume delle importazioni dalla RPC è più che triplicato, passando da quasi 200 000 pezzi nel 2014 a quasi 700 000 pezzi nel periodo dell'inchiesta. La crescita ha registrato un'accelerazione tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta.
- (141) Parallelamente, la quota del mercato dell'Unione detenuta dalle importazioni dalla RPC è aumentata dal 17 % nel 2014 al 35 % nel periodo dell'inchiesta.
- (142) La CCCME ha espresso i suoi timori in merito all'affidabilità delle statistiche doganali cinesi presentate dal denunciante e ha richiesto di divulgare le statistiche dettagliate e la fonte di tali dati.
- (143) Il denunciante ha messo a disposizione della Commissione le statistiche dettagliate utilizzate per sostenere la sua denuncia. Il denunciante ha altresì reso disponibile, nella versione non riservata della denuncia, i dati aggregati sulle esportazioni per anno. Il denunciante ha inoltre indicato che la fonte era la dogana cinese, ha citato i codici usati e ha spiegato la sua metodologia per escludere altri prodotti rispetto al prodotto in esame.
- (144) Attraverso una verifica di tali dati, la Commissione ha stabilito che il denunciante aveva acquistato tali statistiche doganali da una società cinese affermata specializzata in questo campo, e che le stesse informazioni erano disponibili da altri fornitori di servizi cinesi.
- (145) D'altra parte, la verifica ha inoltre dimostrato che il denunciante aveva descritto accuratamente nel fascicolo pubblico la metodologia seguita allo scopo di determinare le esportazioni di biciclette elettriche dalla RPC.
- (146) Inoltre, i dati dettagliati presentati dal denunciante sono stati sottoposti a un controllo incrociato a fronte di altre fonti di informazioni e si sono dimostrati affidabili. Nessun'altra parte ha proposto una fonte di informazioni o una metodologia alternativa.
- (147) La Commissione ha inoltre stabilito che i dati dettagliati e l'identità della società che ha comunicato tali informazioni erano per loro natura riservati ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base. La divulgazione dell'identità del fornitore delle informazioni avrebbe una notevole incidenza negativa sulla persona che ha fornito le informazioni o sulla persona dalla quale tali informazioni sono state acquisite.
- (148) In queste circostanze e visto il livello di divulgazione dei dati aggregati e della metodologia nel fascicolo non riservato, la Commissione ha ritenuto che i dati di immissione e l'identità della società che li rivende non siano necessari perché la parte interessata possa esercitare i propri diritti di difesa.
- (149) L'argomentazione della CCCME ha pertanto dovuto essere respinta.
- (150) Le parti interessate hanno affermato che le importazioni dalla RPC hanno seguito le tendenze del mercato, in quanto sia il consumo nell'Unione che le esportazioni cinesi hanno registrato una crescita. Si ricorda tuttavia che l'entità della crescita tra le esportazioni cinesi e il consumo nell'Unione è molto differente. Tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta le importazioni cinesi sono cresciute del 250 %, mentre il consumo nell'Unione è aumentato a un ritmo molto più lento, del 74 %. Pertanto, benché la tendenza sia certamente la stessa, l'entità dell'aumento è stata molto diversa.

4.3.2. Prezzi delle importazioni dalla RPC e sottoquotazione dei prezzi (*price undercutting*)


- (151) La Commissione ha stabilito i prezzi all'importazione sulla base dei dati Eurostat seguendo il metodo descritto al considerando 137.
- (152) Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dalla RPC ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi all'importazione (EUR/pezzo)

	2014	2015	2016	PI
RPC	472	451	477	422
Indice	100	96	101	89

Fonte: Eurostat, statistiche sulle esportazioni cinesi




- (153) Il prezzo medio delle importazioni dalla RPC è diminuito dell'11 % tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta, con un primo calo del 4 % tra il 2014 e il 2015 e un secondo calo del 12 % tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta.
- (154) Poiché la combinazione dettagliata dei tipi di prodotto non era nota per via della natura generale delle statistiche di Eurostat, l'evoluzione dei prezzi non è completamente affidabile. La Commissione ha tuttavia ricordato che i prezzi medi delle importazioni dalla RPC erano notevolmente inferiori sia a quelli dei produttori dell'Unione sia delle importazioni da altri paesi terzi diversi dalla RPC. Inoltre, mentre gli esportatori cinesi hanno esteso la gamma di prodotti venduti sul mercato dell'Unione e hanno incluso biciclette elettriche più costose, il prezzo medio delle importazioni cinesi è diminuito.
- (155) La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:
- 1) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione applicati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica; e
 - 2) la corrispondente media ponderata dei prezzi per tipo di prodotto delle importazioni dai produttori esportatori della RPC inclusi nel campione al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabilita a livello di prezzi cif con opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali del 6 % e dei costi di importazione.
- (156) Il ministero cinese del Commercio ha asserito che l'analisi della sottoquotazione dei prezzi dovrebbe tenere conto di vari elementi, come il tipo di bicicletta elettrica (ad esempio city bike elettrica e mountain bike elettrica), il posizionamento del motore (ruote propulsive o motore centrale), la potenza della batteria e il materiale di cui è fatta la bicicletta elettrica (ad esempio acciaio, alluminio, carbonio). Si conferma che tali fattori sono stati tutti presi in considerazione nello svolgimento dell'analisi della sottoquotazione dei prezzi.
- (157) La Commissione ha condotto il confronto dei prezzi per ciascun tipo di prodotto per le transazioni, apportando ove necessario gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Per quanto concerne lo stadio commerciale di tali transazioni, è stato stabilito che sia i produttori dell'Unione inclusi nel campione sia gli esportatori cinesi inclusi nel campione vendono ad acquirenti OEM oltre che con il proprio marchio. È stato pertanto esaminato se fosse giustificato un adeguamento per lo stadio commerciale. A tal riguardo, è stato valutato se esista una differenza costante ed evidente dei prezzi tra le vendite ad acquirenti OEM e le vendite con il proprio marchio. È stato constatato che non esiste una tale differenza costante ed evidente dei prezzi per le vendite dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (158) Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dei quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta, e ha dimostrato margini di sottoquotazione compresi tra il 16,2 % e il 41 %.

4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1. Considerazioni generali

- (159) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.
- (160) Come citato al considerando 28, il campionamento è stato usato per determinare il possibile pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (161) Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici.
- (162) La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, crescita, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping) sulla base delle informazioni fornite da CONEBI, dalle statistiche sulle importazioni e dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (163) La Commissione ha verificato i dati sul consumo presentati da CONEBI. La Commissione ha constatato che tali informazioni erano realmente basate su informazioni raccolte da associazioni nazionali di produttori europei, che erano tratte dalle dichiarazioni delle società o da stime ragionevoli, e che erano sostenute da procedure di documentazione e ricerca adeguate.



- (164) Gli indicatori delle vendite, della produzione, della capacità e dell'occupazione dell'industria dell'Unione derivano da tali informazioni e sono stati stimati sulla base dei rapporti pertinenti dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Tale approccio segue la metodologia descritta dal denunciante nella versione non riservata della denuncia. Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni in merito a tale metodologia.
- (165) Su tale base, la Commissione ha ritenuto che la serie di dati macroeconomici sia rappresentativa della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (166) La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici (prezzi unitari di vendita medi, costo del lavoro, costo unitario, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito) sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario inviate dai produttori dell'Unione inclusi nel campione, debitamente verificate. I dati riguardavano i produttori dell'Unione inseriti nel campione.

4.4.2. Indicatori macroeconomici

4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (167) Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti totali dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2014	2015	2016	PI
Volume di produzione (in pezzi)	842 531	987 111	1 108 087	1 089 541
<i>Indice</i>	100	117	132	129
Capacità produttiva (in pezzi)	1 140 553	1 397 145	1 694 853	1 538 347
<i>Indice</i>	100	122	149	135
Utilizzo degli impianti (%)	74	71	65	71
<i>Indice</i>	100	96	89	96

Fonte: CONEBI, produttori dell'Unione inclusi nel campione

- (168) Il volume di produzione dell'industria dell'Unione è aumentato del 29 % durante il periodo in esame nonostante un calo del 2 % tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta.
- (169) L'aumento della produzione è stato trainato dalla crescita dei consumi. La produzione deve essere pianificata prima di stagioni di vendita molto brevi e pertanto fa affidamento in una certa misura sulle previsioni di vendita. Il calo della produzione tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta è stato pertanto legato principalmente a una continua perdita di quota di mercato a favore delle importazioni dalla RPC che ha costretto l'industria dell'Unione a rivedere le sue aspettative.
- (170) La capacità produttiva è aumentata del 35 % tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta, con un incremento del 49 % tra il 2014 e il 2016 e successivamente un calo del 9 % tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta.
- (171) L'utilizzo degli impianti è diminuito dal 74 % nel 2014 al 71 % durante il periodo dell'inchiesta, con una contrazione dal 74 % al 65 % tra il 2014 e il 2016 dovuta a una crescita più rapida della capacità rispetto alla produzione. La tendenza ha segnato un'inversione tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta, quando la capacità è stata ridotta in misura maggiore rispetto al calo della produzione, determinando un aumento dell'utilizzo degli impianti dal 65 % al 71 %.
- (172) La capacità fa riferimento al numero teorico di biciclette elettriche che possono essere fabbricate sulle linee di produzione disponibili. Le linee di produzione attualmente utilizzate per la produzione di biciclette elettriche sono principalmente convertite dalle linee di produzione esistenti precedentemente utilizzate per le biciclette convenzionali. Tale conversione può avvenire rapidamente e a un prezzo ridotto. La capacità di produzione delle biciclette elettriche rappresenta una piccola parte della capacità esistente per la produzione di biciclette convenzionali. Di conseguenza, gli indicatori della capacità e dell'utilizzo degli impianti hanno scarsa rilevanza in quanto possono essere adattati tenendo conto delle evoluzioni del mercato. In questo specifico caso, la Commissione ha inoltre constatato che la conversione tra biciclette convenzionali ed elettriche non richiede neanche investimenti significativi (che influiscono sul flusso di cassa, sulla capacità di reperire capitali o sulla continuità operativa), un costo fisso significativo (con un considerevole impatto sulla redditività collegata all'utilizzo) o un vincolo ad aumentare la produzione.



4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (173) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

	2014	2015	2016	PI
Volume totale delle vendite sul mercato dell'Unione (in pezzi)	862 168	941 937	1 074 335	1 042 268
<i>Indice</i>	100	109	125	121
Quota di mercato (%)	76	69	64	53
<i>Indice</i>	100	91	85	69

Fonte: CONEBI, produttori dell'Unione inclusi nel campione

- (174) Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è aumentato del 21 % durante il periodo in esame, con un incremento del 25 % tra il 2014 e il 2016 e successivamente un calo del 3 % tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta.
- (175) Analogamente all'andamento del volume della produzione, l'incremento della quantità delle vendite tra il 2014 e il 2016 è stato trainato da un aumento dei consumi. La contrazione della quantità delle vendite tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta è stata direttamente collegata alla continua perdita di quota di mercato a favore delle importazioni dalla RPC.
- (176) Le vendite dell'industria dell'Unione sono aumentate a un ritmo molto più lento rispetto all'andamento dei consumi. Di conseguenza, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita sensibilmente, passando dal 76 % nel 2014 al 53 % durante il periodo dell'inchiesta.

4.4.2.3. Crescita

- (177) L'industria dell'Unione non è riuscita a beneficiare appieno della crescita dei consumi tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta. I consumi sono infatti aumentati del 74 % mentre l'industria dell'Unione è riuscita a far crescere le sue vendite solo del 21 %. Di conseguenza, in tale periodo l'industria dell'Unione ha perso una quota di mercato significativa (23 punti percentuali). L'industria dell'Unione ha dovuto ridurre la sua produzione, le sue vendite, la sua occupazione e la sua capacità tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta a causa delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC.

4.4.2.4. Occupazione e produttività


- (178) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

	2014	2015	2016	PI
Numero di dipendenti	2 577	3 030	3 546	3 610
<i>Indice</i>	100	118	138	140
Produttività (pezzi/dipendente)	327	326	312	302
<i>Indice</i>	100	100	96	92

Fonte: CONEBI, produttori dell'Unione inclusi nel campione



- (179) L'industria dell'Unione ha aumentato il livello di occupazione del 40 % durante il periodo in esame, in gran parte tra il 2014 e il 2016. L'occupazione è aumentata del 2 % tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta.
- (180) La produttività è diminuita dell'8 % a causa dell'aumento dell'occupazione ad un ritmo più sostenuto rispetto alla produzione.

4.4.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (181) L'impatto dell'entità dei margini di dumping effettivi sull'industria dell'Unione è stato sostanziale, considerando il volume e i prezzi delle importazioni dalla RPC.
- (182) Non vi sono elementi di prova di precedenti pratiche di dumping.

4.4.3. Indicatori microeconomici

4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (183) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita applicati dai quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita nell'Unione

	2014	2015	2016	PI
Prezzo unitario di vendita medio nell'Unione (EUR/pezzo)	1 112	1 156	1 237	1 276
<i>Indice</i>	100	104	111	115
Costo unitario di produzione (EUR/pezzo)	1 068	1 134	1 173	1 234
<i>Indice</i>	100	106	110	116

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione

- (184) I prezzi di vendita medi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono aumentati del 15 % nel periodo in esame, in linea con l'aumento del costo medio di produzione che è cresciuto del 16 %.
- (185) Poiché i costi e i prezzi medi sono influenzati dalla combinazione di prodotti venduta da tali produttori, non è detto che il costo e il prezzo di un prodotto comparabile siano aumentati del 16 % durante il periodo in esame.

4.4.3.2. Costo del lavoro

- (186) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:


Tabella 9

Costi medi del lavoro per dipendente

	2014	2015	2016	PI
Costi medi del lavoro per dipendente (EUR)	38 348	37 042	34 818	34 659
<i>Indice</i>	100	97	91	90

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione

- (187) Il costo medio del lavoro per dipendente è diminuito del 10 % durante il periodo in esame a causa dell'aumento del numero di operai a fronte di un aumento del personale impiegato in funzioni di vendita e amministrative.



4.4.3.3. Scorte

- (188) Nel periodo in esame i livelli di scorte dei quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

	2014	2015	2016	PI
Scorte finali (pezzi)	59 375	73 521	90 573	98 412
<i>Indice</i>	100	124	153	166

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione

- (189) Il livello delle scorte finali dei quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione è aumentato del 66 % durante il periodo in esame.
- (190) Occorre ricordare che il livello di scorte nel periodo in esame è stato rilevato alla fine di settembre quando le scorte sono solitamente basse in quanto tale momento coincide con il termine della stagione di vendita. Al contrario, il livello di scorte negli altri periodi è stato rilevato alla fine di dicembre, quando è normale avere scorte elevate in previsione della stagione di vendita successiva.
- (191) L'aumento delle scorte è stato pertanto significativo ed è stato ricondotto all'andamento generale del mercato e al fatto che mentre i volumi di produzione sono stati mantenuti ben al di sotto dell'aumento dei consumi, i volumi delle vendite hanno registrato un andamento persino più lento della produzione, generando un accumulo di scorte particolarmente visibile alla fine del periodo dell'inchiesta.

4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

- (192) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2014	2015	2016	PI
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato di vendita)	2,7	4,3	3,8	3,4
<i>Indice</i>	100	160	142	125
Flusso di cassa (EUR)	5 178 860	- 5 433 666	17 079 409	4 955 399
<i>Indice</i>	100	- 105	330	96
Flusso di cassa (in % del fatturato di vendita)	1,1	- 1,0	2,5	0,6
<i>Indice</i>	100	- 89	218	55
Investimenti (EUR)	6 775 924	17 773 148	7 888 936	11 965 802
<i>Indice</i>	100	262	116	177
Utile sul capitale investito (%)	18	30	38	37
<i>Indice</i>	100	164	213	203

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione

- (193) La Commissione ha stabilito la redditività dei quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite.



- (194) Partendo da un livello basso del 2,7 % nel 2014, i margini di profitto hanno subito un'erosione dal 4,3 % nel 2015 al 3,4 % nel periodo dell'inchiesta.
- (195) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le loro attività. Il flusso di cassa è diminuito del 4 % durante il periodo in esame, diventando negativo nel 2015; il dato non riguardava gli investimenti effettuati durante il periodo in esame.
- (196) Il confronto tra il margine di profitto in percentuale del fatturato e il flusso di cassa operativo espresso sulla stessa base mostra una scarsissima conversione del profitto in flussi di cassa a causa della variazione delle scorte.
- (197) Durante il periodo in esame gli investimenti sono aumentati del 77 % benché non rappresentino più del 2 % delle vendite.
- (198) Il rapporto dell'utile sul capitale investito è aumentato del 103 % durante il periodo in esame. Tuttavia, sebbene l'industria delle biciclette elettriche sia strutturalmente un settore ad alta intensità di capitale, richiede pochi beni per funzionare, i quali in genere sono già presenti per via della produzione di biciclette convenzionali. In tale contesto, l'utile sul capitale investito ha rilevanza limitata.
- (199) La scarsa prestazione finanziaria dell'industria dell'Unione in termini di profitti e flusso di cassa durante il periodo dell'inchiesta ha limitato la sua capacità di reperire capitali.

4.4.4. Conclusioni relative al pregiudizio

- (200) Dovendo affrontare un flusso accelerato di importazioni oggetto di dumping dalla Cina, l'industria dell'Unione non è stata in grado di capitalizzare sulla crescita del mercato delle biciclette elettriche. Le vendite sono aumentate del 21 % nel periodo in esame, mentre i consumi sono aumentati del 74 %. Allo stesso tempo sono stati persi 23 punti di quota di mercato, di cui il 18 % a favore delle importazioni cinesi, che nel periodo dell'inchiesta presentavano prezzi dal 16 % al 43 % inferiori rispetto a quelli dell'industria dell'Unione.
- (201) La pressione sulle vendite è stata percepita in relazione alla produzione, alle scorte, alla capacità, all'utilizzo degli impianti e ai livelli di occupazione. La produzione è aumentata sostanzialmente allo stesso ritmo dei consumi tra il 2014 e il 2015 (+ 17 % e + 20 % rispettivamente). Tuttavia dopo il 2015 l'industria dell'Unione è stata obbligata a rivedere le proprie aspettative di vendita. La tendenza nella produzione ha quindi segnato una divergenza marcata e crescente rispetto all'andamento generale del mercato, con un aumento della produzione di 12 punti percentuali e dei consumi di 54 punti percentuali tra il 2015 e il periodo dell'inchiesta.
- (202) Ciò nonostante, tranne nel 2014, la produzione è stata sistematicamente superiore alle vendite, portando a un notevole aumento delle scorte. La capacità produttiva, che aveva registrato un aumento in linea con i consumi fino al 2016, è stata ridotta al fine di evitare il deterioramento del tasso di utilizzo degli impianti che aveva perso 9 punti percentuali tra il 2014 e il 2016.
- (203) Tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta nel complesso, la produzione è diminuita, le scorte sono state più elevate dopo la stagione di vendita piuttosto che prima, la capacità è stata ridotta, l'occupazione ha registrato uno stallo mentre le importazioni dalla RPC sono aumentate di 155 punti percentuali.
- (204) La pressione sui prezzi e l'incapacità di sfruttare economie di scala in un mercato nascente hanno tenuto la redditività dell'industria dell'Unione a livelli ridotti durante tutto il periodo in esame. Il basso livello di profitto e la variazione delle scorte hanno comportato flussi di cassa operativi ridotti al di sotto del livello degli investimenti effettuati durante il periodo in esame e hanno creato un ulteriore elemento di vulnerabilità per questo settore a elevata intensità di capitale fortemente dipendente dalla liquidità fornita dalle banche. Quattro produttori sono falliti durante il periodo dell'inchiesta.
- (205) Gli indicatori di pregiudizio per la crescita, la quota di mercato, la capacità, l'utilizzo degli impianti, le scorte, i margini di profitto, i flussi di cassa e la capacità di reperire capitali hanno registrato un andamento negativo. È stato solo grazie alla solida crescita sottostante della domanda che non sono diventati negativi anche altri indicatori.
- (206) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5. CAUSALITÀ

- (207) In conformità all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha valutato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. In conformità all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano allo stesso tempo aver arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione.



- (208) La Commissione ha garantito che qualsiasi pregiudizio possibile causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC non è stato attribuito alle importazioni oggetto di dumping. Tali fattori sono: importazioni da altri paesi terzi, prestazioni delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione e una presunta incidenza degli investimenti e dell'ampliamento delle capacità.

5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (209) I prezzi delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC sono stati sensibilmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame, con margini di sottoquotazione compresi tra il 16,2 % e il 43,2 %. Nel periodo in esame, l'industria dell'Unione ha perso 23 punti di quota di mercato in un mercato che è cresciuto del 74 % mentre le importazioni dalla RPC sono aumentate del 250 % e hanno guadagnato 17 punti di quota di mercato, passando dal 18 % al 35 %. La pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC ha mantenuto i profitti e i flussi di cassa a livelli ridotti.

5.2. Effetti di altri fattori

5.2.1. Importazioni da paesi terzi

- (210) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Importazioni da paesi terzi

Paese		2014	2015	2016	PI
Taiwan	Volume (in pezzi)	21 335	43 095	79 312	108 817
	Indice	100	202	372	510
	Quota di mercato (%)	2	3	5	5
	Prezzo medio (EUR)	622	571	843	1 016
	Indice	100	92	135	163
Vietnam	Volume (in pezzi)	37 892	74 259	91 468	101 376
	Indice	100	196	241	268
	Quota di mercato (%)	3	5	5	5
	Prezzo medio (EUR)	435	539	542	570
	Indice	100	124	125	131
Svizzera	Volume (in pezzi)	883	14 310	30 477	28 440
	Indice	100	1 621	3 452	3 221
	Quota di mercato (%)	0	1	2	1
	Prezzo medio (EUR)	1 140	1 391	1 606	1 606
	Indice	100	122	141	141
Giappone	Volume (in pezzi)	16 994	4 217	1 613	1 710
	Indice	100	25	9	10
	Quota di mercato (%)	1	0	0	0
	Prezzo medio (EUR)	1 098	1 406	1 687	952
	Indice	100	128	154	87



Paese		2014	2015	2016	PI
Totale di tutti i paesi terzi tranne la RPC	Volume (in pezzi)	77 104	135 881	202 870	240 343
	Indice	100	176	263	312
	Quota di mercato (%)	7	10	12	12
	Prezzo medio (EUR)	641	666	828	897
	Indice	100	104	129	140

Fonte: Eurostat

- (211) Il volume delle importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC ha registrato un andamento solido, aumentando la sua quota di mercato dal 7 % nel 2014 (77 000 pezzi) al 12 % (240 000 nel periodo dell'inchiesta). Tuttavia, il ritmo di crescita ha subito un rallentamento quando gli esportatori cinesi hanno intensificato la loro attività dopo il 2015.
- (212) Tali importazioni derivavano quasi esclusivamente da Taiwan e dal Vietnam. Ciò nonostante, successivamente al 2015 la Commissione ha osservato un aumento più lento delle importazioni dal Vietnam, che potrebbe essere spiegato dalla marcata e crescente differenza di prezzo rispetto alle importazioni cinesi. Analogamente, la progressione continua delle importazioni da Taiwan si è verificata a causa di un altrettanto sensibile aumento dei prezzi, che suggerisce che tali importazioni potrebbero essere state spostate verso la fascia alta del mercato.
- (213) Le importazioni da Taiwan e dal Vietnam avevano in media prezzi più bassi rispetto all'industria dell'Unione. Tuttavia, vista l'ampia gamma di prezzi delle biciclette elettriche, la Commissione non può concludere che tali importazioni abbiano sottoquotato i prezzi dell'industria dell'Unione su base comparabile. I loro prezzi medi inoltre sono aumentati mentre i prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti.
- (214) La differenza tra i prezzi delle importazioni dal Vietnam e quelli dell'industria dell'Unione era comunque significativa e non è possibile escludere che tali prezzi abbiano contribuito marginalmente al pregiudizio. Le importazioni dal Vietnam hanno tuttavia cessato di conquistare quote di mercato dopo il 2015 e i loro volumi sono rimasti ridotti.
- (215) Di conseguenza, le importazioni da tutti i paesi diversi dalla RPC non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, e non possono avere avuto altro che un impatto marginale sul pregiudizio.

5.2.2. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

- (216) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:


Tabella 13

Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

	2014	2015	2016	PI
Volume delle esportazioni (in pezzi)	5 539	14 529	24 922	21 548
Indice	100	262	450	389
Prezzo medio (EUR)	1 570	680	676	907
Indice	100	43	43	58

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione

- (217) Le esportazioni fuori dall'Unione da parte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono state trascurabili (3 % del volume totale delle vendite nel periodo in esame). Anche tenendo conto della riduzione del prezzo medio, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione non può aver rappresentato una causa di pregiudizio.



5.2.3. Investimenti e ampliamento delle capacità

- (218) La CCCME ha affermato che nel 2016 l'investimento nella capacità ha comportato un surplus di capacità produttiva oltre qualsiasi previsione realistica di vendita che ha avuto l'effetto sia di ridurre in misura significativa l'utilizzo degli impianti sia di incidere gravemente sulla redditività.
- (219) La Commissione ha respinto tale argomentazione. In primo luogo, non è possibile affermare che l'investimento nella capacità era oltre qualsiasi previsione realistica di vendita. Come illustrato nella tabella 5, la capacità produttiva è aumentata di 300 000 pezzi tra il 2015 e il 2016, pienamente in linea con la crescita dei consumi tra il 2015 e il 2016, che a sua volta era di 300 000 pezzi come illustrato nella tabella 2. A causa della pressione sleale esercitata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping, tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione ha successivamente ridotto la sua capacità produttiva di oltre 150 000 pezzi, nonostante un'ulteriore crescita del mercato di oltre 300 000 pezzi.
- (220) In secondo luogo, la Commissione ha constatato che il livello di spesa in conto capitale non era elevato e al contrario si attestava al di sotto del 2 % del fatturato totale nel periodo in esame. L'industria dell'Unione ha convertito le linee di produzione esistenti e l'aumento della capacità non era pertanto un fattore determinante per le spese in conto capitale.
- (221) In terzo luogo, le spese in conto capitale non sono state prese in considerazione nel calcolo della redditività (salvo per il deprezzamento e l'ammortamento, che non sono aumentati sensibilmente) o dei flussi di cassa (che sono a livello operativo). È stato pertanto inesatto interpretare uno qualsiasi di questi indicatori alla luce del livello degli investimenti.
- (222) Infine, gli indicatori della Commissione hanno dimostrato che il costo di produzione è aumentato in linea con i prezzi di vendita. Di conseguenza non era possibile sostenere che l'aumento della capacità avesse inciso in misura sproporzionata sul costo di produzione.

5.3. Conclusioni sul nesso di causalità

- (223) La Commissione ha stabilito provvisoriamente un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC.
- (224) La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping.
- (225) Gli altri fattori identificati, come le importazioni da altri paesi terzi, l'andamento delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione e un presunto impatto degli investimenti e dell'ampliamento della capacità, non sono stati provvisoriamente ritenuti passibili di attenuare il nesso di causalità, anche considerando il loro possibile effetto combinato.
- (226) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che il pregiudizio notevole nei confronti dell'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC, mentre gli altri fattori, considerati individualmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra il pregiudizio e le importazioni oggetto di dumping.

6. INTERESSE DELL'UNIONE

- (227) In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se potesse concludere chiaramente che non era nell'interesse dell'Unione adottare misure nel caso di specie, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

6.1. Interesse dei fornitori

- (228) CONEBI, che unisce associazioni nazionali che rappresentano sia i produttori di biciclette che i fornitori di parti, ha sostenuto l'istituzione di misure. Tuttavia nessun fornitore ha assunto individualmente una posizione nella presente inchiesta.
- (229) Secondo i dati presentati da CONEBI, le parti di biciclette (sia per le biciclette convenzionali che per quelle elettriche) sono fabbricate da 424 società in 19 Stati membri, che impiegano circa 21 000 dipendenti e che nel 2016 hanno investito più di 660 milioni di EUR in produzione e innovazione.
- (230) La Commissione ha concluso provvisoriamente che l'istituzione di un dazio antidumping sarebbe nell'interesse dei fornitori dell'industria dell'Unione.



6.2. Interesse dell'industria dell'Unione


- (231) L'industria dell'Unione è costituita sia da grandi società che da piccole e medie imprese e impiegava direttamente circa 3 600 dipendenti in dodici Stati membri durante il periodo in esame. Inoltre, sebbene il consumo di biciclette elettriche rappresenti ancora una quota ridotta del mercato complessivo delle biciclette, lo spostamento della domanda dalle biciclette convenzionali alle biciclette elettriche è rapido e rappresenta una sfida strutturale a mantenere il livello di attività, valore aggiunto e posti di lavoro dell'intero settore delle biciclette.
- (232) Come dimostrato nella sezione 4.4.4, se si analizza l'andamento degli indicatori di pregiudizio dall'inizio del periodo in esame, tutta l'industria dell'Unione ha registrato un peggioramento della sua situazione e ha subito ripercussioni negative derivanti dalle importazioni oggetto di dumping.
- (233) La Commissione prevede che l'istituzione di un dazio antidumping provvisorio consentirà a tutti i produttori di operare in condizioni di commercio equo sul mercato dell'Unione. In assenza di misure, è molto probabile un ulteriore peggioramento della situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione.
- (234) La Commissione ha quindi concluso provvisoriamente che l'istituzione di un dazio antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

6.3. Interesse degli importatori indipendenti

- (235) Il CEIEB si è manifestato per opporsi all'istituzione di misure. Il collettivo rappresentava ventuno importatori di sette Stati membri.
- (236) Undici membri del CEIEB avevano partecipato all'operazione di campionamento. Inoltre, anche due società non appartenenti a tale collettivo hanno espresso il loro disaccordo verso l'istituzione di misure antidumping. Nel complesso, le tredici società per le quali è noto il volume delle importazioni rappresentavano il 10 % delle importazioni totali dalla RPC nel periodo dell'inchiesta.
- (237) Le osservazioni presentate dagli importatori inclusi nel campione hanno dimostrato che l'istituzione di dazi avrebbe probabilmente interrotto almeno temporaneamente le loro catene di approvvigionamento e minacciato la loro posizione finanziaria se non fossero riusciti a trasmettere ai loro clienti i maggiori costi legati al dazio.
- (238) Le osservazioni presentate dagli importatori inclusi nel campione hanno inoltre mostrato che gli importatori più grandi erano riusciti ad acquistare biciclette elettriche idonee e/o avevano potenziali fonti alternative di fornitura al di fuori della RPC, compresa l'industria dell'Unione. Tali importatori impiegano gran parte dei dipendenti di cui al considerando 236.
- (239) Le statistiche sulle importazioni dimostrano che il Vietnam e Taiwan hanno fornito volumi significativi di biciclette elettriche agli importatori europei. È inoltre probabile che altri paesi che si trovano in una posizione favorevole nella produzione di biciclette convenzionali possano potenzialmente rifornire gli importatori.
- (240) A tal riguardo, la Commissione ricorda che l'istituzione di dazi sulle importazioni di biciclette convenzionali dalla RPC non ha avuto l'effetto di chiudere il mercato dell'Unione alle importazioni e ha invece ampliato il numero di paesi che forniscono biciclette convenzionali. Al contrario, nei grandi mercati privi di misure sulle biciclette convenzionali provenienti dalla RPC come gli Stati Uniti e il Giappone, le importazioni rappresentavano rispettivamente il 99 % e il 90 % del mercato e provenivano in gran parte dalla RPC.
- (241) La Commissione ha constatato che il settore delle biciclette è costituito da più di 450 produttori, dei quali solo 37 attualmente fabbricano biciclette elettriche. Inoltre gli attuali produttori di biciclette elettriche forniscono già un'ampia gamma di biciclette elettriche e possono aumentare le loro capacità produttive in normali condizioni di mercato.
- (242) Anche se l'istituzione di dazi potrebbe avere ripercussioni negative su diversi importatori, principalmente di piccole dimensioni, l'impatto negativo di tale istituzione potrebbe essere mitigato dalla disponibilità di acquistare biciclette idonee nell'industria dell'Unione, in altri paesi terzi e nella RPC a prezzi equi.
- (243) La Commissione ha pertanto concluso che l'istituzione di dazi non era nell'interesse degli importatori, ma che il probabile effetto negativo sugli importatori non era superiore all'effetto positivo delle misure sull'industria dell'Unione.

6.4. Interesse degli utilizzatori

- (244) La Federazione europea dei ciclisti (European Cyclists' Federation, «ECF») si è manifestata nella presente inchiesta. L'ECF, che rappresenta associazioni e federazioni di ciclisti, ha sostenuto che il prezzo non costituisce il fattore determinante perché le persone vadano più o meno in bicicletta e ha fornito elementi di prova che i paesi in cui le persone utilizzano maggiormente la bicicletta sono quelli in cui le biciclette e le biciclette elettriche costano di più.



- (245) Tale modello è stato corroborato da un dato presentato dal collettivo degli importatori che si sono opposti alle misure, che dimostrava che i paesi con i tassi di adozione più rapidi delle biciclette elettriche erano i paesi dove le biciclette elettriche erano in media le più costose.
- (246) Il collettivo degli importatori ha altresì affermato che vi era un solido nesso tra i prezzi delle biciclette, la cultura ciclistica nazionale, la qualità delle infrastrutture e in ultima analisi l'adozione di biciclette elettriche.
- (247) L'ECF è favorevole a condizioni di mercato che promuovano la qualità, l'innovazione e i servizi. Di conseguenza, l'ECF ha affermato che se venisse stabilita la presenza di dumping, ciò avrebbe un ruolo negativo sullo sviluppo delle biciclette elettriche e di conseguenza sulla transizione verso un'Europa più ecologica che offre una mobilità più efficace ai suoi cittadini.
- (248) D'altra parte, il collettivo degli importatori che si sono opposti all'istituzione di misure ha asserito che le misure impedirebbero ai produttori cinesi di fornire i prodotti di fascia bassa e di sviluppare prodotti di fascia medio-alta, causando una riduzione della concorrenza. Poiché l'industria dell'Unione sarebbe in larga misura attiva nei segmenti di fascia medio-alta, a sua volta questo comporterebbe una riduzione della scelta e prezzi più alti per i consumatori europei.
- (249) L'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione è attiva in tutti i segmenti del mercato, anche nei prodotti di base. Si prevede che le misure amplificherebbero e diversificherebbero l'offerta di biciclette elettriche ripristinando la concorrenza a parità di condizioni. Si ricorda che l'istituzione di misure sulle biciclette convenzionali non ha ridotto la scelta dei consumatori, ma ha aumentato la diversità dei fornitori e dei loro paesi di origine. Tale argomentazione è stata pertanto ritenuta priva di fondamento ed è stata respinta.
- (250) Sebbene si preveda che l'istituzione di misure ripristini prezzi di mercato che sono di fatto superiori ai prezzi di dumping, il prezzo è un fattore che guida le scelte dei consumatori e il probabile impatto sui prezzi per i consumatori deve essere compensato da un confronto tra costi e benefici con alternative alle biciclette elettriche come le automobili, le motociclette o gli scooter.
- (251) La Commissione ha constatato che l'interesse del consumatore non può essere ridotto all'impatto sui prezzi derivante dal portare le importazioni dalla RPC a livelli non pregiudizievoli. Al contrario, vi sono elementi di prova che la scelta dei consumatori è guidata da altri fattori come la varietà, la qualità, l'innovazione e il servizio, che possono essere ottenuti solo in normali condizioni di mercato con una concorrenza aperta e leale.
- (252) La Commissione ha pertanto concluso che le misure non si ripercuoterebbero indebitamente sulla situazione dei consumatori e contribuirebbero allo sviluppo sostenibile delle biciclette elettriche in Europa e ai suoi benefici più ampi per la società in termini di protezione dell'ambiente e miglioramento della mobilità.

6.5. Interesse di altre parti


- (253) Infine, il sindacato europeo industriAll si è manifestato per esprimere preoccupazioni in relazione all'impatto negativo delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione dell'industria dell'Unione e il suo sostegno alle misure al fine di garantire la parità di condizioni e una continua e solida occupazione nell'Unione.

6.6. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (254) Sebbene non sia possibile escludere un effetto negativo delle misure sui piccoli importatori del prodotto in esame e sui prezzi per i consumatori, esso non supera i benefici per i fornitori, l'industria dell'Unione e i consumatori.
- (255) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi per concludere che non era nell'interesse dell'Unione istituire misure provvisorie sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC in questa fase dell'inchiesta.

7. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

- (256) Alla luce delle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, alla causalità e all'interesse dell'Unione, dovrebbero essere istituite misure provvisorie volte a impedire che venga cagionato ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione dalle importazioni cinesi oggetto di dumping.



7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio


- (257) Al fine di determinare il livello delle misure, la Commissione ha innanzitutto stabilito l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (258) Il pregiudizio verrebbe eliminato se l'industria dell'Unione fosse in grado di coprire i suoi costi di produzione e di ottenere un profitto, al lordo delle imposte, sulle vendite del prodotto simile sul mercato dell'Unione che potrebbe essere ragionevolmente conseguito in normali condizioni di concorrenza da un'industria di questo tipo nel settore, ossia in assenza di importazioni oggetto di dumping.
- (259) Allo scopo di stabilire tale utile che potrebbe essere ragionevolmente conseguito in normali condizioni di concorrenza, la Commissione ha preso in considerazione i profitti realizzati sulle vendite ad acquirenti indipendenti, utilizzati al fine di determinare il livello di eliminazione del pregiudizio.
- (260) Il profitto di riferimento è stato provvisoriamente fissato al 4,3 %, che corrisponde al margine di profitto medio più alto dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. I produttori dell'Unione inclusi nel campione non sono stati in grado di fornire un margine di profitto per la produzione di biciclette elettriche prima del 2014.
- (261) La Commissione ha quindi determinato il livello di eliminazione del pregiudizio sulla base di un confronto tra la media ponderata del prezzo all'importazione dei produttori esportatori della RPC inclusi nel campione che hanno collaborato, debitamente adeguata per tenere conto dei costi di importazione e dei dazi doganali, come stabilito per i calcoli della sottoquotazione dei prezzi, e la media ponderata del prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dai produttori dell'Unione inclusi nel campione sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. L'eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa come percentuale della media ponderata del valore cif all'importazione.
- (262) Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» è definito nella stessa modalità del margine di dumping per tali società (cfr. considerando dal 123 al 127).

7.2. Misure provvisorie

- (263) Dovrebbero essere istituite misure antidumping provvisorie sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della RPC conformemente al principio del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i livelli di eliminazione del pregiudizio e i margini di dumping. L'importo del dazio dovrebbe essere fissato al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il livello di eliminazione del pregiudizio.
- (264) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società	Margine di dumping	Livello di eliminazione del pregiudizio	Dazio antidumping provvisorio
Bodo Vehicle Group Co., Ltd.	90,6 %	77,6 %	77,6 %
Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd.	34,6 %	27,5 %	27,5 %
Jinhua Vision Industry Co., Ltd. e Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd.	42,8 %	21,8 %	21,8 %
Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd.	106,4 %	83,6 %	83,6 %
Produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato (cfr. allegato)	51,0 %	37,0 %	37,0 %
Tutte le altre società	106,4 %	83,6 %	83,6 %

- (265) Con il regolamento relativo alla registrazione, la Commissione ha sottoposto le importazioni del prodotto in esame a registrazione in vista della possibile applicazione retroattiva di eventuali misure antidumping compensative ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base.
- (266) Per quanto concerne la presente inchiesta antidumping, e alla luce delle suddette conclusioni, la registrazione delle importazioni ai fini dell'inchiesta antidumping ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base dovrebbe essere interrotta.



- (267) Per quanto riguarda l'inchiesta antisovvenzioni parallela, la registrazione delle importazioni del prodotto in esame ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base dovrebbe continuare.
- (268) In questa fase del procedimento non è possibile adottare alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping.
- (269) Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle società specificate nel presente regolamento sono state definite sulla base delle conclusioni della presente inchiesta, pertanto rispecchiano la situazione rilevata nel corso della presente inchiesta in relazione alle medesime società. Tali aliquote del dazio sono applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e fabbricato dalle persone giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da un'altra società non specificamente menzionata nella parte operativa del presente regolamento, comprese le entità legate a quelle specificamente citate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società» e non alle aliquote del dazio antidumping individuali.
- (270) Una società può richiedere l'applicazione di tali aliquote del dazio antidumping individuali in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione ⁽¹⁾. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio applicabile. Se il cambiamento di ragione sociale non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio applicabile, un avviso relativo alla modifica della ragione sociale sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (271) Al fine di garantire una corretta attuazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe essere applicato non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno effettuato esportazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

8. DISPOSIZIONI FINALI

- (272) Nell'interesse di una buona amministrazione, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a richiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine definito.
- (273) Le conclusioni riguardanti l'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta.


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, originarie della Repubblica popolare cinese, attualmente classificate ai codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711 60 90 10).
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping provvisorio	Codice addizionale TARIC
Bodo Vehicle Group Co., Ltd.	77,6 %	C382
Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd.	27,5 %	C383
Jinhua Vision Industry Co., Ltd. e Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd.	21,8 %	C384
Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd.	83,6 %	C385
Altri produttori esportatori elencati nell'allegato che hanno collaborato	37,0 %	Cfr. allegato
Tutte le altre società	83,6 %	C999

⁽¹⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.



3. L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuali specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile della persona giuridica che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che le biciclette elettriche vendute all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono state fabbricate da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota applicabile a tutte le altre società.

4. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 sarà subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono:

- a) richiedere la divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento;
- b) presentare le loro osservazioni scritte alla Commissione; e
- c) richiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

2. Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 possono presentare osservazioni in merito all'applicazione delle misure provvisorie.

Articolo 3

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 è sostituito dal seguente:

«1. Le autorità doganali sono invitate, in conformità all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, attualmente classificate con i codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711 60 90 10) e originarie della Repubblica popolare cinese.»

Articolo 4


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Nome della società	Provincia	Codice addizionale TARIC
Acetrikes Bicycles (Taicang) Co., Ltd.	Jiangsu	C386
Active Cycles Co., Ltd.	Jiangsu	C387
Aigeni Technology Co., Ltd.	Jiangsu	C388
Aima Technology Group Co., Ltd.	Tianjin	C389
Alco Electronics (Dongguan) Limited	Guangdong	C390
Beijing Tsinova Technology Co., Ltd.	Beijing	C391
Changzhou Airwheel Technology Co., Ltd.	Jiangsu	C392
Changzhou Bisek Cycle Co., Ltd.	Jiangsu	C393
Changzhou Hj Pedal Co., Ltd.	Jiangsu	C394
Changzhou Rich Vehicle Technology Co., Ltd.	Jiangsu	C395
Changzhou Ristar Cycle Co., Ltd.	Jiangsu	C396
Changzhou Sobowo Vehicle Co., Ltd.	Jiangsu	C397
Changzhou Steamoon Intelligent Technology Co., Ltd.	Jiangsu	C398
Cutting Edge Power Vehicle Int'l TJ Co., Ltd.	Tianjin	C399
Cycleman E-Vehicle Ltd., Co.	Jiangsu	C400
Dongguan Benling Vehicle Technology Co., Ltd.	Guangdong	C401
Dongguan Honglin Industrial Co., Ltd e Melton Industrial (Dong Guan) Co., Ltd	Guangdong	C402
Eco International Elebike Co., Ltd.	Jiangsu	C403
Everest International Industries Ltd.	Jiangsu	C404
Foshan Lano Bike Co., Ltd.	Guangdong	C405
Foshan Zenith Sports Co., Ltd.	Guangdong	C406
Geoby Advance Technology Co., Ltd.	Jiangsu	C407
Guangdong Commercial Trading Imp. & Exp. Corp., Ltd.	Guangdong	C408
Guangdong Shunde Junhao Science & Technology Development Co., Ltd.	Guangdong	C409
Guangzhou Symbol Bicycle Co., Ltd.	Guangzhou	C410
Hangzhou Fanzhou Technology Co., Ltd.	Zhejiang	C411
Hangzhou Morakot E-Bike Manufacture Co., Ltd.	Zhejiang	C412
Hangzhou TOP Mechanical And Electrical Technology, Co. Ltd.	Zhejiang	C413
Hua Chin Bicycle & Fitness (H.Z.) Co., Ltd.	Guangdong	C414
Jiangsu Imi Electric Vehicle Technology Co., Ltd.	Jiangsu	C415



Nome della società	Provincia	Codice addizionale TARIC
Jiangsu Lvneng Electrical Bicycle Technology Co., Ltd.	Jiangsu	C416
Jiangsu Stareyes Bicycle Industrial Co., Ltd.	Jiangsu	C417
Jiaxing Onway Ev Tech Co., Ltd.	Zhejiang	C418
Jinhua Enjoycare Motive Technology Co., Ltd.	Zhejiang	C419
Jinhua Feirui Vehicle Co., Ltd.	Zhejiang	C420
Jinhua Jobo Technology Co., Ltd.	Zhejiang	C421
Jinhua Suntide Vehicle Co., Ltd.	Zhejiang	C422
Jinhua Yifei Electric Science And Technology Co., Ltd.	Zhejiang	C423
Jinhua Zodin E-Vehicle Co., Ltd.	Zhejiang	C424
Kenstone Metal (Kunshan) Co., Ltd.	Jiangsu	C425
Komda Industrial (Dongguan) Co., Ltd.	Guangdong	C426
Kunshan Sevenone Cycle Co., Ltd.	Jiangsu	C427
Nanjing Jincheng Machinery Co., Ltd.	Jiangsu	C428
Nantong Tianyuan Automatic Vehicle Co., Ltd.	Jiangsu	C429
Ningbo Bestar Co., Ltd.	Zhejiang	C430
Ningbo Lvkang Vehicle Co., Ltd.	Zhejiang	C431
Ningbo Nanyang Vehicle Co., Ltd.	Zhejiang	C432
Ningbo Oner Bike Co., Ltd.	Zhejiang	C433
Ningbo Pugonying Vehicle Technology Co., Ltd.	Zhejiang	C434
Ningbo Roadsan New Energy Technology Co., Ltd.	Zhejiang	C435
Ningbo Shenchima Vehicle Industry Co., Ltd.	Zhejiang	C436
Ningbo Zixin Bicycle Industry Co., Ltd.	Zhejiang	C437
Pronordic E-Bikes Limited Company	Jiangsu	C438
Shandong Eco Friendly Technology Co., Ltd.	Shandong	C439
Shanghai Promising Int'l Trade & Logistics Co., Ltd.	Shanghai	C440
Shenzhen SanDin Cycle Co., Ltd.	Guangdong	C441
Shenzhen Shenling Car Co., Ltd.	Guangdong	C442
Sino Lithium (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd.	Jiangsu	C443
Skyland Sport Tech Co., Ltd.	Tianjin	C444
Suzhou Dynavolt Intelligent Vehicle Technology Co., Ltd.	Jiangsu	C445
Suzhou Guoxin Group Fengyuan Imp & Exp. Co., Ltd.	Jiangsu	C446
Suzhou Joydeer E-Bicycle Co., Ltd.	Jiangsu	C447
Taioku Manufacturing (Jiangsu) Co., Ltd.	Jiangsu	C448



Nome della società	Provincia	Codice addizionale TARIC
Tianjin Luodeshengda Bicycle Co., Ltd.	Tianjin	C449
Tianjin Upland Bicycle Co., Ltd.	Tianjin	C450
Tianjin Anbike Electric Bicycle Co., Ltd.	Tianjin	C451
Ubchoice Co., Ltd.	Guangdong	C452
Universal Cycle Corporation (Guang Zhou)	Guangdong	C453
Wettsen Corporation	Shandong	C454
Wuxi Bashan E-Vehicle Co., Ltd.	Jiangsu	C455
Wuxi Merry Ebike Co., Ltd.	Jiangsu	C456
Wuxi METUO Vehicle Co., Ltd.	Jiangsu	C457
Wuxi Shengda Bicycle Co., Ltd.	Jiangsu	C458
Wuxi United Mobility Technology Inc	Jiangsu	C459
Wuyi Simino Industry & Trade Co., Ltd.	Zhejiang	C460
Wuyi Yuema Leisure Articles Co., Ltd.	Zhejiang	C461
Xiangjin (Tianjin) Cycle Co., Ltd.	Tianjin	C462
Yadea Technology Group Co., Ltd.	Jiangsu	C463
Yong Qi (China) Bicycle Industrial Corp	Jiangsu	C464
Yongkang Aijiu Industry & Trade Co., Ltd.	Zhejiang	C465
Yongkang Juxiang Vehicle Co, Ltd.	Zhejiang	C466
Yongkang Lohas Vehicle Co., Ltd.	Zhejiang	C467
Yongkang Mars Vehicle Co., Ltd.	Zhejiang	C468
Zhejiang Apollo Motorcycle Manufacturer Co., Ltd.	Zhejiang	C469
Zhejiang Baoguilai Vehicle Co., Ltd.	Zhejiang	C470
Zhejiang Enze Vehicle Co., Ltd.	Zhejiang	C471
Zhejiang Goccia Electric Technology Co., Ltd.	Zhejiang	C472
Zhejiang Jsl Vehicle Co., Ltd.	Zhejiang	C473
Zhejiang Kaiyi New Material Technology Co., Ltd.	Zhejiang	C474
Zhejiang Lianmei Industrial Co., Ltd.	Zhejiang	C475
Zhejiang Luyuan Electric Vehicle Co., Ltd.	Zhejiang	C476
Zhejiang Tuer Vehicle Industry Co., Ltd.	Zhejiang	C477
Zhejiang Xingyue Vehicle Co., Ltd., Zhejiang Xingyue Overfly Electric Vehicle Co., Ltd. e Zhejiang Xingyue Electric Vehicle Co., Ltd.	Zhejiang	C478
Zhongshan Qiangli Electronics Factory	Guangdong	C479
Zhongxin Power (Tianjin) Bicycle Co., Ltd.	Tianjin	C480



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1013 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 2018****che istituisce misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015 ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 5 e 7,visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 4,

sentito il comitato per le misure di salvaguardia istituito rispettivamente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478 e dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755,

considerando quanto segue:

I. CONTESTO

- (1) Il 26 marzo 2018 la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso di apertura di un'inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di 26 categorie di prodotti di acciaio (2018/C 111/10) ⁽³⁾. La Commissione ha deciso di aprire l'inchiesta perché vi sono sufficienti elementi di prova che le importazioni di questi prodotti possano causare o minacciare di causare un grave pregiudizio ai produttori dell'Unione interessati.
- (2) Il 28 giugno la Commissione ha inoltre pubblicato un avviso con il quale estendeva l'inchiesta ad altre due categorie di prodotti ⁽⁴⁾.
- (3) Le informazioni a disposizione della Commissione provenienti dall'attuale meccanismo di vigilanza preventiva sull'acciaio ⁽⁵⁾ e da fonti interne all'industria dell'Unione mostravano che la tendenza alla crescita delle importazioni di queste categorie di prodotti, e le pericolose condizioni economiche e commerciali prevalenti, tra cui la situazione dell'industria siderurgica dell'Unione, giustificavano un esame approfondito.
- (4) Inoltre, alla luce delle misure nei confronti delle importazioni di acciaio adottate dagli Stati Uniti d'America («Stati Uniti») a norma della sezione 232 della legge per l'espansione degli scambi (Trade Expansion Act) del 1962 («Sezione 232»), sussisteva un elevato rischio di ulteriore incremento delle importazioni conseguente alla diversione degli scambi.
- (5) In un contesto di persistenti sovraccapacità mondiali, queste circostanze possono mettere a repentaglio l'industria siderurgica dell'Unione, che è ancora vulnerabile a un probabile imminente aumento delle importazioni e che sta ancora recuperando il danno causato da pratiche commerciali sleali adottate di recente in diversi parti del mondo sui prodotti siderurgici.
- (6) L'11 aprile 2018 la Commissione ha pubblicato una «nota al fascicolo» che presentava importanti statistiche sulle importazioni e gli indicatori disponibili sul pregiudizio. In relazione a questa «nota al fascicolo», la Commissione ha ricevuto 41 contributi da paesi terzi, associazioni nazionali e singole imprese siderurgiche.
- (7) Diverse parti interessate hanno lamentato che la Commissione non abbia presentato in modo adeguato e puntuale gli elementi di prova sui quali si è fondata l'apertura dell'inchiesta di salvaguardia. A loro giudizio, questa omissione non ha consentito alle parti interessate di esercitare a pieno i propri diritti di difesa. Più precisamente, diverse parti interessate hanno lamentato che la «nota al fascicolo» resa disponibile l'11 aprile 2018 non presentava dati sulle vendite dell'Unione, sulle esportazioni dell'Unione, sui consumi dell'Unione né sulla produzione totale dell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 83 del 27.3.2015, pag. 16.⁽²⁾ GUL 123 del 19.5.2015, pag. 33.⁽³⁾ GU C 111 del 26.3.2018, pag. 29.⁽⁴⁾ GU C 225 del 28.6.2018, pag. 54.⁽⁵⁾ Le misure di sorveglianza preventiva sono state adottate nell'aprile 2018 con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 della Commissione, del 28 aprile 2016, che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi (GUL 115 del 29.4.2016, pag. 37).

- (8) Contrariamente a queste affermazioni, la «nota al fascicolo» conteneva in realtà dati sulle vendite dell'Unione, sui consumi dell'Unione e sulla produzione totale dell'Unione. Inoltre la Commissione ritiene che i principali elementi e dati disponibili siano stati adeguatamente riepilogati sia nell'avviso di apertura dell'inchiesta pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sia nell'avviso di inchiesta inviato all'OMC ai sensi dell'articolo 12.1(a) dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia.
- (9) La Commissione ritiene quindi di aver assolto il proprio obbligo legale di proteggere adeguatamente il diritto di difesa dei soggetti interessati. In ogni caso, le parti interessate hanno comunque la possibilità di esercitare i propri diritti nella restante parte dell'inchiesta.
- (10) Al fine di ottenere le informazioni necessarie a eseguire una valutazione approfondita, la Commissione ha inviato dei questionari ai produttori noti dell'UE e a tutti i produttori esportatori, importatori e utilizzatori dei prodotti oggetto dell'inchiesta che ne abbiano fatto richiesta entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Questi soggetti, insieme ai paesi terzi, sono stati anche invitati a presentare un proprio contributo. La Commissione ha ricevuto 222 risposte ai questionari e 74 contributi.

II. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE O DIRETTAMENTE CONCORRENTE

- (11) La Commissione ha aperto l'inchiesta di salvaguardia su 26 categorie di prodotti siderurgici importate nell'UE e il 28 giugno ha esteso l'ambito della stessa a 2 ulteriori categorie di prodotti per mezzo di un avviso modificativo dell'avviso di apertura ⁽¹⁾. Le 28 categorie di prodotti («il prodotto in esame» o le «categorie di prodotti in esame») rientrano tutte nel meccanismo di vigilanza sull'acciaio introdotto dalla Commissione nel maggio 2016. Sono anche soggette alle misure tariffarie statunitensi ai sensi della Sezione 232. Le categorie di prodotti in esame, unitamente ai codici NC con cui sono attualmente classificate, sono elencate nell'allegato I.
- (12) In questa valutazione preliminare, la Commissione rileva che le 28 categorie di prodotti fabbricati da produttori dell'Unione (di seguito «il prodotto simile» o «le categorie di prodotti simili») sono simili o direttamente concorrenti delle categorie di prodotti in esame. I prodotti fabbricati nell'Unione e i prodotti importati in esame presentano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche fondamentali; presentano gli stessi utilizzi e le informazioni sul prezzo e sulla qualità che li riguardano sono facilmente disponibili; sono anche venduti attraverso canali simili o identici a clienti che li acquistano o possono acquistarli da esportatori interni e da esportatori esteri, in alternativa. Pertanto vi è una serrata concorrenza tra le categorie di prodotti in esame e quelle fabbricate da produttori dell'Unione nelle corrispondenti categorie.
- (13) La Commissione ha anche rilevato in questa analisi preliminare che vi è una stretta correlazione e una forte concorrenza tra prodotti classificati in diverse categorie e anche tra prodotti a differenti livelli di produzione all'interno di determinate categorie, dato che alcune categorie contengono la principale materia prima o il principale fattore di produzione per fabbricare altri prodotti di altre categorie di prodotti.
- (14) Alcuni esempi illustrano questa interrelazione e concorrenza all'interno e tra le categorie di prodotti. Ad esempio i nastri laminati a caldo vengono prodotti da bramme e arrotolati in bobine oppure prodotti in forma piana su laminatori a quarto. Tagliando i nastri a lunghezza si ottengono i fogli. I nastri stretti vengono prodotti direttamente oppure tagliando il nastro laminato a caldo. I prodotti laminati a caldo vengono anche usati nella produzione di tubi per il settore petrolchimico mentre i prodotti laminati a freddo vengono successivamente utilizzati da produttori di tubi saldati. Gran parte del nastro d'acciaio laminato a caldo viene quindi lavorata ulteriormente per produrre nastri laminati a freddo, che sono più sottili e presentano una finitura superficiale migliore. Una parte significativa dei prodotti laminati a freddo viene rivestita in metallo, con stagno o cromo per il settore dei contenitori, oppure con zinco ⁽²⁾.
- (15) Molti produttori nell'Unione europea sono attivi nella produzione della maggior parte dei prodotti citati in precedenza. Ad esempio Arcelor Mittal non produce unicamente fogli e nastri laminati a caldo e a freddo ma esegue anche il rivestimento di diversi prodotti siderurgici e produce lamiera. Analogamente imprese come Voest Alpine e Tata Steel producono fogli e nastri laminati a caldo e a freddo e anche i prodotti siderurgici rivestiti da essi ricavati.
- (16) Inoltre, per effetto di questo livello di interrelazione, la pressione competitiva può essere spostata facilmente da un prodotto a un altro. Ad esempio, se vengono istituite misure di protezione commerciale su un prodotto, ad esempio le bobine d'acciaio, quel prodotto può essere sottoposto a ulteriore trasformazione nello stesso paese ed esportato sotto una forma differente per evitare le misure aggiuntive e competere comunque con i prodotti domestici. Non è nemmeno escluso che paesi terzi importino parte di questi prodotti a basso costo e li trasformino prima di riesportarli nell'Unione.

⁽¹⁾ GU C 225 del 28.6.2018, pag. 54.

⁽²⁾ Causa n. COMP/ECSC.1351 Usinor/Arbed/Aceralia e causa n. COMP/M.4137, Mittal/Arcelor.



- (17) Date queste interrelazioni e interconnessioni, e poiché (come verrà meglio illustrato più avanti) la possibile diversione degli scambi che potrebbe derivare dalle misure adottate ai sensi della Sezione 232 degli Stati Uniti vale per tutte le categorie di prodotti, dato che queste misure si applicano orizzontalmente a tutti i prodotti siderurgici, senza distinzione di forma, dimensioni o composizione, l'analisi ai fini della determinazione provvisoria è stata eseguita sia complessivamente per tutte le 28 categorie di prodotti, come i prodotti in esame (ossia acciaio in diverse forme) sia singolarmente per ogni categoria di prodotto ⁽¹⁾.

III. I PRODUTTORI DELL'UNIONE

- (18) La maggior parte dei produttori dell'Unione fa parte dell'Associazione europea della siderurgia («Eurofer») oppure, per quanto riguarda i tubi, della European Steel Tube Association («ESTA»). Queste due associazioni settoriali rappresentano oltre il 95 % della produzione di acciaio dell'Unione. I loro membri hanno sede in quasi tutti gli Stati membri.
- (19) Per conto dei loro associati, queste associazioni settoriali hanno informato la Commissione che accolgono con favore l'apertura dell'inchiesta di salvaguardia, nonché l'adozione di misure che contrastino anche la diversione degli scambi conseguente alle misure adottate ai sensi della Sezione 232 che perturbano gravemente il mercato siderurgico, che non si è ancora pienamente ripreso dalla crisi dell'acciaio.

IV. INCREMENTO DELLE IMPORTAZIONI


- (20) Sulla base delle informazioni provenienti da Eurostat, dal precedente meccanismo di vigilanza dell'acciaio, e dalle informazioni presentate dall'industria dell'Unione, la Commissione ha eseguito un'analisi preliminare dell'aumento delle importazioni dei prodotti in esame nel periodo 2013-2017. Per confermare la recente crescita delle importazioni, la Commissione ha anche esaminato l'andamento delle importazioni nel primo trimestre del 2018.
- (21) Le importazioni totali dei prodotti in esame hanno avuto la seguente evoluzione:

	2013	2014	2015	2016	2017
importazioni (in migliaia di tonnellate)	18 861	22 437	27 164	29 778	30 573
indice 2013 = 100	100	119	144	158	162
quote di mercato	12,7 %	14,4 %	16,9 %	17,9 %	18,0 %

Fonte: Eurostat

- (22) In generale, nel periodo 2013-2017 le importazioni dei 28 prodotti in esame sono complessivamente aumentate in termini assoluti del 62 %. L'aumento delle importazioni è stato marcato soprattutto fino al 2016. Successivamente, le importazioni hanno continuato ad aumentare confermandosi a livelli molto elevati.
- (23) Le importazioni della maggior parte delle singole categorie di prodotti rientranti nell'inchiesta hanno anche mostrato un aumento in termini assoluti negli ultimi cinque anni. Ad esempio, le importazioni delle maggiori categorie in termini di importazioni (categorie di prodotti 1, 4 e 7) sono aumentate rispettivamente del 45 %, 168 % e 78 %.
- (24) Non è stata invece registrata una crescita per 5 categorie di prodotti, nello specifico i prodotti 10, 11, 19, 24 e 27. La Commissione ritiene quindi che queste categorie di prodotti debbano essere escluse in questa fase dal campo di applicazione delle misure provvisorie. La Commissione si riserva comunque il diritto di includere queste 5 categorie di prodotti nel campo di applicazione delle misure definitive e a tale scopo continuerà a monitorare le importazioni in queste categorie. L'evoluzione delle importazioni per ogni categoria di prodotti è presentata nell'allegato II.
- (25) Oltre all'esclusione, in questa fase, delle categorie di prodotti indicate sopra, la Commissione ha anche valutato l'esclusione di alcuni paesi dal campo di applicazione delle misure, coerentemente con le conclusioni espresse nel considerando 121. Pertanto la Commissione ha esaminato l'andamento delle importazioni dopo aver escluso le importazioni di queste categorie di prodotti dai paesi suindicati dalla restante parte della sua analisi preliminare.

⁽¹⁾ In particolare si vedano la sezione IV e la sezione VI 1 e 2.



- (26) Alla luce di ciò, le importazioni dei prodotti interessati da questa determinazione preliminare hanno avuto la seguente evoluzione:

	2013	2014	2015	2016	2017
importazioni (in migliaia di tonnellate)	17 367	20 764	25 556	28 174	29 122
indice 2013 = 100	100	120	147	162	168
quote di mercato	12,1 %	13,8 %	16,5 %	17,5 %	17,8 %

Fonte: Eurostat


- (27) In termini assoluti le importazioni sono aumentate del 68 % nel periodo 2013-2017, con un incremento delle quote di mercato dal 12,1 % al 17,80 %. L'aumento più significativo è avvenuto nel periodo 2013-2016, ma le importazioni hanno continuato ad aumentare e a mantenersi a livelli elevati anche nel 2017.
- (28) La tendenza all'aumento delle importazioni prosegue anche nel 2018. Confrontando il primo trimestre 2018 con il primo trimestre del 2017, l'aumento complessivo delle importazioni è pari al 10 %. Per 9 categorie di prodotti, l'aumento è maggiore del 20 % mentre per una di queste categorie (la categoria 13) l'aumento è superiore al 100 %. Per di più, questo incremento si è prodotto anche prima dell'entrata in vigore delle misure adottate ai sensi della Sezione 232.
- (29) La Commissione conclude quindi che vi è stato un improvviso, repentino e significativo aumento delle importazioni in termini assoluti per le 23 categorie di prodotti. Inoltre, l'aumento delle importazioni continua anche nel primo trimestre 2018, e si prevede che sarà ancora più significativo alla luce della prevista diversione degli scambi conseguente alle misure adottate ai sensi della Sezione 232.

V. EVOLUZIONI IMPREVISTE

- (30) La Commissione ha stabilito in via preliminare che il summenzionato aumento delle importazioni di prodotti siderurgici nell'Unione è stato il risultato di sviluppi impreveduti che hanno origine in diversi fattori che creano e aggravano gli squilibri nel commercio internazionale dei prodotti in esame.
- (31) In primo luogo, la capacità globale nominale di produzione di acciaio è più che raddoppiata dal 2000, passando da 1,05 miliardi di tonnellate nel 2000 a 2,29 miliardi di tonnellate nel 2016, rimanendo a un livello molto alto anche nel 2017 (2,27 miliardi di tonnellate) ⁽¹⁾. Inoltre, la produzione globale reale di acciaio nel 2016 (1,6 miliardi di tonnellate) era ancora di 100 milioni di tonnellate maggiore rispetto alla domanda globale (1,5 miliardi di tonnellate). Per questo motivo, negli ultimi anni si è registrato un divario importante tra la capacità mondiale nominale e la produzione, e tra la produzione e la domanda, che ha generato una sovraccapacità senza precedenti nel mercato mondiale dell'acciaio, che persiste nonostante le misure adottate per contenerla. Inoltre, guardando in prospettiva, se la produzione globale del 2017 è cresciuta di oltre il 5 % grazie alla ripresa economica, la domanda globale di acciaio nel 2018 crescerà solo moderatamente, con un ulteriore rallentamento nel 2019, secondo le previsioni. Nel 2017 vi sono stati segnali di ripresa, ma permangono importanti rischi.
- (32) Le imprese siderurgiche continuano a essere vulnerabili dal punto di vista finanziario perché, come indicato in precedenza, sussistono squilibri strutturali nel settore siderurgico. Gli squilibri sono accentuati da sovvenzioni distorsive e da misure di sostegno statale ⁽²⁾. Data l'importanza dei costi fissi nel settore siderurgico, molti produttori di acciaio, in particolare nei paesi in cui lo Stato distorce il normale funzionamento delle forze di mercato, hanno mantenuto l'utilizzo della capacità a percentuali elevate, inondando i mercati di paesi terzi con prodotti a basso costo che non potevano essere assorbiti dal consumo interno. Questo ha comportato un aumento delle importazioni nell'UE e una depressione generalizzata dei prezzi. Nel 2017 i prezzi delle importazioni erano in genere inferiori rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione, sulla base di un confronto dei prezzi medi per ciascuna categoria di prodotti. Questo confronto dei prezzi medi non rispecchia necessariamente tutte le specificità che possono influenzare la comparabilità, ma rappresenta comunque una buona indicazione del livello generale dei prezzi delle importazioni rispetto ai prezzi dell'Unione. Per 17 categorie di prodotti è stata accertata una sottoquotazione, che si attesta tra l'1,2 % e il 23 %.
- (33) In secondo luogo, questo effetto è stato esacerbato da pratiche di restrizione degli scambi nei mercati di paesi terzi. Infatti, a partire dal 2014/2015, in reazione all'eccessiva offerta di acciaio e alle pratiche distorsive del mercato, diversi paesi hanno iniziato a ricorrere in misura maggiore a strumenti di politica commerciale e di

⁽¹⁾ Cfr. rapporti dell'83° e 84° Comitato OCSE per l'acciaio, disponibili all'indirizzo <http://www.oecd.org/sti/ind/steel.htm>.

⁽²⁾ Come sopra, 83° rapporto.



difesa commerciale nel settore siderurgico con l'obiettivo di proteggere i propri produttori nazionali. Il Messico, il Sudafrica, l'India e la Turchia hanno applicato tariffe alle importazioni, comprese tra il 2,5 % e il 40 %, per una serie di prodotti siderurgici tra cui: acciaio laminato a caldo e a freddo, prodotti piatti di acciaio come i nastri e barre di rinforzo. Questi prodotti sono stati tipicamente importati in quantità crescenti nel periodo in esame. Inoltre alcuni paesi terzi hanno continuato a imporre misure restrittive degli scambi per tutto il 2017: alcuni paesi hanno introdotto prezzi minimi di importazione (India), alcuni hanno istituito norme nazionali obbligatorie per l'acciaio (Indonesia), mentre altri hanno istituito obblighi di preferenza nazionale, anche per gli appalti pubblici (Stati Uniti).

- (34) A ciò va aggiunto il fatto che è andato costantemente aumentando il ricorso a strumenti di difesa commerciale. Sulla base delle statistiche dell'OMC, se nel periodo 2011-2013 ogni anno erano state aperte in media circa 77 indagini sull'acciaio, nel periodo 2015-2016 questa media è salita a 117. A febbraio 2018, gli Stati Uniti avevano in essere 169 dazi antidumping e compensativi sull'acciaio, oltre a 25 indagini in corso che potrebbero portare a un quadro ancora più restrittivo per le importazioni di acciaio verso gli Stati Uniti (*). Dato che gli Stati Uniti sono tra i maggiori paesi importatori di acciaio al mondo (rappresentano circa il 13,1 % delle importazioni mondiali di acciaio nel 2016), l'impatto di questo elevato numero di misure commerciali si è fatto sentire pesantemente in tutto il mondo.
- (35) In terzo luogo, nel contesto di persistente e prevalente sovraccapacità mondiale, data la loro importanza e il loro campo di applicazione, le misure illecite e restrittive adottate ai sensi della Sezione 232 sono suscettibili di causare un rilevante spostamento dei flussi di prodotti siderurgici verso l'Unione. Gli Stati Uniti hanno calcolato che l'istituzione di una singola tariffa trasversale in base alle misure adottate ai sensi della Sezione 232, senza escludere quasi nessun paese, dovrebbe ridurre le importazioni di circa 13 milioni di tonnellate, pari al 7 % del consumo dell'Unione (?). Il mercato dell'Unione è in generale molto interessante per i prodotti siderurgici, sia in termini di domanda sia di prezzi. Alcuni dei principali esportatori verso gli Stati Uniti sono anche tradizionali fornitori di acciaio dell'Unione; non vi è quindi dubbio che questi paesi, insieme ad altri che vedranno la propria produzione ed esportazione interessate dalle misure statunitensi e dal prevedibile effetto a cascata di diversione degli scambi, rivolgeranno le proprie esportazioni verso l'Unione. Anche una diversione parziale dei flussi di scambi di cui sopra verso l'Unione comporterà inevitabilmente una nuova depressione dei prezzi e una sottoquotazione dei prezzi sul mercato dell'UE, deprimendo i prezzi a livelli comparabili a quelli del 2016, con rilevanti ripercussioni negative sulla redditività dell'industria siderurgica dell'Unione. Occorre infine notare che l'ulteriore aumento delle importazioni, suscettibile di causare un ulteriore deterioramento della situazione economica dell'industria siderurgica dell'Unione, potrebbe provenire da paesi attualmente non soggetti a dazi antidumping/compensativi.
- (36) Pertanto, questi imprevisti sviluppi hanno causato e continueranno a causare un netto aumento delle importazioni di acciaio nell'Unione.


VI. MINACCIA DI GRAVE PREGIUDIZIO

1. Situazione complessiva dell'industria siderurgica dell'Unione

- (37) Per poter formulare la sua determinazione preliminare circa la presenza di elementi di prova di un grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio all'industria dell'Unione per i prodotti in esame, la Commissione, come previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2015/478 e dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/755, ha esaminato le tendenze di consumo, produzione, utilizzo della capacità produttiva, vendite, quota di mercato, prezzi, redditività, scorte, rendimento dei capitali investiti (ROCE), flussi di liquidità e occupazione per i prodotti in esame per gli anni dal 2013 al 2017 (in attesa di raccogliere i dati del 2018).
- (38) L'analisi è stata condotta complessivamente e anche individualmente per le 23 categorie di prodotti, e ha evidenziato un aumento dei volumi delle importazioni («i prodotti/le categorie di prodotti in esame»). Come spiegato nella precedente Sezione II, la Commissione ritiene che un'analisi globale e complessiva di questo tipo sia adeguata per questa inchiesta alla luce della situazione di interrelazione, interconnessione e concorrenza tra i diversi prodotti da un punto di vista della domanda e dell'offerta.

(*) Comunicato stampa del segretario statunitense Wilbur Ross, dipartimento del Commercio, <https://www.commerce.gov/news/press-releases/2018/02/secretary-ross-releases-steel-and-aluminum-232-reports-coordination>.

(?) Rapporto del dipartimento del Commercio degli Stati Uniti secondo la Sezione 232, https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/the_effect_of_imports_of_steel_on_the_national_security_-_with_redactions_-_20180111.pdf.



- (39) Guardando alla situazione complessiva, il consumo dell'Unione, le vendite dei produttori dell'Unione e le corrispondenti quote di mercato hanno registrato la seguente evoluzione:

(migliaia di tonnellate)	2013	2014	2015	2016	2017
Consumi	144 908	152 146	157 236	163 100	166 244
<i>indice 2013 = 100</i>	100	105	109	113	115
Vendite interne	125 808	129 261	129 542	132 717	134 542
<i>indice 2013 = 100</i>	100	103	103	105	107
quote di mercato (%)	86,8 %	85,0 %	82,4 %	81,4 %	80,9 %

Fonte: Eurostat e dati dell'industria

- (40) Il consumo dei prodotti oggetto dell'esame è aumentato costantemente in tutti gli anni del periodo 2013-2017, registrando complessivamente un +15 %. Sono cresciute anche le vendite dei produttori dell'Unione, ma in misura notevolmente minore, pari a solo il 7 %. Ne consegue che i produttori dell'Unione non sono stati in grado di trarre beneficio dall'aumento della domanda dell'Unione e hanno perso quote di mercato, passando dall'86,8 % all'80,9 %. Occorre ricordare che nello stesso periodo le importazioni sono aumentate del 68 %.

- (41) Sulla base delle risposte ricevute dai produttori dell'Unione al questionario, la produzione e la capacità di produzione hanno avuto il seguente andamento:

migliaia di tonnellate	2013	2014	2015	2016	2017
Produzione UE	184 912	190 687	192 493	194 369	200 650
<i>indice 2013 = 100</i>	100	103	104	105	109
capacità produttiva	257 331	257 138	258 056	260 171	265 353
<i>indice 2013 = 100</i>	100	100	100	101	103
utilizzo della capacità produttiva (%)	71,9 %	74,2 %	74,6 %	74,7 %	75,6 %

Fonte: dati dell'industria

- (42) La capacità produttiva è aumentata del 3 % nel periodo 2013-2017, meno però della produzione, che è aumentata del 9 %. Pertanto, il tasso di utilizzo della capacità produttiva è aumentato dal 72 % al 76 %.

- (43) Le scorte mantenute dalle imprese che hanno collaborato sono aumentate complessivamente del 20 % nel periodo 2013-2017.

migliaia di tonnellate	2013	2014	2015	2016	2017
Scorte	11 006	11 896	12 391	12 117	13 222
<i>indice 2013 = 100</i>	100	108	113	110	120

Fonte: risposte al questionario

- (44) I prezzi unitari di vendita, la redditività e i flussi di liquidità dei produttori dell'Unione hanno registrato la seguente evoluzione:

	2013	2014	2015	2016	2017
Prezzi di vendita unitari (EUR/tonnellata)	673,5	652,8	616,9	572,9	681,5
<i>indice 2013 = 100</i>	100	97	92	85	101



	2013	2014	2015	2016	2017
Redditività	- 1,0 %	0,9 %	0,9 %	2,2 %	6,2 %
Flussi di liquidità (mio EUR)	3 133	4 975	6 519	5 386	6 141
<i>indice 2013 = 100</i>	100	159	208	172	196

Fonte: risposte al questionario


- (45) Nel periodo 2013-2016 si è registrata una significativa depressione dei prezzi sul mercato dell'Unione: i prezzi unitari di vendita sono diminuiti del 15 %. Occorre ricordare che nello stesso periodo le importazioni sono aumentate significativamente. Il prezzo unitario di vendita medio è però salito nel 2017, tornando a un livello comparabile al 2013. I livelli di redditività sono rimasti in generale molto bassi nel periodo 2013-2016. Nonostante un significativo decremento dei prezzi, nel 2016 il settore dell'Unione è stato comunque in grado di ridurre i costi di produzione in modo da riuscire a generare un piccolo livello di profitto del 2,2 %. Questa situazione è migliorata temporaneamente nel 2017. I prezzi di vendita sono aumentati di quasi il 20 % tra il 2016 e il 2017, tornando ai livelli del 2013. L'industria dell'Unione ha raggiunto un livello di profitto del 6,2 % perché i costi di produzione (materie prime), anche se in aumento, sono rimasti inferiori rispetto al 2013. La posizione complessiva dell'industria dell'Unione in termini di flussi di liquidità è aumentata di circa il 60 %.
- (46) In termini di occupazione, nel quinquennio i produttori dell'Unione delle categorie di prodotti in esame hanno perso quasi 10 000 posti di lavoro.

	2013	2014	2015	2016	2017
occupazione (ETP)	189 265	183 470	182 136	182 162	181 303
<i>indice 2013 = 100</i>	100	97	96	96	96

Fonte: risposte al questionario

2. Situazione a livello di singole categorie di prodotti

- (47) In aggiunta all'analisi complessiva della situazione per i prodotti in esame in generale, che a giudizio della Commissione è il punto di vista corretto per valutare la necessità di misure di salvaguardia in questa inchiesta, la Commissione ha valutato anche la situazione a livello delle singole categorie di prodotti, per confermare le tendenze di cui sopra a livello disaggregato.
- (48) Guardando alle singole categorie di prodotti, la situazione è più contrastata, ma sostanzialmente conferma le stesse tendenze. Gli indicatori economici individuali e per categorie di prodotti sono presentati nell'allegato III.
- (49) Il consumo dell'Unione per tutte le categorie di prodotti, eccetto due, è aumentato nell'arco del quinquennio. Se l'aumento è rimasto modesto per alcuni singoli prodotti, con un aumento minimo del 2 %, è stato molto più marcato per altri, con un aumento massimo del 169 %.
- (50) I volumi di vendita sono stati generalmente stabili nel periodo 2013-2017 o in alcuni casi in leggero aumento ma, eccetto che per tre categorie di prodotti, non hanno avuto una crescita pari ai consumi dell'UE. Pertanto nel quinquennio in esame per tutti i prodotti, tranne 3, si è registrato un calo delle quote di mercato.
- (51) In generale livelli della produzione sono aumentati per 18 dei 23 singoli prodotti, così come i tassi di utilizzo della capacità produttiva.
- (52) In termini di prezzi, si è registrato un decremento significativo per ogni prodotto (eccetto che per un prodotto che è stato interessato da dazi antidumping sotto forma di prezzo minimo all'importazione) nel periodo 2013-2016. Nel 2017 i prezzi si sono ripresi, grazie a un generalizzato recupero del mercato siderurgico, ma anche per effetto di diverse misure di difesa commerciale nei confronti delle prassi di tariffazione sleale e le importazioni sussidiate. Per 16 prodotti il livello dei prezzi del 2017 è rimasto inferiore rispetto al 2013. Occorre osservare che i livelli dei prezzi di importazione medi sono stati quasi sistematicamente inferiori ai prezzi dell'Unione in tutti gli anni e per tutte le categorie di prodotti.
- (53) Dal lato della redditività, tutte le categorie di prodotti sono state vendute in perdita o con un utile notevolmente ridotto fino al 2016. Solo 7 prodotti sono stati in grado di recuperare fino a un livello di profitto superiore al 6 % nel 2017. Questi prodotti sono significativi in termini di volumi di produzione dell'UE e sei di essi sono




attualmente oggetto di misure (recenti) antidumping o compensative. Si osservi che queste misure interessano solo alcuni paesi di origine. Tutti gli altri prodotti sono rimasti o in perdita (3 prodotti) o solo vicini al punto di pareggio (13 prodotti). Si ritiene che un livello di redditività inferiore al 6 % non sia sufficiente a coprire gli investimenti necessari per sostenere l'attività dato che, nella maggior parte delle inchieste recenti, la Commissione ha usato un livello di redditività intorno all'8 % come valore sufficiente a coprire gli investimenti nel settore. Per quanto riguarda i flussi di liquidità, per la metà dei prodotti tali flussi sono peggiorati nel 2013-2017 mentre per 6 prodotti sono stati anche negativi nel 2017. Il rendimento dei capitali investiti (ROCE) è rimasto basso nel periodo 2013-2016, ma successivamente è migliorato per gran parte delle categorie di prodotti, anche se per 5 prodotti il ROCE era ancora negativo nel 2017.

- (54) In termini di scorte, esse sono aumentate per 17 categorie di prodotti. Solo le scorte di 5 categorie di prodotti sono diminuite, mentre per una categoria di prodotti sono rimaste invariate nel periodo in esame.
- (55) L'analisi che precede corrobora la tesi che la situazione dell'industria siderurgica dell'Unione è peggiorata significativamente nel periodo 2013-2016. Il deterioramento si è manifestato in un calo delle quote di mercato e da una significativa depressione dei prezzi, che ha impedito all'industria di beneficiare dei costi più bassi delle materie prime. Queste tendenze sono rilevabili sia a livello generale sia di singolo prodotto. La situazione è parzialmente migliorata nel 2017. Anche se molte categorie di prodotti si trovano ancora sotto un livello di redditività sostenibile, alcune hanno registrato dei miglioramenti, molto probabilmente per effetto della recente istituzione di misure antidumping e antisovvenzioni. Complessivamente, e per le singole categorie di prodotti, si ritiene quindi che l'industria dell'Unione si trovi ancora in una situazione fragile e che sia vulnerabile a un ulteriore aumento delle importazioni, in particolare se le importazioni provenienti da paesi oggetto di misure di difesa commerciale verranno sostituite da altre importazioni sviate dal mercato statunitense in conseguenza dei provvedimenti adottati ai sensi della Sezione 232.
- (56) È questo ad esempio il caso tipico delle categorie di prodotti 1, 2 e 4, importanti in termini di domanda dell'Unione ma anche perché queste categorie di prodotti (in particolare le categorie 1 e 2) vengono usate come materie prime per produrre altri prodotti siderurgici. Per le categorie di prodotti 1, 2 e 4, la situazione finanziaria era negativa nel 2016, ma è diventata positiva nel 2017 a seguito dell'istituzione di misure antidumping e antisovvenzioni nei confronti di diversi paesi tra cui Cina e Russia. Le importazioni provenienti da questi paesi sono state però di recente parzialmente sostituite dalle importazioni provenienti da India, Corea e Turchia, questi ultimi due fornitori importanti anche degli Stati Uniti. Nel primo trimestre 2018, quindi prima dell'istituzione delle misure negli Stati Uniti, le importazioni dell'Unione erano già aumentate per la categoria 1 di prodotti rispetto al primo trimestre 2017, principalmente per effetto delle importazioni dalla Turchia.
- (57) È probabile che un ulteriore aumento delle importazioni di acciaio nell'Unione impedisca alla sua industria, che non si è ancora ripresa totalmente, di beneficiare dell'effetto positivo delle recenti misure di difesa commerciale.

3. Minaccia di grave pregiudizio

- (58) Nella sua comunicazione sull'acciaio del marzo 2016 ⁽¹⁾, la Commissione era giunta alla conclusione che l'industria siderurgica unionale stesse affrontando diverse gravi sfide, alimentate dalla sovraccapacità globale, da un aumento vertiginoso delle esportazioni globali e da un'ondata senza precedenti di prassi commerciali sleali.
- (59) Parallelamente, per rimediare al pregiudizio causato dalle importazioni sleali, l'Unione ha istituito diverse misure antidumping e antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di prodotti siderurgici. Attualmente sono attive in totale non meno di 19 misure antidumping o antisovvenzioni nei confronti di prodotti importati in modo sleale da vari paesi appartenenti a 14 categorie oggetto dell'inchiesta. Nel periodo dell'inchiesta, ossia il 2013-2017, 13 nuove inchieste hanno accertato che l'industria siderurgica dell'UE stava subendo (o in un caso vi era la minaccia che subisse) un pregiudizio grave causato dalle prassi commerciali sleali.
- (60) Come osservato nel considerando 55, l'industria dell'Unione è ancora fragile e vulnerabile a un ulteriore aumento delle importazioni. La recente decisione degli Stati Uniti di non escludere le esportazioni provenienti dall'UE dal campo di applicazione delle misure adottate ai sensi della Sezione 232 probabilmente ridurrà la capacità dei produttori dell'Unione di esportare i propri prodotti negli Stati Uniti, rendendo ancora più fragile la loro situazione.
- (61) Le importazioni di acciaio sono aumentate significativamente, rimanendo a livelli elevati nel 2017. L'ulteriore aumento delle importazioni nel 2018, in particolare da paesi o esportatori non soggetti a misure di difesa commerciale, potrebbe impedire all'industria di riprendersi totalmente e di beneficiare di queste misure. L'industria siderurgica dell'Unione è considerata infatti ancora vulnerabile a ulteriori incrementi delle importazioni.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti: «Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa», COM(2016)155 final, 16.3.2016.



- (62) In assenza di misure di salvaguardia provvisorie, è probabile che nel futuro prossimo questa situazione evolva in un concreto pregiudizio grave.
- (63) Alla luce di ciò, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/478 e dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755, la Commissione ha esaminato il tasso di incremento delle esportazioni verso l'Unione e la probabilità che la capacità disponibile sia destinata all'Unione.
- (64) In primo luogo, come concluso sopra, le importazioni nell'Unione sono aumentate in modo sostanziale nel periodo 2013-2017, complessivamente del 68 %. Anche se l'aumento è stato marcato soprattutto fino al 2016, le importazioni hanno continuato ad aumentare nel periodo successivo, benché a un ritmo minore. Come evidenziato nei considerando 37 e 82 relativamente alle circostanze critiche, nel primo trimestre del 2018 le importazioni sono aumentate significativamente, di quasi il 10 %. La percentuale di aumento delle importazioni è quindi significativa.
- (65) In secondo luogo, in una situazione di sovraccapacità complessiva in diversi paesi, si prevede che le misure restrittive statunitensi adottate ai sensi della Sezione 232 causeranno una diversione degli scambi di prodotti siderurgici verso l'Unione, data la loro portata e ampiezza.
- (66) Gli Stati Uniti hanno annunciato l'intenzione di ridurre le importazioni di circa 13 milioni di tonnellate e, pertanto, hanno istituito a marzo 2018 un ulteriore dazio del 25 % sull'importazione di un elevatissimo numero di prodotti siderurgici. I volumi di acciaio che non verranno più esportati negli Stati Uniti verranno inevitabilmente sviati verso altri paesi terzi.
- (67) Alcuni dei principali esportatori verso gli Stati Uniti riforniscono tradizionalmente di acciaio anche l'Unione. È più che probabile che molti di questi paesi, così come altri, vorranno dirigere le loro esportazioni verso l'Unione. In generale il mercato dei prodotti siderurgici dell'Unione è effettivamente interessante, sia in termini di domanda sia di prezzi. Infatti, dopo la Cina, ma prima degli Stati Uniti, l'UE è uno dei maggiori mercati dell'acciaio, dove negli ultimi anni è cresciuta la domanda e i prezzi si sono ripresi.
- (68) In questo contesto, un aumento significativo dell'offerta sul mercato dell'Unione dovuto a un afflusso di importazioni comporterà una pressione generalizzata al ribasso dei prezzi, portandoli a livelli comparabili a quelli del 2016, con conseguenze negative significative sulla redditività dell'industria siderurgica dell'Unione.

4. Conclusioni

- (69) In queste circostanze, e alla luce di quanto esposto sopra, la conclusione preliminare a cui si è giunti è che, benché l'industria siderurgica dell'Unione si sia parzialmente ripresa per alcune categorie di prodotti nel 2017, in particolare grazie a misure di difesa commerciale, per la gran parte delle categorie di prodotti in esame la situazione finanziaria rimane ancora ben al di sotto di livelli sostenibili, fatto che rende l'industria dell'Unione vulnerabile in caso di ulteriore incremento delle importazioni. Pertanto la Commissione conclude che l'industria siderurgica dell'Unione si trova in una situazione di minaccia di grave pregiudizio per le 23 categorie di prodotti in esame.

VII. NESSO CAUSALE

1. Incremento delle importazioni

- (70) La Commissione ha determinato in via preliminare che sussiste un nesso causale tra l'aumento delle importazioni del prodotto in esame da una parte e la minaccia di grave pregiudizio dall'altra, sulla scorta degli elementi che seguono.
- (71) Si ricorda in primo luogo che i prodotti fabbricati da produttori dell'Unione sono simili ai prodotti in esame o direttamente concorrenti. Hanno le stesse caratteristiche fondamentali, gli stessi utilizzi e vengono venduti attraverso canali di vendita simili o identici, e sono in forte concorrenza sul prezzo.
- (72) Come spiegato nelle Sezioni IV e VI, i produttori dell'Unione hanno sofferto in termini di perdita di quote di mercato e di significativa pressione sui prezzi, la cui conseguenza è stata un livello di profitto non sostenibile. Per alcuni prodotti, anche se i produttori si sono ripresi, il grave pregiudizio sembra imminente.
- (73) Nel periodo 2013-2017, le importazioni dei prodotti in esame sono aumentate significativamente e hanno eroso quote di mercato dell'Unione in virtù di livelli dei prezzi inferiori a quelli praticati dai produttori dell'Unione. Infatti, la quota di mercato delle importazioni è cresciuta complessivamente dal 12,2 % al 17,6 %, con i prezzi delle importazioni che sono rimasti sistematicamente inferiori ai prezzi di vendita nell'Unione per ciascun singolo prodotto.



- (74) Il nesso causale tra l'aumento delle importazioni e la situazione dei produttori dell'Unione è stato particolarmente evidente nel periodo 2013-2016, quando si è registrato un picco delle importazioni a basso costo (+ 62 %) e i prezzi dei produttori dell'UE sono scesi del 15 %. Per la categoria 13, il decremento dei prezzi è stato addirittura del 20 %, mentre per le categorie 1 e 3 si è attestato rispettivamente a 19 % e 18 %. In conseguenza di ciò, i produttori dei prodotti simili nell'Unione si sono trovati in perdita oppure di poco sopra al punto di pareggio. Nell'anno 2017 le importazioni sono rimaste elevate e hanno continuato a sottoquotare i prezzi, nonostante un aumento generalizzato dei prezzi. I prezzi nell'UE sono saliti, ma non a sufficienza per alcuni prodotti, che vengono ancora venduti in perdita o con scarso profitto.
- (75) Anche se per alcune categorie di prodotti il profitto si è ripreso, la situazione rimane vulnerabile. Infatti, alla luce dell'andamento degli anni precedenti, queste categorie di prodotti sono particolarmente sensibili alla pressione dei prezzi e l'eventuale ulteriore aumento delle importazioni a bassi prezzi avrebbe ripercussioni negative significative sulla loro situazione.
- (76) In questo contesto si ritiene che le misure restrittive adottate dagli Stati Uniti ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act, data la loro portata ed estensione, probabilmente causeranno a breve un grave pregiudizio ai produttori dell'Unione.
- (77) La Commissione conclude quindi provvisoriamente che, in relazione alle 23 categorie di prodotti in esame, sussiste un nesso causale tra l'aumento delle importazioni, la pressione sul prezzo del mercato dell'acciaio nell'Unione e la minaccia di un grave pregiudizio per i produttori dell'Unione.

2. Altri fattori noti

- (78) Al fine di accertarsi che il grave pregiudizio non sia attribuibile a fattori diversi dall'incremento delle importazioni, la Commissione ha eseguito un'analisi preliminare per stabilire se gli altri fattori possano aver contribuito al grave pregiudizio subito dai produttori dell'Unione.
- (79) Si è riscontrato che un contributo è stato dato dalla sovraccapacità globale, nel senso che questa ha alimentato le importazioni a basso costo verso l'Unione. Il consumo di prodotti siderurgici in esame è cresciuto e non ha quindi potuto indebolire il nesso causale.
- (80) La Commissione ha anche valutato l'attribuzione del grave pregiudizio alle importazioni dei prodotti in esame da paesi membri dello Spazio economico europeo (SEE). Per effetto dell'accordo sul SEE tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri del SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), dall'altra, l'Unione ha creato una stretta integrazione economica con i mercati dei paesi del SEE, nonché con le industrie dei prodotti in esame. L'industria in questi mercati è matura e satura, pertanto si ritiene che l'esclusione di prodotti provenienti da paesi membri del SEE dalle misure di salvaguardia avrà un impatto minimo, se non inesistente, sui livelli delle importazioni dei prodotti. Infatti, benché le importazioni da questi paesi abbiano effettivamente contribuito per alcune categorie di prodotti a un incremento delle importazioni (complessivamente le importazioni da questi prodotti mostrano un incremento di circa il 9 %), la quota di queste importazioni sul totale delle importazioni è limitata (la quota SEE delle importazioni si aggira intorno all'1,5 %, con una corrispondente quota di mercato dello 0,3 % in totale). Inoltre i paesi membri del SEE sono tradizionalmente fornitori minori dei prodotti in esame verso gli Stati Uniti: si è quindi stabilito in via preliminare che il rischio di diversione degli scambi sia contenuto. Tenuto conto quindi dei volumi storicamente contenuti di forniture verso gli Stati Uniti, della maturità dell'industria nei mercati SEE e del rischio contenuto di diversione degli scambi che ne deriva, la Commissione ritiene che le importazioni dei prodotti in esame da paesi membri del SEE possa avere eventualmente contribuito in modo solo marginale, se non nullo, alla minaccia di grave pregiudizio.
- (81) Per questo motivo la Commissione non ha individuato altri fattori che potrebbero affievolire il nesso causale tra l'incremento delle importazioni e il grave pregiudizio subito dai produttori dell'Unione. Ciononostante, nella restante parte dell'inchiesta si procederà a un esame più approfondito di tutti gli altri fattori che hanno o potrebbero avere contribuito al pregiudizio.

VIII. SITUAZIONE CRITICA

- (82) Come indicato sopra, i produttori di acciaio dell'Unione si trovano in generale in una situazione di minaccia di grave pregiudizio imminente. Per alcune singole categorie di prodotti, vi sono già elementi indicativi di un grave pregiudizio. Un ulteriore aumento delle importazioni probabilmente avrà effetti negativi significativi sulla situazione economica dell'industria nel suo insieme.
- (83) La Commissione ha valutato se sussistono circostanze critiche tali per cui un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile. In particolare ha valutato se le importazioni hanno continuato ad aumentare nell'ultimo periodo.



- (84) Sulla base di un confronto tra le importazioni di prodotti siderurgici nel primo trimestre 2018 e nel primo trimestre 2017, è evidente che per 18 categorie di prodotti su 23 le importazioni sono aumentate del 26 %. Questo incremento delle importazioni è significativamente più rilevante rispetto a quello registrato nel periodo 2016-2017, che era intorno al 2 %.
- (85) Le tariffe del 25 % sui prodotti siderurgici previste dalla Sezione 232 sono state introdotte il 23 marzo 2018. Nella presente fase non è possibile valutare la piena portata delle misure statunitensi in termini di diversione degli scambi. L'aumento delle importazioni verso l'Unione nel primo trimestre 2018 potrebbe essere interpretato però come un'anticipazione dei loro effetti e quindi potrebbe rappresentare una buona indicazione di quale potrebbe essere il futuro sviluppo delle importazioni dell'Unione dopo l'istituzione delle misure statunitensi.
- (86) Il 30 maggio 2018 gli Stati Uniti hanno inoltre deciso che le misure adottate ai sensi della Sezione 232 sarebbero state applicate nei confronti dell'Unione, del Messico e del Canada. La Commissione ritiene che questo costituisca un ulteriore elemento critico perché non solo limiterebbe le esportazioni dell'Unione ma accrescerebbe anche il rischio di diversione degli scambi degli altri due importanti paesi produttori di acciaio.
- (87) Data la vulnerabilità dell'industria, e alla luce della recentissima crescita delle importazioni, un ulteriore eccesso di offerta di prodotti siderurgici sul mercato dell'Unione, e la conseguente pressione su prezzi, avrebbe certamente delle ripercussioni gravi sulla situazione dei produttori dell'Unione.
- (88) Pertanto la Commissione ritiene che, alla luce del rischio concreto di diversione degli scambi e di ulteriore limitazione delle importazioni verso gli Stati Uniti di importanti paesi produttori di acciaio, sussistano delle circostanze critiche in presenza delle quali il ritardo nell'adozione di misure di salvaguardia provvisorie potrebbe causare un danno difficilmente riparabile. La Commissione conclude quindi che occorra adottare senza indugio misure di salvaguardia provvisorie.

IX. INTERESSE DELL'UNIONE

- (89) Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento 2015/478, è stato valutato se, nonostante la determinazione provvisoria di minaccia di grave pregiudizio, sussistono motivi impellenti per concludere che non sia nell'interesse dell'Unione adottare misure provvisorie nello specifico caso. L'analisi dell'interesse dell'Unione è stata fondata sulla valutazione di tutti i differenti interessi coinvolti, compresi quelli dei produttori, degli importatori e degli utilizzatori dell'Unione.
- (90) L'industria dell'Unione è composta da circa 40 produttori, ubicati in molti Stati membri differenti, che nel periodo 2013-2017 davano lavoro direttamente a oltre 180 000 persone in relazione ai 25 prodotti in esame. È stato accertato che l'industria dell'Unione si trova di fronte alla minaccia di un grave pregiudizio causato dall'aumento delle importazioni. Si ricorda che l'industria dell'Unione non ha beneficiato dell'aumento dei consumi e che la sua situazione economica rimane fragile e vulnerabile a un ulteriore incremento delle importazioni. L'importanza strategica dell'industria siderurgica è riconosciuta da tempo⁽¹⁾. È nell'interesse dell'Unione avere un'impresa siderurgica sana e competitiva. È evidente che in assenza di misure, sia i prezzi sia le quote di mercato dei produttori dell'Unione continueranno a calare, causando un taglio della produzione, un aumento delle perdite finanziarie e una perdita di occupazione, sia nell'industria siderurgica sia nei settori collegati. L'istituzione di misure di salvaguardia provvisorie porrà un rimedio provvisorio al grave pregiudizio e faciliterà l'adeguamento da parte dell'industria dell'Unione.
- (91) Gli utilizzatori e gli importatori in generale cercano il prezzo più basso possibile per l'acciaio ed è evidente che, in assenza di misure, i prezzi sarebbero più bassi. Tuttavia, è anche nel loro interesse avere un'industria siderurgica competitiva e vitale, in grado di far fronte alle loro future esigenze.
- (92) In questo contesto, diverse parti interessate all'inchiesta hanno sostenuto che non sarebbe nell'interesse dell'Unione istituire misure di salvaguardia provvisorie. Esse sostengono che le misure comporterebbero quasi certamente una carenza nell'approvvigionamento e metterebbero quindi l'industria dell'Unione in una posizione contrattuale più forte per esercitare pressione sui prezzi. Tali parti interessate hanno inoltre sostenuto che le fonti di approvvigionamento sono già limitate dall'istituzione di misure antidumping e antisovvenzioni e che i prodotti non disponibili presso i produttori dell'Unione, o non in quantità sufficienti o con le opportune specifiche tecniche, devono essere esclusi dalle misure di salvaguardia.
- (93) Per poter trovare il giusto equilibrio tra i diversi legittimi interessi e poiché la minaccia di grave pregiudizio è collegata principalmente, nel caso in questione, all'esistenza della diversione degli scambi, la Commissione ritiene che la forma delle misure di salvaguardia dovrebbe preservare i livelli storici delle importazioni, e che solo le

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti del 16/3/2016: «Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa», COM(2016)155 final.



importazioni eccedenti rispetto a questi livelli debbano essere assoggettate a tali misure. A questo riguardo, un sistema di contingenti tariffari che non ostacoli i flussi storici degli scambi garantisce che le misure di salvaguardia siano compatibili con l'interesse dell'Unione. Questa forma di intervento eviterebbe le conseguenze negative della diversione degli scambi per l'industria dell'Unione, preservando al contempo le tradizionali fonti di approvvigionamento e una concorrenza effettiva sul mercato dell'acciaio.

- (94) In queste circostanze la Commissione ritiene che il rischio che le misure adottate causino un'insufficienza dell'offerta o un aumento dei prezzi non sia significativo. Analogamente, la richiesta di escludere dalle misure di salvaguardia alcune specifiche categorie di prodotti non disponibili da produttori dell'Unione o non disponibili in quantità sufficienti o con le opportune specifiche tecniche, dovrebbe essere respinta, perché i flussi storici degli scambi verranno garantiti.
- (95) Pertanto, in definitiva, la Commissione conclude provvisoriamente che l'interesse dell'Unione richiede l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie sotto la specifica forma di un aumento delle tariffe che si applicherà alle eccedenze rispetto ai flussi storici degli scambi, per singole categorie di prodotti.


X. CONCLUSIONE E ADOZIONE DI MISURE PROVVISORIE

1. Adozione di misure provvisorie


- (96) Si è concluso in via preliminare che l'industria siderurgica dell'Unione si trova in una situazione di minaccia di grave pregiudizio per le 23 categorie di prodotti in esame e che nel futuro prevedibile questa situazione potrebbe tradursi in un concreto pregiudizio grave. Date le circostanze critiche, si ritiene che occorra adottare misure di salvaguardia provvisorie prima della conclusione dell'inchiesta in corso, per prevenire un danno difficilmente riparabile all'industria siderurgica dell'UE.

2. Forma e livello delle misure

- (97) Per la scelta della forma opportuna delle misure, la Commissione ha valutato i tre seguenti elementi. In primo luogo, è probabile che si concretizzi un grave pregiudizio all'intera industria siderurgica dell'Unione causato dalla diversione delle esportazioni di acciaio dagli Stati Uniti verso l'UE per effetto delle misure adottate ai sensi della Sezione 232. In secondo luogo si ritiene opportuno mantenere l'apertura del mercato dell'Unione e preservare il flusso storico delle importazioni. Infatti, in sostanza si ritiene che solo l'eccedenza delle importazioni rispetto ai flussi storici costituisca la maggiore minaccia per la situazione dell'industria siderurgica. Infine, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/478 e degli obblighi internazionali dell'Unione, in particolare l'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia, le misure provvisorie dovrebbero assumere la forma di misure tariffarie.
- (98) Sulla base di quanto precede la Commissione ritiene, come menzionato nel considerando 93, che le misure di salvaguardia provvisorie dovrebbero assumere la forma di un sistema di contingenti tariffari oltre i quali sarà dovuto un dazio supplementare. Al fine di garantire l'accesso al mercato dell'Unione a tutti i fornitori storici, questi contingenti tariffari dovrebbero essere basati sulla media delle importazioni annue negli anni 2015, 2016 e 2017. Poiché i contingenti tariffari saranno operativi per 200 giorni di calendario, i contingenti dovrebbero essere fissati in proporzione al valore per l'anno intero.
- (99) I dazi aggiuntivi al di là del contingente devono essere fissati a un livello coerente con l'obiettivo di prevenire un grave pregiudizio all'industria dell'Unione. Viste le conclusioni sulla minaccia di grave pregiudizio e il fatto che il grave pregiudizio non si è ancora realizzato in termini generali, la Commissione ritiene che non sembri opportuno calcolare un margine di pregiudizio sulla base del prezzo medio non pregiudizievole costruito per tonnellata dei prodotti dell'industria dell'Unione nel periodo più recente.
- (100) In queste circostanze la Commissione ritiene invece più opportuno adottare un approccio prospettivo per valutare l'ammontare del dazio necessario a evitare che si realizzino importazioni eccedenti rispetto ai flussi storici degli scambi e che causino un grave pregiudizio all'industria dell'Unione una volta raggiunto il livello del contingente.
- (101) A questo proposito, l'industria dell'Unione ha presentato due metodologie complementari per calcolare una tariffa che abbia sufficiente effetto deterrente, che la Commissione giudica adeguate a tale scopo: la prima è un modello a equilibrio parziale del mercato siderurgico dell'Unione, mentre la seconda calcola i margini di contribuzione per i prodotti siderurgici.



- (102) Un modello a equilibrio parziale è un insieme di equazioni della domanda e dell'offerta che si concentra su una parte dell'economia e applica al resto dell'economia la presunzione «ceteris paribus». Il modello presume inoltre che gli effetti macroeconomici dello scenario analizzato non siano sufficientemente ampi per influenzare gli aggregati macroeconomici, come il livello complessivo dei salari nell'economia.
- (103) Il modello proposto dall'industria dell'Unione si basa su un codice pubblicamente disponibile programmato e risolto in un software a foglio di calcolo. I modelli a equilibrio parziale rappresentano più in generale uno strumento ordinario per l'analisi delle politiche commerciali da parte delle autorità inquirenti, compresa la Commissione.
- (104) Il modello, come la maggior parte degli altri, applica la cosiddetta ipotesi di Armington, secondo la quale i prodotti provenienti da origini diverse sono sostituti imperfetti. Il modello guarda al solo mercato dell'Unione utilizzando una funzione ciascuna per l'offerta interna dell'Unione, l'offerta di importazioni dai paesi soggetti alle salvaguardie e l'offerta di importazioni dai paesi esenti dalle salvaguardie. Infine, utilizza una funzione per la domanda dell'Unione che risponde al livello complessivo dei prezzi per determinare la domanda di acciaio a livello aggregato, e la distribuisce secondo i relativi prezzi sulle tre fonti di offerta indicate. Quest'ultimo processo è regolato dalle cosiddette elasticità di Armington, ovvero parametri economici che rappresentano l'elasticità della sostituzione tra prodotti provenienti da differenti paesi che si distinguono per tipologia e mercato.
- (105) I dati del modello provengono da EUROFER ed Eurostat. Le elasticità di Armington e le elasticità dell'offerta e della domanda provengono da fonti consolidate come l'ITC degli Stati Uniti e il Global Trade Analysis Project («GTAP»). Coerentemente con queste fonti, l'elasticità di Armington è fissata a 3,75, l'elasticità della domanda a - 0,5 e le tre elasticità dell'offerta a 4.
- (106) Essendo un modello con un unico paese, occorre effettuare alcune ipotesi esplicite e implicite, in particolare per quanto concerne il mercato dell'acciaio statunitense e l'impatto delle misure istituite ai sensi della Sezione 232.
- (107) In primo luogo si presume che queste misure riuscirebbero a escludere dal mercato statunitense le attuali esportazioni dei paesi sottoposti alle misure adottate ai sensi della Sezione 232. Nel passaggio successivo, viene calcolata la proporzione di queste esportazioni escluse che verranno dirottate verso il mercato dell'UE per ogni paese produttore che attualmente esporta verso gli Stati Uniti, secondo una metodologia che considera e pondera quattro differenti criteri: distanza dall'Unione, disponibilità nella rispettiva regione di paesi in grado di assorbire le esportazioni sviate, presenza di paesi nella regione con significativa sovraccapacità e presenza nel paese di misure di difesa commerciale. Secondo questo calcolo, il 72 % delle attuali importazioni statunitensi di acciaio verranno dirottate verso il mercato dell'UE, cifra che corrisponde al 55 % delle importazioni totali di acciaio dell'Unione nel 2017. Si presume inoltre che queste importazioni addizionali disloceranno un'uguale produzione dell'Unione.
- (108) Il modello viene specificato con i parametri indicati sopra e i dati di mercato corretti per le ipotesi fatte nei due precedenti considerando. Il modello viene quindi risolto sperimentando diversi livelli di tariffa di salvaguardia fuori contingente per l'Unione. I risultati del modello prevedono che una tariffa del 25 % dovrebbe consentire livelli di importazioni di circa il 19 % superiori rispetto al periodo di riferimento 2015-2017. Una tariffa del 32 % consentirebbe ancora il 10 % di importazioni in più rispetto al periodo di riferimento. Una tariffa del 41 % riporterebbe invece le importazioni al livello 2015-2017.
- (109) I risultati del modello macroeconomico di scambi vengono completati da una serie di simulazioni microeconomiche dei margini di contribuzione tipici per 12 differenti categorie di prodotti in esame. L'ipotesi che sottostà all'analisi è che in caso di abbassamento dei prezzi i produttori continuerebbero a usare a pieno la loro capacità e ad esportare verso l'Unione fintanto che i costi variabili sono coperti. Il margine tra il prezzo di vendita e i costi variabili è detto «margine di contribuzione». In altre parole, un produttore continuerebbe a produrre fintanto che il margine di contribuzione non diventa negativo. L'analisi determina, per ciascuna delle dodici categorie di prodotti in esame, il prezzo sbarcato nell'Unione al quale il margine di contribuzione per gli esportatori verso l'UE sarebbe completamente esaurito. Il differenziale tra questo prezzo e il prezzo interno non pregiudizievole sul mercato dell'Unione dovrebbe essere quindi l'aliquota fuori contingente necessaria a garantire un livello dei prezzi non pregiudizievole sul mercato dell'Unione.
- (110) L'analisi fa uso di un paniere di prezzi delle materie prime basato sugli indici pubblici di Metal Bulletin, del costo variabile delle imprese cinesi ricavato dalla banca dati CRU e dei costi di trasporto presunti di \$60/tonnellata tra la Cina e l'UE, considerata una stima prudente. Conclude che i margini di contribuzione e quindi le necessarie aliquote fuori contingente deterrenti dovrebbero essere nell'intervallo 19-45 %, con una mediana del 34 %, che confermerebbe sostanzialmente l'ordine di grandezza delle aliquote fuori contingente individuato dal modello a equilibrio parziale.



- (111) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha stabilito in via preliminare che un'aliquota fuori contingente provvisoria del 25 % dovrebbe essere sufficiente a prevenire l'occorrenza di un grave pregiudizio. Questa aliquota, inferiore rispetto a quella del 32 % ricavata dal modello per garantire gli scambi storici più un aumento del 10 % dei flussi di importazione, rappresenta un approccio prudente, che tiene conto dell'interesse dell'Unione, in attesa anche delle osservazioni delle parti interessate a seguito dell'adozione delle misure provvisorie e di uno studio più approfondito sull'evoluzione delle importazioni prima dell'istituzione delle misure definitive.

3. Gestione dei contingenti

- (112) Il modo migliore per garantire un uso ottimale dei contingenti tariffari è assegnarli secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione⁽¹⁾. A tutti gli importatori dell'Unione deve essere garantito un pari e continuo accesso ai contingenti. Questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione.
- (113) L'ammissibilità delle merci importate da paesi in via di sviluppo da escludere dai contingenti tariffari dipende dall'origine delle merci. Occorre quindi applicare i criteri di determinazione dell'origine non preferenziale attualmente in vigore nell'Unione.
- (114) Ai fini delle misure provvisorie, per consentire di mantenere i flussi storici degli scambi, verrà determinato un contingente specifico per ciascuna categoria di prodotti per la quale il regolamento istituisce misure provvisorie, indipendentemente dal paese di origine. La restante parte dell'inchiesta stabilirà se sia opportuna un'assegnazione del contingente per paese esportatore al fine di assicurare i flussi storici degli scambi da questi paesi, tenuto conto dell'impatto delle misure provvisorie. In particolare la Commissione dovrà valutare il possibile effetto delle misure antidumping e antisovvenzioni attualmente in vigore sull'assegnazione e sull'uso di un contingente per paese.

4. Misure antidumping e antisovvenzioni applicabili

- (115) Una volta raggiunto il contingente in franchigia doganale si applicheranno le misure di salvaguardia.
- (116) Diverse parti interessate hanno sostenuto che l'abbinamento delle misure antidumping e compensative già istituite su molte categorie di prodotti con le misure di salvaguardia sulle stesse importazioni comporterebbe un onere indesiderato su determinati produttori esportatori che intendono esportare verso l'UE, con il possibile effetto di negare loro l'accesso al mercato dell'Unione.
- (117) In effetti, per 12 categorie di prodotti siderurgici oggetto delle misure di salvaguardia provvisorie attuali, alcuni paesi di origine sono attualmente soggetti a dazi antidumping e compensativi. È quindi necessario valutare se il cumulo di queste misure con le misure di salvaguardia non produca un effetto maggiore del voluto⁽²⁾. Allo scopo di evitare l'istituzione di «doppie misure correttive», al superamento del contingente tariffario il livello degli attuali dazi antidumping e compensativi verrà sospeso o ridotto, per assicurare che l'effetto combinato di queste misure non sia superiore al maggiore tra i dazi di salvaguardia o i dazi antidumping/compensativi in vigore.

5. Durata


- (118) Le misure provvisorie dovrebbero applicarsi per 200 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

XI. ESCLUSIONE DI ALCUNI PAESI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE MISURE PROVVISORIE

- (119) In conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478 e in osservanza degli obblighi internazionali dell'Unione, le misure provvisorie non si applicano ai prodotti originari di un paese in via di sviluppo finché la quota di importazioni di quel prodotto nell'Unione è inferiore al 3 %, sempre che i paesi in via di sviluppo membri dell'OMC la cui quota nelle importazioni unionali è inferiore al 3 % non forniscano tutti insieme oltre il 9 % del totale delle importazioni del prodotto in questione nell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia, GU L 83 del 27.3.2015, pag. 11.



- (120) La determinazione preliminare della Commissione mostra che le categorie di prodotti in esame originari di determinati paesi in via di sviluppo soddisfano i requisiti per beneficiare della suddetta deroga. L'allegato IV (*Elenco di prodotti originari di paesi in via di sviluppo a cui si applicano le misure provvisorie*) specifica i paesi in via di sviluppo ai fini del presente regolamento. Per ciascuna delle 23 categorie di prodotti, esso specifica anche i paesi in via di sviluppo a cui si applicano le misure provvisorie. La Commissione ritiene opportuno in questa fase calcolare il volume delle importazioni provenienti dai paesi in via di sviluppo per singola categoria di prodotti, dato che anche il contingente tariffario è stabilito in riferimento ai flussi storici degli scambi per ciascuna singola categoria. Questa procedura lascia impregiudicate decisioni future volte a determinare se un paese possa essere considerato in via di sviluppo.
- (121) Come indicato nel considerando 80, alla luce della stretta integrazione dei mercati con i membri del SEE, dei numeri complessivi delle importazioni da questi paesi, e del basso rischio di diversione degli scambi, la Commissione ritiene che i prodotti in esame provenienti da Norvegia, Islanda e Liechtenstein debbano essere esclusi dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono aperti contingenti tariffari in relazione alle importazioni nell'Unione di ciascuna delle 23 categorie di prodotti elencate nell'allegato I, per un periodo di 200 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I contingenti tariffari sono specificati nell'allegato V (definiti in riferimento ai relativi codici NC).
3. Se il contingente tariffario pertinente è esaurito o se le importazioni delle categorie di prodotti non beneficiano del contingente tariffario pertinente, è riscosso un dazio supplementare del 25 %. Il dazio supplementare è applicato al valore doganale dei prodotti importati.

Articolo 2

1. L'origine dei prodotti cui si applica il presente regolamento è determinata in conformità delle disposizioni in vigore nell'Unione in materia di origine non preferenziale.
2. Salvo diversa indicazione sono applicate le disposizioni pertinenti in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 3

I contingenti tariffari sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.

Articolo 4


Le importazioni di categorie di prodotti di cui all'articolo 1 già in transito verso l'Unione alla data di entrata in vigore del presente regolamento e di cui non è possibile modificare la destinazione non sono assegnate ai contingenti tariffari e non sono soggette al dazio supplementare di cui all'articolo 1, e possono essere immesse in libera pratica.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire il rispetto del presente regolamento.

Articolo 6

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le importazioni delle 23 categorie di prodotti di cui all'allegato I originarie di uno dei paesi in via di sviluppo, come specificato nell'allegato IV, non sono soggette né ai contingenti tariffari né al dazio supplementare di cui all'articolo 1.
2. Per ciascuna delle 23 categorie di prodotti, l'allegato IV specifica i paesi di origine in via di sviluppo soggetti alle misure di cui all'articolo 1.



Articolo 7

I prodotti provenienti da Norvegia, Islanda e Liechtenstein non sono soggetti alle misure di cui all'articolo 1.


Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I – Prodotti in esame

Numero di prodotto	Categoria di prodotto	Codici NC
1	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati	7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7212 60 00, 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, 7225 40 15, 7225 40 90, 7226 19 10, 7226 91 20, 7226 91 91, 7226 91 99
2	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati	7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7209 90 20, 7209 90 80, 7211 23 20, 7211 23 30, 7211 23 80, 7211 29 00, 7211 90 20, 7211 90 80, 7225 50 20, 7225 50 80, 7225 99 00, 7226 20 00, 7226 92 00
3	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)	7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10, 7225 19 90, 7226 19 80
4	Fogli rivestiti di metallo	7210 20 00, 7210 30 00, 7210 41 00, 7210 49 00, 7210 61 00, 7210 69 00, 7210 90 80, 7212 20 00, 7212 30 00, 7212 50 20, 7212 50 30, 7212 50 40, 7212 50 61, 7212 50 69, 7212 50 90, 7225 91 00, 7225 92 00, 7226 99 10, 7226 99 30, 7226 99 70
5	Fogli a rivestimento organico	7210 70 80, 7212 40 80
6	Prodotti stagnati	7209 18 99, 7210 11 00, 7210 12 20, 7210 12 80, 7210 50 00, 7210 70 10, 7210 90 40, 7212 10 10, 7212 10 90, 7212 40 20
7	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati	7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98, 7208 52 91, 7208 90 20, 7208 90 80, 7210 90 30, 7225 40 12, 7225 40 40, 7225 40 60
8	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili	7219 11 00, 7219 12 10, 7219 12 90, 7219 13 10, 7219 13 90, 7219 14 10, 7219 14 90, 7219 22 10, 7219 22 90, 7219 23 00, 7219 24 00, 7220 11 00, 7220 12 00
9	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili	7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20, 7220 90 80
12	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati	7214 30 00, 7214 91 10, 7214 91 90, 7214 99 31, 7214 99 39, 7214 99 50, 7214 99 71, 7214 99 79, 7214 99 95, 7215 90 00, 7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 40 10, 7216 40 90, 7216 50 10, 7216 50 91, 7216 50 99, 7216 99 00, 7228 10 20, 7228 20 10, 7228 20 91, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 20, 7228 60 80, 7228 70 10, 7228 70 90, 7228 80 00
13	Barre di rinforzo	7214 20 00, 7214 99 10
14	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili	7222 11 11, 7222 11 19, 7222 11 81, 7222 11 89, 7222 19 10, 7222 19 90, 7222 20 11, 7222 20 19, 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81, 7222 20 89, 7222 30 51, 7222 30 91, 7222 30 97, 7222 40 10, 7222 40 50, 7222 40 90
15	Vergelle di acciai inossidabili	7221 00 10, 7221 00 90
16	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati	7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50, 7227 90 95




Numero di prodotto	Categoria di prodotto	Codici NC
17	Profilati di ferro o di acciai non legati	7216 31 10, 7216 31 90, 7216 32 11, 7216 32 19, 7216 32 91, 7216 32 99, 7216 33 10, 7216 33 90
18	Palancole	7301 10 00
20	Tubi gas	7306 30 41, 7306 30 49, 7306 30 72, 7306 30 77
21	Profilati cavi	7306 61 10, 7306 61 92, 7306 61 99
22	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura	7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, 7304 41 00, 7304 49 10, 7304 49 93, 7304 49 95, 7304 49 99
23	Tubi cuscinetto	7304 51 12, 7304 51 18, 7304 59 32, 7304 59 38
25	Grandi tubi saldati	7305 11 00, 7305 12 00, 7305 19 00, 7305 20 00, 7305 31 00, 7305 39 00, 7305 90 00
26	Altri tubi saldati	7306 11 10, 7306 11 90, 7306 19 10, 7306 19 90, 7306 21 00, 7306 29 00, 7306 30 11, 7306 30 19, 7306 30 80, 7306 40 20, 7306 40 80, 7306 50 20, 7306 50 80, 7306 69 10, 7306 69 90, 7306 90 00
28	Fili di acciai non legati	7217 10 10, 7217 10 31, 7217 10 39, 7217 10 50, 7217 10 90, 7217 20 10, 7217 20 30, 7217 20 50, 7217 20 90, 7217 30 41, 7217 30 49, 7217 30 50, 7217 30 90, 7217 90 20, 7217 90 50, 7217 90 90



ALLEGATO II

II.1 Crescita delle importazioni per le 23 categorie di prodotti (in tonnellate)


Numero di prodotto	Categoria di prodotto	2013	2014	2015	2016	2017	Crescita 2017 rispetto al 2013
1	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati	4 814 207	5 212 268	7 807 441	8 574 007	6 991 376	45 %
2	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati	1 832 159	1 903 092	2 759 877	1 998 437	2 462 471	34 %
3	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)	266 559	285 132	280 256	318 496	379 649	42 %
4	Fogli rivestiti di metallo	1 854 963	2 202 856	2 687 715	3 911 752	4 980 452	168 %
5	Fogli a rivestimento organico	681 698	725 296	622 553	730 625	915 248	34 %
6	Prodotti stagnati	552 384	662 861	638 316	756 016	617 567	12 %
7	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati	1 419 767	1 959 605	2 554 930	2 814 802	2 530 630	78 %
8	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili	175 836	233 028	269 697	351 075	436 173	148 %
9	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili	697 457	1 017 613	787 521	843 352	976 108	40 %
12	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati	911 115	1 219 800	1 200 627	1 400 824	1 385 829	52 %
13	Barre di rinforzo	527 008	972 602	1 430 014	1 292 971	1 191 445	126 %
14	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili	113 071	147 453	142 416	147 811	159 577	41 %
15	Vergelle di acciai inossidabili	52 082	71 229	57 627	58 670	62 978	21 %
16	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati	1 125 730	1 289 953	1 697 912	2 000 967	2 094 274	86 %
17	Profilati di ferro o di acciai non legati	223 669	277 507	268 014	388 041	262 745	17 %
18	Palancole	15 870	16 503	14 051	36 970	85 054	436 %
20	Tubi gas	266 467	340 051	298 103	336 050	380 257	43 %
21	Profilati cavi	461 263	552 874	574 490	725 545	820 667	78 %
22	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura	32 581	38 782	39 719	42 510	42 701	31 %
23	Tubi cuscinetto	7 489	9 426	11 944	9 773	8 663	16 %
25	Grandi tubi saldati	286 939	411 273	209 524	159 219	1 044 534	264 %



Numero di prodotto	Categoria di prodotto	2013	2014	2015	2016	2017	Crescita 2017 rispetto al 2013
26	Altri tubi saldati	474 949	491 934	510 548	540 386	571 167	20 %
28	Fili di acciai non legati	573 988	722 719	692 714	736 500	722 633	26 %

II.2 Crescita delle importazioni per le 23 categorie di prodotti (in tonnellate)

Numero di prodotto	Categoria di prodotto	1° trimestre 2017	1° trimestre 2018	Crescita 1° trimestre 2017vs. 1° trimestre 2018
1	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati	1 810 764	2 079 408	15 %
2	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati	679 628	630 459	- 7 %
3	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)	80 836	114 451	42 %
4	Fogli rivestiti di metallo	1 482 049	1 190 741	- 20 %
5	Fogli a rivestimento organico	212 209	201 838	- 5 %
6	Prodotti stagnati	146 457	168 583	15 %
7	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati	676 207	640 176	- 5 %
8	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili	122 092	107 577	- 12 %
9	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili	229 981	280 549	22 %
12	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati	319 420	466 154	46 %
13	Barre di rinforzo	210 505	551 316	162 %
14	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili	40 602	49 988	23 %
15	Vergelle di acciai inossidabili	14 956	19 642	31 %
16	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati	560 863	641 668	14 %
17	Profilati di ferro o di acciai non legati	73 733	139 670	89 %
18	Palancole	19 947	20 326	2 %
20	Tubi gas	94 430	120 512	28 %
21	Profilati cavi	223 618	256 998	15 %
22	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura	12 411	12 399	0 %
23	Tubi cuscinetto	1 316	1 498	14 %
25	Grandi tubi saldati	48 791	51 285	5 %
26	Altri tubi saldati	145 059	153 106	6 %
28	Fili di acciai non legati	176 299	202 450	15 %



II.3 Crescita delle importazioni per le 5 categorie di prodotti (in tonnellate)

Numero di prodotto	Categoria di prodotto	2013	2014	2015	2016	2017	Crescita 2017 rispetto al 2013
10	Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili	34 319	40 218	37 542	31 407	32 917	- 4 %
11	Lamiere magnetiche a grani orientati	147 565	160 580	150 047	156 477	121 947	- 17 %
19	Materiale ferroviario	1 376	1 096	1 240	1 521	1 342	- 2 %
24	Altri tubi senza saldatura	456 167	528 245	475 132	464 876	402 600	- 12 %
27	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati	456 791	521 976	484 927	459 327	458 310	0 %



ALLEGATO III – Indicatori economici per le 23 categorie di prodotti

Prodotto 1 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Consumo (in tonnellate)</i>	30 225 632	31 095 524	33 121 273	34 158 703	32 768 375
<i>Importazioni</i>					
Volume (in tonnellate)	4 814 207	5 212 268	7 807 441	8 574 007	6 991 376
Quota di mercato (in %)	15,9 %	16,8 %	23,6 %	25,1 %	21,3 %
Prezzi unitari (in EUR/tonnellata)	463	442	396	351	492
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i>					
Utilizzo degli impianti (in %)	75 %	75 %	76 %	75 %	76 %
Produzione (in tonnellate)	76 871 621	77 990 908	77 331 686	77 563 694	79 568 514
Volume delle vendite nell'UE (in tonnellate)	25 411 425	25 883 256	25 313 832	25 584 696	25 776 999
Quota di mercato (in %)	84,1 %	83,2 %	76,4 %	74,9 %	78,7 %
Prezzo di vendita unitario (in EUR/tonnellata)	519	493	455	422	556
Profitti/perdite netti sulle vendite UE (in %)	- 1,9 %	0,0 %	- 3,1 %	- 1,0 %	7,8 %
Occupazione (fine periodo)	37 467	35 573	35 038	33 557	34 815
Scorte	2 572 574	2 580 258	2 585 958	2 617 556	2 749 280
Flusso di cassa	448 135 738	1 065 492 450	763 891 666	603 485 811	1 369 472 142
ROCE (in %)	- 3,8 %	1,0 %	- 6,6 %	- 1,0 %	7,7 %

Confronto dei prezzi per il 2017

Sottoquotazione dei prezzi 11,5 %

Prodotto 2 Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Consumo (in tonnellate)</i>	9 772 904	9 728 449	10 353 391	9 849 904	10 085 487
<i>Importazioni</i>					
Volume (in tonnellate)	1 832 159	1 903 092	2 759 877	1 998 437	2 462 471
Quota di mercato (in %)	18,7 %	19,6 %	26,7 %	20,3 %	24,4 %
Prezzi unitari (in EUR/tonnellata)	566	546	485	474	606



Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i>					
Utilizzo degli impianti (in %)	71 %	75 %	75 %	75 %	77 %
Produzione (in tonnellate)	40 855 196	41 632 189	41 639 946	41 738 974	42 811 283
Volume delle vendite nell'UE (in tonnellate)	7 920 370	7 805 648	7 570 764	7 829 002	7 602 288
Quota di mercato (in %)	81,0 %	80,2 %	73,1 %	79,5 %	75,4 %
Prezzo di vendita unitario (in EUR/tonnellata)	588	558	522	495	633
Profitti/perdite netti sulle vendite UE (in %)	- 4,4 %	- 2,8 %	- 3,0 %	0,6 %	9,8 %
Occupazione (fine periodo)	12 690	11 973	11 550	11 230	11 264
Scorte	1 078 838	1 052 246	1 064 061	1 054 347	1 093 798
Flusso di cassa	200 559 843	413 849 620	324 264 435	454 766 919	375 807 983
ROCE (in %)	- 8,0 %	- 2,4 %	- 12,8 %	- 3,1 %	4,0 %

Confronto dei prezzi per il 2017

Sottoquotazione dei prezzi

4,3 %

Prodotto 3 Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
Consumo (in tonnellate)	1 267 827	1 287 448	1 223 892	1 255 417	1 350 354
<i>Importazioni</i>					
Volume (in tonnellate)	266 559	285 132	280 256	318 496	379 649
Quota di mercato (in %)	21,0 %	22,1 %	22,9 %	25,4 %	28,1 %
Prezzi unitari (in EUR/tonnellata)	648	617	578	502	642
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i>					
Utilizzo degli impianti (in %)	87 %	80 %	80 %	82 %	81 %
Produzione (in tonnellate)	1 080 894	1 110 013	1 052 273	1 032 560	1 114 309
Volume delle vendite nell'UE (in tonnellate)	1 001 268	1 002 316	943 636	936 553	969 977
Quota di mercato (in %)	79,0 %	77,9 %	77,1 %	74,6 %	71,8 %
Prezzo di vendita unitario (in EUR/tonnellata)	705	657	606	576	699



Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
Profitti/perdite netti sulle vendite UE (in %)	- 8,9 %	- 8,1 %	- 13,0 %	- 14,3 %	- 3,2 %
Occupazione (fine periodo)	1 522	1 707	2 087	2 069	2 065
Scorte	45 680	136 605	142 998	125 466	148 259
Flusso di cassa	110 221 498	213 556 132	127 226 053	131 151 436	- 89 295 095
ROCE (in %)	- 18,3 %	- 11,7 %	- 38,3 %	- 17,9 %	- 3,4 %

Confronto dei prezzi per il 2017

Sottoquotazione dei prezzi 8,1 %

Prodotto 4 Fogli rivestiti di metallo

Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
Consumo (in tonnellate)	23 229 673	24 289 751	25 840 225	27 439 848	28 231 862

Importazioni

Volume (in tonnellate)	1 854 963	2 202 856	2 687 715	3 911 752	4 980 452
Quota di mercato (in %)	8,0 %	9,1 %	10,4 %	14,3 %	17,6 %
Prezzi unitari (in EUR/tonnellata)	679	657	615	530	662

Situazione dei produttori dell'UE

Utilizzo degli impianti (in %)	78 %	82 %	84 %	86 %	84 %
Produzione (in tonnellate)	27 930 059	29 517 243	29 875 495	29 905 847	30 450 568
Volume delle vendite nell'UE (in tonnellate)	21 344 052	22 056 052	23 118 423	23 490 212	23 218 040
Quota di mercato (in %)	91,9 %	90,8 %	89,5 %	85,6 %	82,2 %
Prezzo di vendita unitario (in EUR/tonnellata)	682	654	614	586	711
Profitti/perdite netti sulle vendite UE (in %)	1,9 %	5,4 %	5,5 %	7,9 %	11,7 %
Occupazione (fine periodo)	28 915	28 243	28 749	29 863	29 648
Scorte	1 970 500	2 433 422	2 498 143	2 329 341	2 597 133
Flusso di cassa	807 884 294	1 353 026 892	1 343 062 742	1 720 354 890	2 020 588 339
ROCE (in %)	- 6,8 %	- 0,9 %	- 10,4 %	- 1,7 %	6,0 %

Confronto dei prezzi per il 2017

Sottoquotazione dei prezzi 7,0 %



Prodotto 5 Fogli a rivestimento organico

Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
Consumo (in tonnellate)	4 533 256	4 823 144	4 809 384	5 121 927	5 221 575
<i>Importazioni</i>					
Volume (in tonnellate)	681 698	725 296	622 553	730 625	915 248
Quota di mercato (in %)	15,0 %	15,0 %	12,9 %	14,3 %	17,5 %
Prezzi unitari (in EUR/tonnellata)	854	813	813	709	853
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i>					
Utilizzo degli impianti (in %)	70 %	76 %	74 %	76 %	75 %
Produzione (in tonnellate)	4 479 238	4 564 346	4 574 414	4 863 169	4 940 410
Volume delle vendite nell'UE (in tonnellate)	3 851 467	4 097 788	4 186 771	4 391 169	4 306 231
Quota di mercato (in %)	85,0 %	85,0 %	87,1 %	85,7 %	82,5 %
Prezzo di vendita unitario (in EUR/tonnellata)	898	868	829	791	934
Profitti/perdite netti sulle vendite UE (in %)	- 1,7 %	1,4 %	1,1 %	3,7 %	3,9 %
Occupazione (fine periodo)	6 377	6 272	6 047	6 150	6 095
Scorte	239 236	182 275	197 241	214 384	258 114
Flusso di cassa	152 893 378	351 790 418	321 603 588	361 237 401	79 886 901
ROCE (in %)	- 7,6 %	- 2,1 %	- 12,9 %	- 2,7 %	3,7 %

Confronto dei prezzi per il 2017

Sottoquotazione dei prezzi

8,6 %

Prodotto 6 Prodotti stagnati

Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
Consumo (in tonnellate)	3 638 423	3 758 879	3 789 391	3 792 575	3 695 205
<i>Importazioni</i>					
Volume (in tonnellate)	552 384	662 861	638 316	756 016	617 567
Quota di mercato (in %)	15,2 %	17,6 %	16,8 %	19,9 %	16,7 %
Prezzi unitari (in EUR/tonnellata)	822	792	781	667	753
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i>					
Utilizzo degli impianti (in %)	82 %	84 %	84 %	82 %	84 %
Produzione (in tonnellate)	4 223 583	4 315 402	4 353 002	4 302 367	4 295 575



Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
Volume delle vendite nell'UE (in tonnellate)	3 085 602	3 095 745	3 150 741	3 036 316	3 077 185
Quota di mercato (in %)	84,8 %	82,4 %	83,1 %	80,1 %	83,3 %
Prezzo di vendita unitario (in EUR/tonnellata)	845	821	789	728	812
Profitti/perdite netti sulle vendite UE (in %)	1,7 %	4,1 %	4,8 %	4,6 %	3,1 %
Occupazione (fine periodo)	7 939	7 660	7 683	7 819	7 424
Scorte	380 445	394 384	394 712	297 877	356 460
Flusso di cassa	117 064 184	201 350 074	291 440 814	272 002 110	133 250 945
ROCE (in %)	- 18,6 %	- 10,1 %	- 35,2 %	- 20,4 %	- 25,0 %

Confronto dei prezzi per il 2017

Sottoquotazione dei prezzi 7,3 %

Prodotto 7 Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Consumo (in tonnellate)</i>	10 148 839	10 375 274	10 934 966	11 058 596	11 059 068
<i>Importazioni</i>					
Volume (in tonnellate)	1 419 767	1 959 605	2 554 930	2 814 802	2 530 630
Quota di mercato (in %)	14,0 %	18,9 %	23,4 %	25,5 %	22,9 %
Prezzi unitari (in EUR/tonnellata)	513	492	474	403	533
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i>					
Utilizzo degli impianti (in %)	58 %	62 %	62 %	63 %	65 %
Produzione (in tonnellate)	10 749 475	11 240 103	10 608 260	10 244 950	10 581 040
Volume delle vendite nell'UE (in tonnellate)	8 727 826	8 414 892	8 377 455	8 242 865	8 527 686
Quota di mercato (in %)	14,0 %	18,9 %	23,4 %	25,5 %	22,9 %
Prezzo di vendita unitario (in EUR/tonnellata)	700	676	714	582	692
Profitti/perdite netti sulle vendite UE (in %)	- 9,4 %	- 8,9 %	- 4,0 %	- 7,5 %	3,2 %
Occupazione (fine periodo)	18 472	17 628	17 177	16 763	16 211
Scorte	707 152	788 008	896 708	862 084	819 690
Flusso di cassa	45 651 999	123 399 207	426 592 285	- 44 547 318	205 976 592
ROCE (in %)	- 12,2 %	- 0,3 %	- 3,3 %	- 9,9 %	- 1,5 %



Confronto dei prezzi per il 2017

Sottoquotazione dei prezzi

23,0 %

Prodotto 8 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
Consumo (in tonnellate)	1 168 291	1 352 875	1 590 437	1 807 242	1 487 848
<i>Importazioni</i>					
Volume (in tonnellate)	175 836	233 028	269 697	351 075	436 173
Quota di mercato (in %)	15,1 %	17,2 %	17,0 %	19,4 %	29,3 %
Prezzi unitari (in EUR/tonnellata)	2 011	1 926	1 877	1 518	1 822
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i>					
Utilizzo degli impianti (in %)	61 %	65 %	69 %	73 %	73 %
Produzione (in tonnellate)	3 334 814	3 525 794	3 664 821	3 842 503	3 799 867
Volume delle vendite nell'UE (in tonnellate)	991 962	1 119 435	1 320 528	1 455 714	1 050 966
Quota di mercato (in %)	84,9 %	82,7 %	83,0 %	80,5 %	70,6 %
Prezzo di vendita unitario (in EUR/tonnellata)	2 023	2 013	2 028	1 792	2 115
Profitti/perdite netti sulle vendite UE (in %)	- 4,2 %	- 0,3 %	4,0 %	4,9 %	9,2 %
Occupazione (fine periodo)	5 439	4 914	4 464	4 271	4 133
Scorte	103 375	131 557	123 098	106 508	93 335
Flusso di cassa	144 497 251	182 932 062	613 851 975	116 754 324	218 815 195
ROCE (in %)	- 33,7 %	- 37,1 %	- 1,5 %	- 0,4 %	13,6 %

Confronto dei prezzi per il 2017

Sottoquotazione dei prezzi

13,9 %

Prodotto 9 Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
Consumo (in tonnellate)	3 362 718	3 671 898	3 587 237	3 913 974	3 816 472
<i>Importazioni</i>					
Volume (in tonnellate)	697 457	1 017 613	787 521	843 352	976 108
Quota di mercato (in %)	20,7 %	27,7 %	22,0 %	21,5 %	25,6 %
Prezzi unitari (in EUR/tonnellata)	2 098	1 985	2 064	1 782	2 023



Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i>					
Utilizzo degli impianti (in %)	71 %	76 %	80 %	84 %	84 %
Produzione (in tonnellate)	3 076 074	3 016 723	3 139 572	3 425 201	3 114 323
Volume delle vendite nell'UE (in tonnellate)	2 664 602	2 653 177	2 798 719	3 070 197	2 839 979
Quota di mercato (in %)	79,2 %	72,3 %	78,0 %	78,4 %	74,4 %
Prezzo di vendita unitario (in EUR/tonnellata)	2 259	2 272	2 238	2 014	2 323
Profitti/perdite netti sulle vendite UE (in %)	- 4,2 %	- 2,7 %	2,4 %	5,5 %	9,4 %
Occupazione (fine periodo)	10 205	9 483	9 220	8 892	8 812
Scorte	179 087	206 956	219 170	215 904	213 931
Flusso di cassa	135 463 456	45 971 825	847 696 098	450 355 017	685 492 711
ROCE (in %)	- 12,4 %	- 7,7 %	8,5 %	10,6 %	21,5 %


Confronto dei prezzi per il 2017

Sottoquotazione dei prezzi

12,9 %

Prodotto 12 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
Consumo (in tonnellate)	11 891 558	12 422 902	12 297 356	12 678 733	13 617 607
<i>Importazioni</i>					
Volume (in tonnellate)	911 115	1 219 800	1 200 627	1 400 824	1 385 829
Quota di mercato (in %)	7,7 %	9,8 %	9,8 %	11,0 %	10,2 %
Prezzi unitari (in EUR/tonnellata)	699	657	640	531	641
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i>					
Utilizzo degli impianti (in %)	79 %	82 %	80 %	80 %	74 %
Produzione (in tonnellate)	12 132 593	12 585 360	12 301 986	11 839 241	12 427 808
Volume delle vendite nell'UE (in tonnellate)	10 964 010	11 189 221	11 095 204	11 276 054	12 230 774
Quota di mercato (in %)	92,2 %	90,1 %	90,2 %	88,9 %	89,8 %
Prezzo di vendita unitario (in EUR/tonnellata)	632	613	573	520	592



Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
Profitti/perdite netti sulle vendite UE (in %)	2,2 %	3,4 %	2,4 %	0,8 %	3,6 %
Occupazione (fine periodo)	9 537	9 734	10 057	10 342	10 486
Scorte	749 386	888 456	914 268	943 355	1 023 612
Flusso di cassa	220 994 774	264 742 034	272 433 127	255 904 385	123 997 731
ROCE (in %)	- 1,2 %	3,7 %	3,3 %	3,9 %	6,9 %

Confronto dei prezzi per il 2017

Sottoquotazione dei prezzi - 8,3 %

Prodotto 13 Barre di rinforzo

Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
Consumo (in tonnellate)	9 617 685	10 359 993	10 664 689	11 099 947	11 253 309

Importazioni


Volume (in tonnellate)	527 008	972 602	1 430 014	1 292 971	1 191 445
Quota di mercato (in %)	5,5 %	9,4 %	13,4 %	11,6 %	10,6 %
Prezzi unitari (in EUR/tonnellata)	475	446	388	353	441

Situazione dei produttori dell'UE

Utilizzo degli impianti (in %)	72 %	72 %	71 %	73 %	67 %
Produzione (in tonnellate)	13 171 558	13 019 699	12 763 140	13 191 436	12 494 712
Volume delle vendite nell'UE (in tonnellate)	8 906 120	9 187 941	9 019 809	9 568 119	9 848 615
Quota di mercato (in %)	92,6 %	88,7 %	84,6 %	86,2 %	87,5 %
Prezzo di vendita unitario (in EUR/tonnellata)	460	437	386	367	436
Profitti/perdite netti sulle vendite UE (in %)	- 2,0 %	- 2,5 %	- 2,6 %	3,4 %	4,8 %
Occupazione (fine periodo)	5 563	5 441	5 529	5 634	5 457
Scorte	761 808	683 591	642 506	602 948	659 484
Flusso di cassa	20 571 082	14 116 433	53 015 513	165 167 521	249 292 475
ROCE (in %)	0,9 %	2,4 %	1,9 %	6,2 %	9,3 %

Confronto dei prezzi per il 2017

Sottoquotazione dei prezzi - 1,3 %



Prodotto 14 Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
Consumo (in tonnellate)	526 080	593 501	593 530	630 737	632 804
<i>Importazioni</i>					
Volume (in tonnellate)	113 071	147 453	142 416	147 811	159 577
Quota di mercato (in %)	21,5 %	24,8 %	24,0 %	23,4 %	25,2 %
Prezzi unitari (in EUR/tonnellata)	3 092	2 894	3 035	2 590	2 885
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i>					
Utilizzo degli impianti (in %)	65 %	68 %	68 %	69 %	72 %
Produzione (in tonnellate)	527 386	597 178	599 927	637 938	641 446
Volume delle vendite nell'UE (in tonnellate)	411 655	444 339	450 094	482 314	472 247
Quota di mercato (in %)	78,2 %	74,9 %	75,8 %	76,5 %	74,6 %
Prezzo di vendita unitario (in EUR/tonnellata)	2 988	2 969	2 838	2 404	2 807
Profitti/perdite netti sulle vendite UE (in %)	5,2 %	5,6 %	4,1 %	2,3 %	5,8 %
Occupazione (fine periodo)	3 680	3 766	3 737	3 789	3 844
Scorte	83 561	91 900	89 676	90 409	90 893
Flusso di cassa	111 869 518	142 849 693	191 511 047	155 623 001	145 832 442
ROCE (in %)	1,0 %	4,3 %	1,4 %	- 0,7 %	4,9 %


Confronto dei prezzi per il 2017

Sottoquotazione dei prezzi

- 2,8 %

Prodotto 15 Vergelle di acciai inossidabili

Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
Consumo (in tonnellate)	318 373	323 191	304 987	335 552	347 077
<i>Importazioni</i>					
Volume (in tonnellate)	52 082	71 229	57 627	58 670	62 978
Quota di mercato (in %)	16,4 %	22,0 %	18,9 %	17,5 %	18,1 %
Prezzi unitari (in EUR/tonnellata)	2 300	2 193	2 310	1 962	2 228
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i>					
Utilizzo degli impianti (in %)	63 %	64 %	65 %	69 %	71 %
Produzione (in tonnellate)	373 010	383 586	388 273	412 892	449 392




Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
Volume delle vendite nell'UE (in tonnellate)	266 290	251 961	247 359	276 880	284 098
Quota di mercato (in %)	83,6 %	78,0 %	81,1 %	82,5 %	81,9 %
Prezzo di vendita unitario (in EUR/tonnellata)	2 480	2 516	2 382	2 022	2 417
Profitti/perdite netti sulle vendite UE (in %)	- 3,7 %	- 2,1 %	- 4,7 %	- 3,1 %	3,9 %
Occupazione (fine periodo)	1 677	1 671	1 731	1 761	1 852
Scorte	24 810	28 696	31 083	31 584	43 800
Flusso di cassa	13 022 575	18 221 077	106 175 940	84 328 053	44 337 763
ROCE (in %)	- 0,7 %	2,9 %	- 1,5 %	- 2,8 %	5,5 %

Confronto dei prezzi per il 2017

Sottoquotazione dei prezzi 7,8 %

Prodotto 16 Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
Consumo (in tonnellate)	18 033 534	18 249 258	18 949 497	19 375 225	20 026 426
<i>Importazioni</i>					
Volume (in tonnellate)	1 125 730	1 289 953	1 697 912	2 000 967	2 094 274
Quota di mercato (in %)	6,2 %	7,1 %	9,0 %	10,3 %	10,5 %
Prezzi unitari (in EUR/tonnellata)	522	504	439	392	486
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i>					
Utilizzo degli impianti (in %)	80 %	84 %	83 %	81 %	83 %
Produzione (in tonnellate)	19 765 154	19 775 715	20 436 595	20 037 883	20 757 864
Volume delle vendite nell'UE (in tonnellate)	16 782 585	16 828 358	17 108 877	17 222 468	17 795 595
Quota di mercato (in %)	93,1 %	92,2 %	90,3 %	88,9 %	88,9 %
Prezzo di vendita unitario (in EUR/tonnellata)	509	492	443	420	505
Profitti/perdite netti sulle vendite UE (in %)	1,8 %	4,8 %	3,0 %	0,6 %	3,4 %
Occupazione (fine periodo)	11 561	11 598	11 881	13 068	13 058
Scorte	876 450	896 633	1 120 091	974 085	954 649
Flusso di cassa	234 768 428	424 076 182	365 467 214	287 106 970	310 381 566
ROCE (in %)	1,0 %	6,9 %	2,9 %	3,9 %	6,7 %



Confronto dei prezzi per il 2017

Sottoquotazione dei prezzi 3,7 %

Prodotto 17 Profilati di ferro o di acciai non legati


Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
Consumo (in tonnellate)	6 159 135	6 544 142	6 549 935	7 205 377	7 375 383
<i>Importazioni</i>					
Volume (in tonnellate)	223 669	277 507	268 014	388 041	262 745
Quota di mercato (in %)	3,6 %	4,2 %	4,1 %	5,4 %	3,6 %
Prezzi unitari (in EUR/tonnellata)	539	509	463	409	473
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i>					
Utilizzo degli impianti (in %)	64 %	69 %	71 %	72 %	72 %
Produzione (in tonnellate)	8 583 668	8 590 216	8 894 223	9 400 691	9 605 365
Volume delle vendite nell'UE (in tonnellate)	5 935 432	6 266 353	6 281 426	6 817 231	7 112 453
Quota di mercato (in %)	96,4 %	95,8 %	95,9 %	94,6 %	96,4 %
Prezzo di vendita unitario (in EUR/tonnellata)	471	471	449	417	463
Profitti/perdite netti sulle vendite UE (in %)	- 6,5 %	- 3,7 %	- 0,6 %	2,1 %	- 1,8 %
Occupazione (fine periodo)	6 212	5 685	6 006	6 264	6 096
Scorte	510 927	464 184	466 561	559 452	569 947
Flusso di cassa	- 48 381 794	7 224 031	161 157 041	150 487 051	- 18 595 244
ROCE (in %)	- 6,0 %	6,3 %	1,4 %	3,9 %	0,6 %

Confronto dei prezzi per il 2017

Sottoquotazione dei prezzi - 2,1 %

Prodotto 18 Palancole

Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
Consumo (in tonnellate)	574 025	637 684	577 270	584 985	626 863
<i>Importazioni</i>					
Volume (in tonnellate)	15 870	16 503	14 051	36 970	85 054
Quota di mercato (in %)	2,8 %	2,6 %	2,4 %	6,3 %	13,6 %
Prezzi unitari (in EUR/tonnellata)	787	765	1 126	651	629




Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i>					
Utilizzo degli impianti (in %)	78 %	82 %	76 %	82 %	81 %
Produzione (in tonnellate)	907 320	940 451	840 182	777 182	817 764
Volume delle vendite nell'UE (in tonnellate)	558 131	621 150	563 140	548 010	541 782
Quota di mercato (in %)	97,2 %	97,4 %	97,6 %	93,7 %	86,4 %
Prezzo di vendita unitario (in EUR/tonnellata)	711	697	652	623	640
Profitti/perdite netti sulle vendite UE (in %)	6,8 %	11,5 %	8,8 %	14,0 %	3,7 %
Occupazione (fine periodo)	949	971	951	981	995
Scorte	49 762	47 610	58 744	68 417	75 616
Flusso di cassa	58 272 442	68 732 139	63 936 644	86 404 634	40 555 786
ROCE (in %)	- 9,3 %	6,8 %	6,7 %	10,3 %	1,5 %

Confronto dei prezzi per il 2017

Sottoquotazione dei prezzi 1,7 %

Prodotto 20 Tubi gas

Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
Consumo (in tonnellate)	1 211 435	1 662 233	1 653 112	1 637 097	1 642 935
<i>Importazioni</i>					
Volume (in tonnellate)	266 467	340 051	298 103	336 050	380 257
Quota di mercato (in %)	22,0 %	20,5 %	18,0 %	20,5 %	23,1 %
Prezzi unitari (in EUR/tonnellata)	688	649	646	566	676
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i>					
Utilizzo degli impianti (in %)	37 %	38 %	38 %	40 %	37 %
Produzione (in tonnellate)	1 053 283	1 460 549	1 471 772	1 396 933	1 392 404
Volume delle vendite nell'UE (in tonnellate)	944 903	1 322 070	1 354 273	1 300 727	1 262 560
Quota di mercato (in %)	78,0 %	79,5 %	81,9 %	79,5 %	76,8 %
Prezzo di vendita unitario (in EUR/tonnellata)	717	666	619	580	693
Profitti/perdite netti sulle vendite UE (in %)	0,9 %	1,3 %	2,3 %	3,9 %	0,5 %



Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
Occupazione (fine periodo)	552	543	548	526	509
Scorte	55 178	55 305	53 434	58 081	50 697
Flusso di cassa	15 451 286	15 884 723	16 166 705	15 309 189	20 506 964
ROCE (in %)	3,7 %	3,9 %	1,1 %	1,7 %	8,7 %

Confronto dei prezzi per il 2017

Sottoquotazione dei prezzi 2,4 %

Prodotto 21 Profilati cavi


Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
Consumo (in tonnellate)	3 347 996	3 407 926	3 511 951	3 885 748	4 028 730
<i>Importazioni</i>					
Volume (in tonnellate)	461 263	552 874	574 490	725 545	820 667
Quota di mercato (in %)	13,8 %	16,2 %	16,4 %	18,7 %	20,4 %
Prezzi unitari (in EUR/tonnellata)	599	571	553	497	618

Situazione dei produttori dell'UE

Utilizzo degli impianti (in %)	46 %	46 %	46 %	47 %	49 %
Produzione (in tonnellate)	3 019 375	3 019 977	3 106 261	3 333 368	3 388 786
Volume delle vendite nell'UE (in tonnellate)	2 882 473	2 854 843	2 936 771	3 159 965	3 207 994
Quota di mercato (in %)	86,1 %	83,8 %	83,6 %	81,3 %	79,6 %
Prezzo di vendita unitario (in EUR/tonnellata)	606	569	541	517	625
Profitti/perdite netti sulle vendite UE (in %)	- 2,7 %	- 3,9 %	- 3,3 %	0,2 %	- 0,5 %
Occupazione (fine periodo)	1 073	1 124	1 200	1 209	1 181
Scorte	160 442	138 981	146 353	107 826	149 537
Flusso di cassa	- 9 630 441	13 389 861	23 807 058	13 000 201	21 372 166
ROCE (in %)	- 2,4 %	- 5,3 %	- 6,2 %	- 0,6 %	7,2 %

Confronto dei prezzi per il 2017

Sottoquotazione dei prezzi 1,2 %



Prodotto 22 Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
Consumo (in tonnellate)	96 507	101 504	97 341	96 320	95 672
<i>Importazioni</i>					
Volume (in tonnellate)	32 581	38 782	39 719	42 510	42 701
Quota di mercato (in %)	33,8 %	38,2 %	40,8 %	44,1 %	44,6 %
Prezzi unitari (in EUR/tonnellata)	6 941	6 167	6 118	5 846	6 300
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i>					
Utilizzo degli impianti (in %)	6 %	7 %	6 %	6 %	6 %
Produzione (in tonnellate)	116 630	124 135	101 291	101 831	92 357
Volume delle vendite nell'UE (in tonnellate)	61 822	61 708	56 802	53 196	52 083
Quota di mercato (in %)	64,1 %	60,8 %	58,4 %	55,2 %	54,4 %
Prezzo di vendita unitario (in EUR/tonnellata)	7 913	7 740	8 318	7 361	7 993
Profitti/perdite netti sulle vendite UE (in %)	3,1 %	5,9 %	- 0,4 %	- 0,1 %	1,2 %
Occupazione (fine periodo)	11 180	11 211	10 369	9 779	9 317
Scorte	7 452	9 389	10 455	8 690	11 688
Flusso di cassa	19 858 477	10 438 041	- 48 885 671	4 038 078	- 22 872 178
ROCE (in %)	22,7 %	- 4,3 %	- 58,1 %	- 33,4 %	- 50,5 %

Confronto dei prezzi per il 2017

Sottoquotazione dei prezzi

21,2 %

Prodotto 23 Tubi cuscinetto

Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
Consumo (in tonnellate)	68 824	72 805	67 249	59 867	65 355
<i>Importazioni</i>					
Volume (in tonnellate)	7 489	9 426	11 944	9 773	8 663
Quota di mercato (in %)	10,9 %	12,9 %	17,8 %	16,3 %	13,3 %
Prezzi unitari (in EUR/tonnellata)	2 069	1 626	1 749	1 630	1 608
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i>					
Utilizzo degli impianti (in %)	68 %	64 %	53 %	52 %	63 %
Produzione (in tonnellate)	64 972	65 475	58 407	52 494	57 657



Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
Volume delle vendite nell'UE (in tonnellate)	61 324	63 378	55 304	50 092	56 691
Quota di mercato (in %)	89,1 %	87,1 %	82,2 %	83,7 %	86,7 %
Prezzo di vendita unitario (in EUR/tonnellata)	2 023	2 003	1 925	1 804	1 837
Profitti/perdite netti sulle vendite UE (in %)	4,6 %	4,9 %	- 6,7 %	- 9,2 %	- 1,8 %
Occupazione (fine periodo)	332	322	306	274	280
Scorte	1 285	1 433	2 591	1 452	2 429
Flusso di cassa	3 499 664	3 928 566	5 055 796	- 791 310	- 620 461
ROCE (in %)	0,9 %	- 3,3 %	- 64,7 %	- 54,5 %	- 28,1 %

Confronto dei prezzi per il 2017

Sottoquotazione dei prezzi 12,5 %

Prodotto 25 Grandi tubi saldati

Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
Consumo (in tonnellate)	669 846	1 041 055	427 457	586 746	1 804 463
<i>Importazioni</i>					
Volume (in tonnellate)	286 939	411 273	209 524	159 219	1 044 534
Quota di mercato (in %)	42,8 %	39,5 %	49,0 %	27,1 %	57,9 %
Prezzi unitari (in EUR/tonnellata)	1 070	793	904	772	936
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i>					
Utilizzo degli impianti (in %)	26 %	32 %	29 %	35 %	65 %
Produzione (in tonnellate)	1 333 900	1 150 000	1 034 600	1 086 300	1 500 000
Volume delle vendite nell'UE (in tonnellate)	382 758	624 819	216 243	426 937	759 478
Quota di mercato (in %)	57,1 %	60,0 %	50,6 %	72,8 %	42,1 %
Prezzo di vendita unitario (in EUR/tonnellata)	894	887	835	771	766
Profitti/perdite netti sulle vendite UE (in %)	3,0 %	- 6,1 %	- 2,7 %	- 0,6 %	0,0 %
Occupazione (fine periodo)	1 512	1 545	1 365	1 372	1 326
Scorte	322 722	600 020	633 600	727 048	1 139 429
Flusso di cassa	197 726 967	- 97 558 802	94 492 289	- 70 888 943	13 666 659
ROCE (in %)	- 15,8 %	- 23,5 %	- 17,7 %	- 6,7 %	9,1 %



Confronto dei prezzi per il 2017

Sottoquotazione dei prezzi – 22,0 %

Prodotto 26 Altri tubi saldati


Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
Consumo (in tonnellate)	2 385 499	3 121 613	3 126 300	3 286 436	3 352 661
<i>Importazioni</i>					
Volume (in tonnellate)	474 949	491 934	510 548	540 386	571 167
Quota di mercato (in %)	19,9 %	15,8 %	16,3 %	16,4 %	17,0 %
Prezzi unitari (in EUR/tonnellata)	1 352	1 376	1 397	1 262	1 431
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i>					
Utilizzo degli impianti (in %)	57 %	57 %	57 %	58 %	60 %
Produzione (in tonnellate)	2 384 152	3 166 935	3 144 492	3 190 480	3 301 195
Volume delle vendite nell'UE (in tonnellate)	1 907 944	2 622 348	2 588 536	2 721 349	2 765 915
Quota di mercato (in %)	80,0 %	84,0 %	82,8 %	82,8 %	82,5 %
Prezzo di vendita unitario (in EUR/tonnellata)	1 024	1 013	984	942	1 062
Profitti/perdite netti sulle vendite UE (in %)	1,2 %	2,4 %	1,7 %	4,2 %	4,3 %
Occupazione (fine periodo)	3 024	3 013	3 011	3 089	3 025
Scorte	125 621	84 268	100 035	120 308	120 420
Flusso di cassa	66 281 502	68 619 951	77 514 611	87 283 492	106 630 804
ROCE (in %)	9,1 %	11,5 %	8,8 %	12,8 %	19,3 %

Confronto dei prezzi per il 2017

Sottoquotazione dei prezzi – 34,8 %

Prodotto 28 Fili di acciaio

Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
Consumo (in tonnellate)	1 318 451	1 517 192	1 480 243	1 513 248	1 505 202
<i>Importazioni</i>					
Volume (in tonnellate)	574 083	722 773	692 918	736 623	722 858
Quota di mercato (in %)	43,5 %	47,6 %	46,8 %	48,7 %	48,0 %
Prezzi unitari (in EUR/tonnellata)	781	729	722	626	708



Dati per l'anno civile	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i>					
Utilizzo degli impianti (in %)	73 %	75 %	77 %	73 %	71 %
Produzione (in tonnellate)	899 763	932 496	940 169	886 666	900 054
Volume delle vendite nell'UE (in tonnellate)	744 368	794 419	787 325	776 626	782 344
Quota di mercato (in %)	56,5 %	52,4 %	53,2 %	51,3 %	52,0 %
Prezzo di vendita unitario (in EUR/tonnellata)	940	909	840	832	905
Profitti/perdite netti sulle vendite UE (in %)	0,5 %	0,0 %	1,1 %	2,6 %	0,8 %
Occupazione (fine periodo)	3 387	3 395	3 429	3 459	3 408
Scorte					
Flusso di cassa	66 281 502	68 619 951	77 514 611	87 283 492	106 630 804
ROCE (in %)					

Confronto dei prezzi per il 2017


Sottoquotazione dei prezzi

21,8 %




ALLEGATO IV - Elenco dei prodotti originari di paesi in via di sviluppo a cui si applicano le misure provvisorie


Paese/Gruppo di prodotti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	25	26	28	
Afghanistan																								
Albania																								
Angola																								
Antigua e Barbuda																								
Argentina																								
Armenia																								
Bahrein, regno del																								
Bangladesh																								
Barbados																								
Belize																								
Benin																								
Bolivia, Stato plurinazionale di																								
Botswana																								
Brasile	x	x				x	x								x									
Sultanato del Brunei Darussalam																								
Burkina Faso																								
Burundi																								
Capo Verde																								
Cambogia																								
Camerun																								
Repubblica centrafricana																								
Ciad																								
Cile																								
Cina			x	x		x		x		x			x			x		x	x	x	x	x	x	x
Colombia																								
Congo																								
Costa Rica																								
Costa d'Avorio																								
Cuba																								
Repubblica democratica del Congo																								
Gibuti																								




Paese/Gruppo di prodotti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	25	26	28	
Dominica																								
Repubblica dominicana																								
Ecuador																								
Egitto	x									x														
El Salvador																								
Figi																								
Gabon																								
Gambia																								
Georgia																								
Ghana																								
Grenada																								
Guatemala																								
Guinea																								
Guinea-Bissau																								
Guyana																								
Haiti																								
Honduras																								
Hong Kong, Cina																								
India	x	x	x	x	x	x	x		x			x	x				x		x	x			x	
Indonesia							x																	
Giamaica																								
Giordania																								
Kazakhstan																								
Kenya																								
Kuwait, Stato del																								
Repubblica del Kirghizistan																								
Repubblica democratica popolare del Laos																								
Lesotho																								
Liberia																								
Macao, Cina																								
Madagascar																								
Malawi																								
Malaysia										x														



Paese/Gruppo di prodotti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	25	26	28	
Maldive																								
Mali																								
Mauritania																								
Maurizio																								
Messico																								
Moldova, repubblica di											x			x										
Mongolia																								
Montenegro																								
Marocco																								
Mozambico																								
Myanmar																								
Namibia																								
Nepal																								
Nicaragua																								
Niger																								
Nigeria																								
Oman																								
Pakistan																								
Panama																								
Papua Nuova Guinea																								
Paraguay																								
Perù																								
Filippine																								
Qatar																								
Ruanda																								
Saint Kitts e Nevis																								
Santa Lucia																								
Saint Vincent e Grenadine																								
Samoa																								
Arabia Saudita, regno della																							x	
Senegal																								
Seychelles																								
Sierra Leone																								



Paese/Gruppo di prodotti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	25	26	28	
Isole Salomone																								
Sud Africa								x	x															
Sri Lanka																								
Suriname																								
Swaziland																								
Tagikistan																								
Tanzania																								
Thailandia																								
ex Repubblica iugoslava di Macedonia					x		x											x	x					
Togo																								
Tonga																								
Trinidad e Tobago																								
Tunisia																								
Turchia	x	x		x	x				x	x	x				x	x		x	x			x	x	x
Uganda																								
Ucraina	x	x					x				x	x			x	x		x	x	x				x
Emirati arabi uniti																		x						x
Uruguay																								
Vanuatu																								
Venezuela, repubblica bolivariana del																								
Vietnam		x		x					x															
Yemen																								
Zambia																								
Zimbabwe																								




ALLEGATO V – Contingenti tariffari

Numero di prodotto	Numero d'ordine	Categoria di prodotto	Codici NC	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Aliquota del dazio supplementare
1	09.8501	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati	7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 99, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7212 60 00, 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, 7225 40 15, 7225 40 90, 7226 19 10, 7226 91 20, 7226 91 91, 7226 91 99	4 269 009	25 %
2	09.8502	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati	7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7209 90 20, 7209 90 80, 7211 23 20, 7211 23 30, 7211 23 80, 7211 29 00, 7211 90 20, 7211 90 80, 7225 50 20, 7225 50 80, 7226 20 00, 7226 92 00	1 318 865	25 %
3	09.8503	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)	7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10, 7225 19 90, 7226 19 80	178 704	25 %
4	09.8504	Fogli rivestiti di metallo	7210 20 00, 7210 30 00, 7210 41 00, 7210 49 00, 7210 61 00, 7210 69 00, 7210 90 80, 7212 20 00, 7212 30 00, 7212 50 20, 7212 50 30, 7212 50 40, 7212 50 61, 7212 50 69, 7212 50 90, 7225 91 00, 7225 92 00, 7226 99 10, 7226 99 30, 7226 99 70	2 115 054	25 %
5	09.8505	Fogli a rivestimento organico	7210 70 80, 7212 40 80	414 324	25 %
6	09.8506	Prodotti stagnati	7209 18 99, 7210 11 00, 7210 12 20, 7210 12 80, 7210 50 00, 7210 70 10, 7210 90 40, 7212 10 10, 7212 10 90, 7212 40 20	367 470	25 %
7	09.8507	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati	7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98, 7208 52 91, 7208 90 20, 7208 90 80, 7210 90 30, 7225 40 12, 7225 40 40, 7225 40 60, 7225 99 00	1 442 988	25 %
8	09.8508	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili	7219 11 00, 7219 12 10, 7219 12 90, 7219 13 10, 7219 13 90, 7219 14 10, 7219 14 90, 7219 22 10, 7219 22 90, 7219 23 00, 7219 24 00, 7220 11 00, 7220 12 00	193 049	25 %
9	09.8509	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili	7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20, 7220 90 80	476 161	25 %




Numero di prodotto	Numero d'ordine	Categoria di prodotto	Codici NC	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Aliquota del dazio supplementare
12	09.8512	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati	7214 30 00, 7214 91 10, 7214 91 90, 7214 99 31, 7214 99 39, 7214 99 50, 7214 99 71, 7214 99 79, 7214 99 95, 7215 90 00, 7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 40 10, 7216 40 90, 7216 50 10, 7216 50 91, 7216 50 99, 7216 99 00, 7228 10 20, 7228 20 10, 7228 20 91, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 20, 7228 60 80, 7228 70 10, 7228 70 90, 7228 80 00	728 270	25 %
13	09.8513	Barre di rinforzo	7214 20 00, 7214 99 10	714 964	25 %
14	09.8514	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili	7222 11 11, 7222 11 19, 7222 11 81, 7222 11 89, 7222 19 10, 7222 19 90, 7222 20 11, 7222 20 19, 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81, 7222 20 89, 7222 30 51, 7222 30 91, 7222 30 97, 7222 40 10, 7222 40 50, 7222 40 90	82 156	25 %
15	09.8515	Vergelle di acciai inossidabili	7221 00 10, 7221 00 90	32 744	25 %
16	09.8516	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati	7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50, 7227 90 95	1 058 110	25 %
17	09.8517	Profilati di ferro o di acciai non legati	7216 31 10, 7216 31 90, 7216 32 11, 7216 32 19, 7216 32 91, 7216 32 99, 7216 33 10, 7216 33 90	167 817	25 %
18	09.8518	Palancole	7301 10 00	24 854	25 %
20	09.8520	Tubi gas	7306 30 41, 7306 30 49, 7306 30 72, 7306 30 77	185 280	25 %
21	09.8521	Profilati cavi	7306 61 10, 7306 61 92, 7306 61 99	387 343	25 %
22	09.8522	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura	7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, 7304 41 00, 7304 49 10, 7304 49 93, 7304 49 95, 7304 49 99	22 818	25 %
23	09.8523	Tubi cuscinetto	7304 51 12, 7304 51 18, 7304 59 32, 7304 59 38	5 549	25 %
25	09.8525	Grandi tubi saldati	7305 11 00, 7305 12 00, 7305 19 00, 7305 20 00, 7305 31 00, 7305 39 00, 7305 90 00	258 133	25 %
26	09.8526	Altri tubi saldati	7306 11 10, 7306 11 90, 7306 19 10, 7306 19 90, 7306 21 00, 7306 29 00, 7306 30 11, 7306 30 19, 7306 30 80, 7306 40 20, 7306 40 80, 7306 50 20, 7306 50 80, 7306 69 10, 7306 69 90, 7306 90 00	296 274	25 %



Numero di prodotto	Numero d'ordine	Categoria di prodotto	Codici NC	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Aliquota del dazio supplementare
28	09.8528	Fili di acciai non legati	7217 10 10, 7217 10 31, 7217 10 39, 7217 10 50, 7217 10 90, 7217 20 10, 7217 20 30, 7217 20 50, 7217 20 90, 7217 30 41, 7217 30 49, 7217 30 50, 7217 30 90, 7217 90 20, 7217 90 50, 7217 90 90	393 031	25 %

18CE1690



DECISIONE (UE, Euratom) 2018/1014 DEL CONSIGLIO
del 13 luglio 2018
relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla
proposta della Repubblica d'Austria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta del governo austriaco,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 settembre 2015 e il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 ⁽¹⁾ e (UE, Euratom) 2015/1790 ⁽²⁾, relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Thomas DELAPINA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Judith VORBACH, *EU-Referentin der Arbeiterkammer Oberösterreich*, è nominata membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018


Per il Consiglio

Il Presidente

H. LÖGER

⁽¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1 ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).



DECISIONE (UE) 2018/1015 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2018

relativa alla nomina di due membri e di tre supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Granducato di Lussemburgo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo lussemburghese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Agnès DURDU e del sig. Marc SCHAEFER.
- (3) Due seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Martine MERGEN e del sig. Pierre WIES.
- (4) Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Tom JUNGEN a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a) quali membri:

- sig. Tom JUNGEN, *Maire de la Commune de Roeser*,
- sig.ra Romy KARIER, *Conseiller communal de la Commune de Clervaux*,

b) quali supplenti:

- sig. Jeff FELLER, *Echevin de la Commune de la Vallée de l'Ernz*,
- sig.ra Liane FELTEN, *Conseiller communal de la Commune de Grevenmacher*,
- sig.ra Cécile HEMMEN, *Maire de la Commune de Weiler-la-Tour*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per il Consiglio


Il Presidente

H. LÖGER

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).



DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/1016 DEL CONSIGLIO**del 17 luglio 2018****che attua la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.
- (2) Il 9 luglio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006), ha modificato l'inserimento nell'elenco di una persona e di un'entità soggette a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

G. BLÜMEL

(1) GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.



ALLEGATO


1. Nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849, la voce 4 della rubrica «A. Persone» è sostituita dalla seguente:

«4.	Ri Hong-sop		1940	16.7.2009	Ex direttore del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e capo dell'Istituto per le armi nucleari, controllava tre strutture fondamentali di assistenza alla produzione di plutonio per uso militare: l'impianto di fabbricazione di combustibile, il reattore nucleare e l'impianto di ritrattamento.»
-----	-------------	--	------	-----------	---

2. Nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849, la voce 28 della rubrica «B. Entità» è sostituita dalla seguente:

«28.	Munitions Industry Department	Military Supplies Industry Department	Pyongyang, DPRK	2.3.2016	Il Munitions Industry Department (MID) è coinvolto in aspetti chiave del programma missilistico della RPDC. Il MID è incaricato di sovrintendere allo sviluppo dei missili balistici della RPDC, incluso il Taepo Dong-2. Il MID sovrintende ai programmi di produzione di armi e R&S della RPDC, compreso il programma di missili balistici della RPDC. Il secondo comitato economico e la seconda accademia delle scienze naturali - la cui designazione risale pure all'agosto 2010 - dipendono dal MID. Negli ultimi anni, il MID ha lavorato allo sviluppo del missile balistico intercontinentale mobile KN08. Il MID sovrintende al programma nucleare della RPDC. L'Istituto per le armi nucleari dipende dal MID.»
------	-------------------------------	---------------------------------------	-----------------	----------	---

18CE1693



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1017 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 2018**

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367 che istituiscono dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185 che estendono i dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾ («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 23, paragrafo 6, e l'articolo 24, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Il 2 dicembre 2013 il Consiglio ha istituito misure antidumping ⁽³⁾ e compensative ⁽⁴⁾ sui moduli fotovoltaici in silicio cristallino e le loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («le misure iniziali»).
- (2) L'11 febbraio 2016 la Commissione ha esteso tali misure alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, ad eccezione delle importazioni di prodotti fabbricati da alcune società specificamente esentate da tali misure («le misure estese») ⁽⁵⁾.
- (3) A seguito di inchieste di riesame in previsione della scadenza relative alle misure iniziali, il 1° marzo 2017 la Commissione ha istituito dazi antidumping e compensativi per un periodo di 18 mesi («le misure confermate») ⁽⁶⁾. Lo stesso giorno ha altresì concluso due inchieste di riesame intermedio parziale che erano state limitate agli interessi dell'Unione ⁽⁷⁾.
- (4) Il 3 marzo 2017 la Commissione ha aperto un riesame intermedio parziale limitato alla forma e al livello delle misure confermate ⁽⁸⁾. Successivamente a tale riesame la Commissione ha modificato le misure confermate con la pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 della Commissione ⁽⁹⁾, entrato in vigore il 1° ottobre 2017.



- (5) L'8 novembre 2017 la Commissione ha modificato le misure estese aggiungendo un nuovo produttore esportatore all'elenco delle società esentate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, rispettivamente dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185 della Commissione ⁽¹⁰⁾.
- (6) Di conseguenza le misure compensative e antidumping attualmente in vigore per quanto riguarda le importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, sono quelle istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367 della Commissione, fatta eccezione per le importazioni di prodotti delle società specificamente esentate da tali misure, come disposto dai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185, quali modificati dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1997.

B. PROCEDIMENTO

1. Apertura


- (7) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1994 della Commissione ⁽¹¹⁾ («il regolamento di apertura»), la Commissione ha aperto un riesame delle misure estese allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a Longi (Kuching) SDN.BHD («il richiedente» o «Longi Kuching»), un produttore esportatore malese di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle). Il regolamento che ha aperto il riesame ha altresì abrogato i dazi antidumping sulle importazioni provenienti dal richiedente e ha disposto la registrazione di tali importazioni.
- (8) La domanda presentata dal richiedente conteneva sufficienti elementi di prova prima facie a sostegno della sua affermazione di essere un nuovo produttore esportatore e di soddisfare i requisiti di esenzione a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base, vale a dire:
- di non aver esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo preso in considerazione nell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese, vale a dire tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015,
 - di non essere stato coinvolto in pratiche di elusione, e
 - di aver assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione.

2. Prodotto oggetto del riesame

- (9) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (celle di spessore non superiore a 400 micrometri), provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, attualmente classificati con i codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 900.
- (10) Sono esclusi dalla definizione del prodotto oggetto del riesame i seguenti tipi di prodotto:
- caricatori solari costituiti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a caricare batterie,
 - prodotti fotovoltaici a film sottile,
 - prodotti fotovoltaici in silicio cristallino integrati permanentemente in apparecchi elettrici che non sono destinati a produrre elettricità e consumano l'elettricità generata dalle celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate,
 - moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V DC e una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W, destinati esclusivamente all'utilizzo diretto come cariche batterie in sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e potenza.

3. Periodo di riferimento

- (11) Il periodo di riferimento va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.




4. Inchiesta

- (12) La Commissione ha avvisato dell'apertura del riesame Longi Kuching, l'industria dell'Unione rappresentata dal denunciante nell'inchiesta iniziale (EU ProSun) e le autorità della Malaysia e della Repubblica popolare cinese.
- (13) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riesame. In particolare ha ricevuto la risposta al questionario da parte del richiedente. Nel marzo 2018 è stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente in Malaysia.

C. CONCLUSIONI

- (14) Longi Kuching è un autentico produttore malese di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e celle che è stato costituito nel gennaio 2016 e ha iniziato la produzione commerciale di moduli e celle nel maggio 2016.
- (15) Longi Kuching non aveva esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo preso in considerazione nell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese, vale a dire tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015, né aveva acquistato il prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese per la rivendita o il trasbordo verso l'Unione fino alla fine del periodo di riferimento, ossia fino al 31 dicembre 2017. Aveva tuttavia assunto l'obbligazione contrattuale di esportare il prodotto oggetto del riesame a un cliente nell'Unione.
- (16) Durante la verifica presso la sede del richiedente è stato dimostrato che il contratto era stato rispettato e che il richiedente aveva consegnato il prodotto oggetto del riesame a un cliente in Polonia nel novembre 2017. Ad allora non erano state effettuate altre vendite nell'Unione.
- (17) Il richiedente è una controllata al 100 % di una società con sede a Hong Kong, Longi H.K. Trading Limited, che a sua volta è una controllata al 100 % della società cinese Longi Green Energy Technology Co., Ltd. Quest'ultima è la società capogruppo del Longi Group, che è attivo lungo tutta la catena del valore del solare fotovoltaico e che produce, tra l'altro, wafer, lingotti, celle solari e moduli solari. Il Longi Group è soggetto a misure antidumping e compensative attualmente in vigore sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e celle originari della Repubblica popolare cinese. Come indicato nel regolamento di apertura, la Commissione ha esaminato attentamente tale rapporto e ha verificato se la società Longi Kuching fosse stata istituita o utilizzata per eludere le misure in vigore.
- (18) La Commissione ha concluso che Longi Kuching è un autentico produttore del prodotto oggetto del riesame, con impianti di produzione completi e all'avanguardia sia per le celle che per i moduli, comprese attività di R&S. La società non era stata coinvolta in attività di elusione quali il trasbordo, le operazioni di assemblaggio o la rivendita nell'Unione di moduli solari e celle originari della Repubblica popolare cinese.
- (19) La Commissione ha pertanto concluso che Longi Kuching non era stata istituita né utilizzata per eludere le misure iniziali e che la sola titolarità cinese non costituiva un motivo per respingere la domanda.
- (20) In tale contesto la Commissione non ha ritenuto necessario fissare condizioni di monitoraggio particolari qualora fosse concessa l'esenzione. Al fine di garantire la corretta applicazione dell'esenzione, la Commissione ha ritenuto opportuno applicare le misure speciali applicabili a tutte le società cui erano state concesse esenzioni. Tali misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184, e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/185. Le importazioni non accompagnate da questo tipo di fattura sono soggette rispettivamente al dazio antidumping esteso e al dazio compensativo esteso.
- (21) Alla luce delle conclusioni di cui ai considerando da 13 a 19, la Commissione ha concluso che Longi (Kuching) SDN.BHD soddisfa i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base e dovrebbe essere esentata dalle misure estese.
- (22) Le conclusioni di cui sopra sono state comunicate al richiedente e alle altre parti interessate, cui è stata data la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.



D. MODIFICA DELL'ELENCO DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE DI UN'ESENZIONE DALLE MISURE ESTESE

- (23) Considerate le conclusioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che la società Longi (Kuching) SDN.BHD dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle società esentate dai dazi compensativi e antidumping istituiti rispettivamente dai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185.
- (24) Considerato che anche i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367 comprendono l'elenco dei produttori esportatori della Malaysia e di Taiwan esentati, anche Longi (Kuching) SDN.BHD dovrebbe essere aggiunta all'elenco dei produttori esportatori contenuto in tali due regolamenti.
- (25) Di conseguenza Longi (Kuching) SDN.BHD dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle società identificate individualmente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184, all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/185, all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367.
- (26) L'applicazione dell'esenzione è inoltre soggetta alla conformità al requisito di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/185. Tale requisito si riflette anche all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 e all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367.
- (27) L'elenco delle società identificate individualmente dovrebbe essere identico in tutti i regolamenti di esecuzione in vigore. Poiché mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1997 Jinko Solar Technology SDN.BHD era stata inserita nell'elenco delle società identificate individualmente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/185, il suo nome deve altresì essere inserito nell'elenco di società identificate individualmente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367.
- (28) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184, quale modificato, è sostituita dalla seguente:

«Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Malaysia	AUO - SunPower Sdn. Bhd.	C073
	Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.	C074
	Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.	C075
	Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.	C076
	TS Solartech Sdn. Bhd.	C077
	Jinko Solar Technology SDN.BHD	C203
	Longi (Kuching) SDN.BHD	C309
Taiwan	ANJI Technology Co., Ltd.	C058
	AU Optronics Corporation	C059
	Big Sun Energy Technology Inc.	C078
	EEPV Corp.	C079
	E-TON Solar Tech. Co., Ltd.	C080
	Gintech Energy Corporation	C081
	Gintung Energy Corporation	C082
	Inventec Energy Corporation	C083
	Inventec Solar Energy Corporation	C084



Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC
	LOF Solar Corp.	C085
	Ming Hwei Energy Co., Ltd.	C086
	Motech Industries, Inc.	C087
	Neo Solar Power Corporation	C088
	Perfect Source Technology Corp.	C089
	Ritek Corporation	C090
	Sino-American Silicon Products Inc.	C091
	Solartech Energy Corp.	C092
	Sunengine Corporation Ltd.	C093
	Topcell Solar International Co., Ltd.	C094
	TSEC Corporation	C095
	Win Win Precision Technology Co., Ltd.	C096»

Articolo 2

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/185, quale modificato, è sostituita dalla seguente:

«Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC
Malaysia	AUO - SunPower Sdn. Bhd.	C073
	Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.	C074
	Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.	C075
	Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.	C076
	TS Solartech Sdn. Bhd.	C077
	Jinko Solar Technology SDN.BHD	C203
	Longi (Kuching) SDN.BHD	C309
Taiwan	ANJI Technology Co., Ltd.	C058
	AU Optronics Corporation	C059
	Big Sun Energy Technology Inc.	C078
	EEPV Corp.	C079
	E-TON Solar Tech. Co., Ltd.	C080
	Gintech Energy Corporation	C081
	Gintung Energy Corporation	C082
	Inventec Energy Corporation	C083
	Inventec Solar Energy Corporation	C084
	LOF Solar Corp.	C085
	Ming Hwei Energy Co., Ltd.	C086
	Motech Industries, Inc.	C087
	Neo Solar Power Corporation	C088
	Perfect Source Technology Corp.	C089
	Ritek Corporation	C090
	Sino-American Silicon Products Inc.	C091
	Solartech Energy Corp.	C092
	Sunengine Corporation Ltd.	C093
	Topcell Solar International Co., Ltd.	C094
	TSEC Corporation	C095
Win Win Precision Technology Co., Ltd.	C096»	



Articolo 3

La tabella di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 è sostituita dalla seguente:

«Paese»	Società	Codice aggiuntionale TARIC
Malaysia	AUO - SunPower Sdn. Bhd.	C073
	Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.	C074
	Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.	C075
	Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.	C076
	TS Solartech Sdn. Bhd.	C077
	Jinko Solar Technology SDN.BHD	C203
	Longi (Kuching) SDN.BHD	C309
Taiwan	ANJI Technology Co., Ltd.	C058
	AU Optronics Corporation	C059
	Big Sun Energy Technology Inc.	C078
	EEPV Corp.	C079
	E-TON Solar Tech. Co., Ltd.	C080
	Gintech Energy Corporation	C081
	Gintung Energy Corporation	C082
	Inventec Energy Corporation	C083
	Inventec Solar Energy Corporation	C084
	LOF Solar Corp.	C085
	Ming Hwei Energy Co., Ltd.	C086
	Motech Industries, Inc.	C087
	Neo Solar Power Corporation	C088
	Perfect Source Technology Corp.	C089
	Ritek Corporation	C090
	Sino-American Silicon Products Inc.	C091
	Solartech Energy Corp.	C092
	Sunengine Corporation Ltd.	C093
	Topcell Solar International Co., Ltd.	C094
	TSEC Corporation	C095
Win Win Precision Technology Co., Ltd.	C096»	

Articolo 4

La tabella di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 è sostituita dalla seguente:

«Paese»	Società	Codice aggiuntionale TARIC
Malaysia	AUO - SunPower Sdn. Bhd.	C073
	Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.	C074
	Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.	C075
	Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.	C076
	TS Solartech Sdn. Bhd.	C077
	Jinko Solar Technology SDN.BHD	C203
	Longi (Kuching) SDN.BHD	C309



Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Taiwan	ANJI Technology Co., Ltd.	C058
	AU Optronics Corporation	C059
	Big Sun Energy Technology Inc.	C078
	EEPV Corp.	C079
	E-TON Solar Tech. Co., Ltd.	C080
	Gintech Energy Corporation	C081
	Gintung Energy Corporation	C082
	Inventec Energy Corporation	C083
	Inventec Solar Energy Corporation	C084
	LOF Solar Corp.	C085
	Ming Hwei Energy Co., Ltd.	C086
	Motech Industries, Inc.	C087
	Neo Solar Power Corporation	C088
	Perfect Source Technology Corp.	C089
	Ritek Corporation	C090
	Sino-American Silicon Products Inc.	C091
	Solartech Energy Corp.	C092
	Sunengine Corporation Ltd.	C093
	Topcell Solar International Co., Ltd.	C094
	TSEC Corporation	C095
Win Win Precision Technology Co., Ltd.	C096»	

Articolo 5

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni effettuata a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1994. Non è riscosso alcun dazio antidumping sulle importazioni così registrate.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

(¹) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.


(²) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(³) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1).



- (⁴) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66).
- (⁵) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56) e regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76).
- (⁶) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1° marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento (GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1) e regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1° marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento (GU L 56 del 3.3.2017, pag. 131).
- (⁷) *Ibidem*.
- (⁸) Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU C 67 del 3.3.2017, pag. 16).
- (⁹) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 della Commissione, del 15 settembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 che istituiscono dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e recante abrogazione della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 238 del 16.9.2017, pag. 22).
- (¹⁰) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1997 della Commissione, del 7 novembre 2017, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185, che estendono il dazio compensativo e il dazio antidumping definitivi istituiti sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan (GU L 289 dell'8.11.2017, pag. 1).
- (¹¹) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1994 della Commissione, del 6 novembre 2017, che apre un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e 2016/185 che estendono il dazio compensativo definitivo e il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore malese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 288 del 7.11.2017, pag. 30).

18CE1694



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1018 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2018

che autorizza un'estensione dell'uso del lievito per panificazione (*Saccharomyces cerevisiae*) trattato con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
- (3) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, spetta alla Commissione presentare una proposta di atto di esecuzione concernente l'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e l'aggiornamento dell'elenco dell'Unione.
- (4) La decisione di esecuzione 2014/396/UE della Commissione ⁽³⁾ ha autorizzato, a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e a seguito del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare ⁽⁵⁾, l'immissione sul mercato di lievito per panificazione (*Saccharomyces cerevisiae*) trattato con raggi UV quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare in determinati prodotti alimentari, tra cui pane e panini lievitati e prodotti di panetteria fine, nonché negli integratori alimentari.
- (5) In data 6 dicembre 2016 la società Lallemand Bio-Ingredients ha presentato all'autorità competente della Danimarca una domanda di estensione dell'uso e dei livelli di uso del lievito per panificazione (*Saccharomyces cerevisiae*) trattato con raggi UV. La domanda riguardava l'estensione dell'uso del lievito per panificazione (*Saccharomyces cerevisiae*) trattato con raggi UV ad altre categorie di alimenti, segnatamente il lievito fresco e il lievito secco preconfezionati per cottura in forno domestico, e agli integratori alimentari, senza alcuna indicazione dei livelli massimi consentiti. Il richiedente ha chiesto inoltre di modificare il valore minimo della specifica relativa al contenuto di vitamina D₂ nel concentrato di lievito, riducendo detto valore da 1 800 000 U.I. (450 µg/g) a 800 000 U.I. (200 µg/g).
- (6) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, qualsiasi domanda di immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento, presentata a uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 e per la quale non è stata presa alcuna decisione definitiva entro il 1° gennaio 2018, è considerata una domanda a norma del regolamento (UE) 2015/2283.
- (7) La domanda di estensione degli usi e dei livelli di uso del lievito per panificazione (*Saccharomyces cerevisiae*) trattato con raggi UV è stata presentata in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, ma soddisfa anche i requisiti del regolamento (UE) 2015/2283.

⁽¹⁾ GUL 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2014/396/UE della Commissione, del 24 giugno 2014, che autorizza l'immissione sul mercato di lievito per panificazione (*Saccharomyces cerevisiae*) trattato con raggi UV quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 186 del 26.6.2014, pag. 108).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GUL 43 del 14.2.1997, pag. 1).

⁽⁵⁾ Parere scientifico sulla sicurezza del lievito per panificazione trattato con raggi UV e arricchito di vitamina D, The EFSA Journal 2014; 12(1):3520.



- (8) Il 30 giugno 2017 l'autorità competente della Danimarca ha presentato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione essa è giunta alla conclusione che l'estensione degli usi e dei livelli massimi di uso proposti del lievito per panificazione (*Saccharomyces cerevisiae*) trattato con raggi UV soddisfa i criteri per i nuovi alimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (9) Il 7 luglio 2017 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. Entro il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97, gli altri Stati membri hanno formulato osservazioni in merito ai metodi impiegati per identificare adeguatamente i potenziali mutanti, alla mancanza di una motivazione che giustificasse, sotto il profilo della sicurezza, l'eliminazione del livello massimo per gli integratori alimentari e all'assenza di informazioni riguardanti la stabilità al magazzinaggio della nuova forma del nuovo alimento, l'accreditamento dei laboratori e la possibilità che l'assunzione del nuovo alimento superi la dose massima tollerabile di vitamina D stabilita dall'EFSA ⁽¹⁾.
- (10) Alla luce delle osservazioni formulate dagli altri Stati membri, il richiedente ha fornito ulteriori spiegazioni che hanno attenuato le preoccupazioni e soddisfatto sia gli Stati membri che la Commissione. Tali spiegazioni forniscono motivazioni sufficienti per stabilire che l'estensione dell'uso e dei livelli di uso del lievito per panificazione (*Saccharomyces cerevisiae*) trattato con raggi UV soddisfa i criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
- (11) La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ recano disposizioni specifiche per l'uso di vitamine e minerali aggiunti agli integratori alimentari e agli alimenti. L'estensione dell'uso del lievito per panificazione trattato con raggi UV dovrebbe essere autorizzata ferme restando le suddette disposizioni specifiche.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La voce figurante nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, riguardante la sostanza lievito per panificazione (*Saccharomyces cerevisiae*) trattato con raggi UV, è modificata come specificato nell'allegato del presente regolamento.
2. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al primo paragrafo comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 2002/46/CE e del regolamento (CE) n. 1925/2006.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ The EFSA Journal (2012); 10(7):2813.

⁽²⁾ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GUL 183 del 12.7.2002, pag. 51).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GUL 404 del 30.12.2006, pag. 26).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

—



ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) la voce «*Lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae)*» trattato con raggi UV» è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
« <i>Lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae)</i> » trattato con raggi UV	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi di vitamina D ₂	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "lievito alla vitamina D" o "lievito alla vitamina D ₂ ".	
	Pane e panini lievitati	5 µg di vitamina D ₂ /100 g		
	Prodotti da forno fini lievitati	5 µg di vitamina D ₂ /100 g		
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE			
Lievito fresco e lievito secco preconfezionati per cottura in forno domestico	45 µg/100 g per il lievito fresco 200 µg/100 g per il lievito secco	<ol style="list-style-type: none"> 1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari è "lievito alla vitamina D" o "lievito alla vitamina D₂". 2. L'etichetta del nuovo alimento deve recare l'indicazione secondo cui il prodotto alimentare è destinato unicamente alla cottura in forno e non deve essere consumato crudo. 3. L'etichetta del nuovo alimento deve recare istruzioni per l'uso rivolte ai consumatori finali, affinché non sia superata una concentrazione massima di 5 µg/100 g di vitamina D₂ nei prodotti finali cotti in forno domestico.» 		


2) nella tabella 2 (Specifiche) la voce «*Lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae)*» trattato con raggi UV» è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Specifica
« <i>Lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae)</i> » trattato con raggi UV	<p>Descrizione/definizione</p> <p>Il lievito per panificazione (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>) è trattato con raggi ultravioletti per indurre la conversione dell'ergosterolo in vitamina D₂ (ergocalciferolo). Il contenuto di vitamina D₂ nel concentrato di lievito varia tra 800 000 e 3 500 000 UI di vitamina D/100 g (200-875 µg/g). Il lievito può essere inattivato.</p> <p>Il concentrato di lievito è mescolato con il lievito per panificazione normale al fine di non superare il livello massimo nel lievito fresco e nel lievito secco preconfezionati per cottura in forno domestico.</p> <p>Granuli scorrevoli di colore marrone chiaro.</p>



Nuovo alimento autorizzato	Specifica
<p>Vitamina D₂ Denominazione chimica: (5Z,7E,22E)-(3S)-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-olo Sinonimo: ergocalciferolo N. CAS: 50-14-6 Peso molecolare: 396,65 g/mol</p> <p>Criteri microbiologici del concentrato di lievito Coliformi: $\leq 10^3$/g <i>Escherichia coli</i>: ≤ 10/g <i>Salmonella</i>: assenza in 25 g*</p>	

18CE1695



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1019 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2018

concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva oxasulfuron, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/23/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto la sostanza attiva oxasulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva oxasulfuron, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2019.
- (4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'oxasulfuron è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾ entro i termini previsti in tale articolo.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore ha redatto in consultazione con lo Stato membro correlatore un rapporto valutativo per il rinnovo e il 29 gennaio 2016 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.
- (7) L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccogliergli le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico.
- (8) Il 2 febbraio 2017 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ⁽⁶⁾ sulla possibilità che l'oxasulfuron soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (9) L'Autorità ha individuato numerose lacune nei dati che non hanno permesso di ultimare la valutazione del rischio in vari settori. In particolare, le informazioni disponibili sull'oxasulfuron e sui suoi metaboliti non hanno consentito di ultimare la valutazione dell'esposizione complessiva dei consumatori, dell'esposizione delle acque sotterranee, del rischio per gli organismi acquatici, i lombrichi, i macroorganismi e i microrganismi del suolo e per le piante terrestri non bersaglio.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.


⁽²⁾ Direttiva 2003/23/CE della Commissione, del 25 marzo 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etossisulfuron, foramsulfuron, oxadiargil e ciazofamid (GU L 81 del 28.3.2003, pag. 39).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2017;15(2):4722, 33 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2017.4722. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.



- (10) Il 19 luglio 2017 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo e un progetto di regolamento per l'oxasulfuron al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
- (11) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità. In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, la Commissione ha invitato inoltre il richiedente a presentare osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.
- (12) Tuttavia, nonostante le argomentazioni addotte dal richiedente, non è stato possibile dissipare le perplessità di cui al considerando 9.
- (13) Di conseguenza, per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario, non è stato accertato se i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano soddisfatti. Non è quindi opportuno rinnovare l'approvazione della sostanza attiva oxasulfuron.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (15) È opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti oxasulfuron.
- (16) Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti oxasulfuron, tale periodo dovrebbe scadere entro l'8 novembre 2019.
- (17) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione ⁽¹⁾ ha prorogato la scadenza dell'oxasulfuron fino al 31 luglio 2019 al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Dato che è presa una decisione prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima.
- (18) Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione dell'oxasulfuron in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva


L'approvazione della sostanza attiva oxasulfuron non è rinnovata.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 la riga 42 relativa all'oxasulfuron è soppressa.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione, del 27 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthialicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, carvone, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diquat, etefon, etoprofos, etoxazole, famoxadone, fenamidone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, Gliocladium catenulatum ceppo: J1446, isoxaflutole, metalaxyl-m, metiocarb, metossifenozide, metribuzin, milbemectin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, pimetozina e s-metolachlor (GU L 163 del 28.6.2018, pag. 13).



*Articolo 3***Misure transitorie**

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti oxasulfuron entro l'8 novembre 2018.

*Articolo 4***Periodo di tolleranza**

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade entro l'8 novembre 2019.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE1696



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1020 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 2018****relativa all'adozione e all'aggiornamento dell'elenco di capacità, competenze e occupazioni della classificazione europea ai fini dell'incrocio mediante la piattaforma informatica comune di EURES****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/589 istituisce una piattaforma informatica comune al fine di mettere in contatto offerte e domande di lavoro e CV (profili di persone in cerca di lavoro) nell'Unione europea e renderli disponibili sul portale EURES.
- (2) Per consentire l'incrocio tra le offerte di lavoro e i profili di persone in cerca di lavoro, le informazioni devono essere scambiate in base a un sistema uniforme, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/589, sulla base di norme tecniche e formati comuni.
- (3) Per agevolare lo scambio di offerte di lavoro e profili di persone in cerca di lavoro e garantire l'alta qualità dell'incrocio tra lingue e contesti nazionali, è necessario utilizzare una terminologia multilingue dettagliata per descrivere occupazioni, capacità e competenze. Tale terminologia servirà da punto di riferimento comune per lo scambio di informazioni sui candidati o sui posti di lavoro vacanti nell'incrocio transnazionale e fa sì che il significato delle informazioni venga conservato.
- (4) L'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/589 prevede pertanto l'uso di una classificazione europea al fine di raggiungere il livello di interoperabilità necessario per un abbinamento di alta qualità mediante la piattaforma informatica comune.
- (5) La Commissione ha collaborato strettamente con gli Stati membri e i portatori di interessi per mettere a punto la classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO) per tale scopo. Ha istituito il gruppo di lavoro degli Stati membri sull'ESCO al fine di garantire una stretta collaborazione con gli Stati membri. Ha inoltre istituito il comitato di gestione ESCO, che fornisce consulenza tecnica per la gestione, l'aggiornamento, l'attuazione e la garanzia della qualità dell'ESCO. Anche i portatori di interessi hanno contribuito all'elaborazione dell'ESCO mediante gruppi di riferimento e consultazioni online.
- (6) La Commissione ha consultato il gruppo di lavoro degli Stati membri sull'ESCO in merito alla classificazione e alle sue traduzioni prima di decidere di pubblicarne la prima versione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea il 28 luglio 2017.
- (7) È pertanto opportuno adottare l'elenco multilingue di capacità, competenze e occupazioni della prima versione dell'ESCO come classificazione europea ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/589.
- (8) Come prescrizione minima, tali elenchi dovrebbero contenere per ciascuna occupazione, capacità o competenza, almeno un equivalente in ciascuna delle lingue ufficiali dell'Unione europea, un identificatore unico (URI), una descrizione e, per quanto riguarda le occupazioni, una corrispondenza con una versione recente della Classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO).

¹⁾ GUL 107 del 22.4.2016, pag. 1.



- (9) La classificazione europea deve fornire un punto di riferimento stabile ai fini dell'incrocio multilingue online per EURES ed eventualmente altre piattaforme, ma l'evoluzione del mercato del lavoro, della terminologia e della tecnologia per l'incrocio renderà necessario aggiornarla regolarmente. La procedura per adottare una versione aggiornata della classificazione europea si baserà su una buona collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato EURES,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

1. La presente decisione stabilisce l'elenco di capacità, competenze e occupazioni della classificazione europea da utilizzare per il funzionamento della piattaforma informatica comune di EURES, come previsto all'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/589, e stabilisce le procedure per l'aggiornamento e la revisione di tale elenco.
2. Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
- a) «capacità e competenze» constano di:
- 1) «conoscenze»: il risultato dell'assimilazione di informazioni mediante l'apprendimento, che si traduce in un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relativi a un ambito di lavoro o di studio;
 - 2) «capacità»: l'abilità di applicare le conoscenze e di utilizzare il know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi;
 - 3) «competenze»: la comprovata abilità di usare conoscenze, capacità e abilità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale;
- b) «occupazione»: un raggruppamento di lavori che comportano compiti simili e richiedono una serie di capacità simili, mentre un «lavoro» è una serie di compiti e responsabilità assolti da una persona in uno specifico contesto lavorativo;
- c) «elenco»: una enumerazione di identificatori unici che rappresentano le occupazioni o le capacità e competenze, corredata di metadati;
- d) «correzioni di lieve entità»: le modifiche agli elenchi adottati di capacità, competenze e occupazioni della classificazione europea per correggere errori di traduzione od ortografia e altri errori evidenti che non modificano né la struttura della classificazione né il significato dei termini o altri tipi di contenuto;
- e) «piattaforma di servizi ESCO»: il sito web accessibile al pubblico sul quale la Commissione mette a disposizione la classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni ⁽¹⁾.

Articolo 2

Istituzione dell'elenco

L'elenco di capacità, competenze e occupazioni della classificazione europea di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/589 consta:

- a) delle occupazioni pubblicate il 28 luglio 2017 sulla piattaforma di servizi ESCO nell'ambito della classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni;
- b) delle capacità e competenze pubblicate il 28 luglio 2017 sulla piattaforma di servizi ESCO nell'ambito della classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni.

Articolo 3

Aggiornamento dell'elenco

1. Per rispecchiare i cambiamenti nel mercato del lavoro, nell'istruzione e nella formazione o nella terminologia, la Commissione, di concerto con gli Stati membri, riesamina periodicamente la necessità di aggiornare l'elenco di capacità, competenze e occupazioni della classificazione europea da utilizzare per il funzionamento del portale EURES.

(1) <http://ec.europa.eu/esco>.



2. Prima di proporre di adottare una versione aggiornata dell'elenco delle occupazioni e delle capacità e competenze della classificazione europea di cui all'articolo 2, modificando o integrando la presente decisione, la Commissione consulta il gruppo di coordinamento per EURES, di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/589, e il gruppo di lavoro degli Stati membri sull'ESCO.

3. Correzioni di lieve entità degli elenchi non sono considerate adozioni di nuove versioni aggiornate della classificazione. La Commissione informa tuttavia gli Stati membri tramite il gruppo di coordinamento per EURES e il gruppo di lavoro degli Stati membri sull'ESCO con largo anticipo, almeno 30 giorni prima di qualsiasi correzione di lieve entità.

Articolo 4

Pubblicazione dell'elenco

1. L'ufficio europeo di coordinamento per EURES provvede a che l'elenco di occupazioni, capacità e competenze della classificazione europea e le eventuali versioni aggiornate siano resi disponibili online sulla piattaforma di servizi ESCO.

2. L'ufficio europeo di coordinamento per EURES rende altresì disponibile l'elenco agli Stati membri in un formato che faciliti la redazione e l'aggiornamento dell'inventario da parte degli Stati membri a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/589.

Articolo 5


Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1697



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1021 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2018

relativa all'adozione di norme tecniche e formati necessari al funzionamento dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune utilizzando la classificazione europea e l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/589 istituisce una piattaforma informatica comune al fine di mettere in contatto offerte e domande di lavoro e CV (profili di persone in cerca di lavoro) nell'Unione europea.
- (2) Per consentire l'incrocio tra le offerte e le domande di lavoro e i profili di persone in cerca di lavoro, le informazioni devono essere scambiate in base a un sistema uniforme, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/589, sulla base di norme tecniche e formati comuni.
- (3) Ai fini di un incrocio di qualità elevata sulla piattaforma informatica comune, l'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/589 prevede l'uso di una classificazione europea delle capacità, delle competenze e delle occupazioni.
- (4) Gli Stati membri che scelgono di non utilizzare la classificazione europea nei loro sistemi nazionali per le offerte di lavoro e i profili di persone in cerca di lavoro connessi al singolo canale coordinato, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/589, devono stabilire una corrispondenza tra le classificazioni utilizzate da detti sistemi e la classificazione europea per consentire l'interoperabilità.
- (5) La corrispondenza tra le classificazioni nazionali, regionali o settoriali e la classificazione europea richiede la redazione e il regolare aggiornamento di inventari e tavole di corrispondenza.
- (6) Al fine di agevolare la redazione e l'aggiornamento di tali inventari e tavole di corrispondenza e il successivo scambio di informazioni basato sulla corrispondenza, la Commissione dovrebbe fornire le norme tecniche e i formati necessari e le opportune applicazioni tecniche di sostegno.
- (7) Pubblicando le tavole di corrispondenza nazionali e condividendole con gli altri Stati membri e con la Commissione, gli Stati membri contribuiranno allo sviluppo e al miglioramento della classificazione europea e dei servizi e strumenti forniti da EURES, come gli algoritmi di ricerca e i motori per l'incrocio.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato EURES,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Oggetto e ambito di applicazione**

La presente decisione stabilisce le norme tecniche e i formati necessari al funzionamento dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune utilizzando la classificazione europea e l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea.

⁽¹⁾ GUL 107 del 22.4.2016, pag. 1.



Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- a) «tavole di corrispondenza»: le tavole di corrispondenza a lettura ottica che esprimono la relazione tra i concetti di una classificazione e uno o più concetti di un'altra classificazione. Le tavole di corrispondenza sono utilizzate per la transcodifica automatica di informazioni ai fini dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune;
- b) «lettura ottica»: le informazioni sono presentate in un formato facilmente elaborato da un computer;
- c) «transcodifica»: il processo di conversione delle informazioni da una forma di rappresentazione codificata a un'altra;
- d) «sintassi»: le regole e le modalità di presentazione delle informazioni in modo strutturato;
- e) «piattaforma di servizi ESCO»: il sito web accessibile al pubblico sul quale la Commissione mette a disposizione la classificazione europea di capacità, competenze, qualifiche e occupazioni ⁽¹⁾.

Articolo 3

Elaborazione delle tavole di corrispondenza

1. Gli Stati membri che usano le classificazioni nazionali, regionali o settoriali quando registrano informazioni relative a occupazioni, capacità o competenze nei sistemi nazionali per le offerte di lavoro e i profili di persone in cerca di lavoro connessi al singolo canale coordinato, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/589, allo scopo di renderle disponibili sul portale EURES in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589, elaborano e utilizzano tavole di corrispondenza a lettura ottica per ciascuna di tali classificazioni nazionali, regionali e settoriali e la classificazione europea adottata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/589.
2. Gli Stati membri elaborano dette tavole in conformità delle norme tecniche e dei formati comuni per consentire un efficace funzionamento dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune di cui all'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/589.
3. Le norme tecniche e i formati di cui al paragrafo 2 constano dei seguenti elementi:
 - a) la serie di informazioni da includere nelle tavole di corrispondenza;
 - b) la sintassi per esprimere tale serie di informazioni.
4. L'ufficio europeo di coordinamento per EURES trasmette e rende disponibili le norme tecniche e i formati di cui al paragrafo 2 sull'Extranet del portale EURES ⁽²⁾.
5. A norma dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/589, la Commissione europea e l'ufficio europeo di coordinamento per EURES forniscono sostegno agli Stati membri per stabilire le corrispondenze. In particolare, viene resa disponibile un'applicazione per aiutare a redigere e aggiornare inventari e tavole di corrispondenza.
6. Gli Stati membri che utilizzano la classificazione europea a livello nazionale, conformemente all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/589, non sono tenuti ad elaborare le tavole di corrispondenza di cui alla presente decisione.
7. In base alle procedure di cui all'articolo 6, l'ufficio europeo di coordinamento per EURES può aggiornare le norme tecniche e i formati.

Articolo 4

Garanzia di interoperabilità con la piattaforma informatica comune mediante le tavole di corrispondenza

Le tavole di corrispondenza di cui all'articolo 3 sono utilizzate per la transcodifica automatica delle informazioni sulle offerte di lavoro o sui profili di persone in cerca di lavoro ai fini dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune. Gli Stati membri fanno sì che i codici delle loro classificazioni nazionali, regionali e settoriali in materia di offerte di lavoro e profili di persone in cerca di lavoro di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589 siano sostituiti o integrati dai corrispondenti codici della classificazione europea, utilizzando le tavole di corrispondenza per permettere la transcodifica prima di metterli a disposizione sul portale EURES.

⁽¹⁾ <http://ec.europa.eu/esco>.

⁽²⁾ <http://eures.europa.eu>.



*Articolo 5***Pubblicazione delle tavole di corrispondenza**

Gli Stati membri mettono a disposizione le tavole di corrispondenza pubblicandole sulla piattaforma di servizi ESCO utilizzando le norme e i formati di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

*Articolo 6***Gestione e aggiornamento delle norme tecniche e dei formati**

1. Tutti gli Stati membri designano uno sportello unico cui possono essere rivolte tutte le richieste, le domande e le comunicazioni riguardanti l'applicazione della presente decisione e notificano le informazioni relative a tale sportello all'ufficio europeo di coordinamento per EURES tramite i loro uffici di coordinamento nazionali per EURES.
2. Il gruppo di coordinamento per EURES di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/589 procede una volta all'anno a un riesame dell'applicazione della presente decisione.
3. L'ufficio europeo di coordinamento per EURES può aggiornare le norme tecniche e i formati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, se ciò è necessario per l'efficacia dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune.
4. Prima di adottare una nuova versione delle norme tecniche e dei formati e renderli disponibili sull'Extranet del portale EURES, l'ufficio europeo di coordinamento per EURES consulta formalmente il gruppo di coordinamento per EURES.

*Articolo 7***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1698



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 154/2018

del 6 luglio 2018

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE [2018/1022]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ⁽¹⁾.
- (2) Riconoscendo che la protezione dei dati è un diritto fondamentale sancito in diversi accordi internazionali in materia di diritti umani.
- (3) Riconoscendo l'importanza della parità di diritti e doveri dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento dei dati all'interno del SEE.
- (4) La presente decisione prevede che le autorità di controllo degli Stati EFTA partecipino a pieno titolo allo «sportello unico» e al meccanismo di coerenza e abbiano gli stessi diritti e obblighi delle autorità di controllo degli Stati membri dell'UE all'interno del Comitato europeo per la protezione dei dati («comitato») istituito dal regolamento (UE) 2016/679, fatta eccezione per il diritto di voto e il diritto di candidarsi alle cariche di presidente e di vicepresidenti del comitato. A tal fine, è opportuno che le autorità di controllo degli Stati EFTA partecipino alle attività del comitato, comprese quelle di qualsiasi sottogruppo che il comitato può istituire per l'esecuzione dei suoi compiti, e ricevano tutte le informazioni necessarie per una loro efficace partecipazione, anche, se necessario, attraverso il pieno accesso ai sistemi elettronici per lo scambio di informazioni eventualmente istituiti dal comitato.
- (5) Il regolamento (UE) 2016/679 abroga la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (6) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XI e il protocollo 37 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 5e (Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

«**32016 R 0679**: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽¹⁾ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.



Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) Le autorità di controllo degli Stati EFTA partecipano alle attività del Comitato europeo per la protezione dei dati, in seguito denominato «comitato». A tal fine, esse hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità di controllo degli Stati membri dell'UE all'interno del comitato, fatta eccezione per il diritto di voto e il diritto di candidarsi alle cariche di presidente e di vicepresidenti del comitato, salvo altrimenti disposto dal presente accordo. Le posizioni delle autorità di controllo degli Stati EFTA sono registrate separatamente dal comitato.

Il regolamento interno del comitato dà pieno effetto alla partecipazione delle autorità di controllo degli Stati EFTA e dell'Autorità di vigilanza EFTA, fatta eccezione per il diritto di voto e il diritto di candidarsi alle cariche di presidente e di vicepresidenti del comitato.

- b) Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità di controllo» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità di controllo.
- c) I riferimenti al diritto dell'Unione o alle disposizioni dell'Unione in materia di protezione dei dati sono da intendersi, rispettivamente, come riferimenti all'accordo SEE o alle disposizioni in materia di protezione dei dati ivi contenute.
- d) All'articolo 13, paragrafo 1, lettera f) e all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini «applicabile a norma dell'accordo SEE» sono inseriti dopo i termini «decisione di adeguatezza della Commissione».
- e) All'articolo 45, per quanto riguarda gli Stati EFTA, dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente:

«1 bis. In attesa di una decisione del Comitato misto SEE volta a integrare nell'accordo SEE un atto di esecuzione adottato a norma dei paragrafi 3 o 5, uno Stato EFTA può decidere di applicare le misure in esso contenute.

Prima dell'entrata in vigore di un atto di esecuzione adottato a norma dei paragrafi 3 o 5, ciascuno Stato EFTA decide se applicare o meno, in attesa di una decisione del Comitato misto SEE volta a integrare l'atto di esecuzione nell'accordo SEE, le misure in esso contenute contemporaneamente agli Stati membri dell'UE e ne informa la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA. In assenza di una decisione contraria, ciascuno Stato EFTA applica le misure contenute in un atto di esecuzione adottato a norma dei paragrafi 3 o 5 contemporaneamente agli Stati membri dell'UE.

Fatto salvo l'articolo 102 dell'accordo, se entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di un atto di esecuzione adottato a norma dei paragrafi 3 o 5 non può essere raggiunta in sede di Comitato misto SEE un'intesa sull'integrazione di tale atto nell'accordo SEE, qualsiasi Stato EFTA può sospendere l'applicazione di tali misure e ne informa senza indugio la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA.

Le altre parti contraenti dell'accordo SEE limitano o vietano, in deroga all'articolo 1, paragrafo 3, la libera circolazione dei dati personali verso uno Stato EFTA che non applichi le misure contenute in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 5 nello stesso modo in cui tali misure impediscono il trasferimento di dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.»


- f) Ogniquale volta l'UE avvii consultazioni con paesi terzi od organizzazioni internazionali con l'intento di adottare una decisione di adeguatezza a norma dell'articolo 45, gli Stati EFTA sono tenuti debitamente informati. Nei casi in cui il paese terzo o l'organizzazione internazionale assuma obblighi specifici riguardo al trattamento dei dati personali provenienti dagli Stati membri, l'UE tiene conto della situazione degli Stati EFTA e discute con i paesi terzi o l'organizzazione internazionale possibili meccanismi per l'eventuale applicazione successiva da parte degli Stati EFTA.

- g) All'articolo 46, paragrafo 2, lettera d), è aggiunto quanto segue:

«Le autorità di controllo degli Stati EFTA hanno lo stesso diritto delle autorità di controllo dell'UE di presentare clausole tipo di protezione dei dati alla Commissione, per approvazione, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.»

- h) All'articolo 46, per quanto riguarda gli Stati EFTA, dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente:

«2 bis. In attesa di una decisione del Comitato misto SEE volta a integrare un atto di esecuzione nell'accordo SEE, le adeguate garanzie di cui al paragrafo 1 possono essere fornite dalle clausole tipo di protezione dei dati di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettere c) e d), quando uno Stato EFTA applica le misure ivi contenute.



Prima dell'entrata in vigore di atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, lettere c) e d), ciascuno Stato EFTA decide se applicare o meno, in attesa di una decisione del Comitato misto SEE volta a integrare l'atto di esecuzione nell'accordo SEE, le misure in essi contenute contemporaneamente agli Stati membri dell'UE e ne informa la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA. In assenza di una decisione contraria, ciascuno Stato EFTA applica le misure contenute in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, lettere c) e d), contemporaneamente agli Stati membri dell'UE.

Fatto salvo l'articolo 102 dell'accordo, se entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, lettere c) e d), non può essere raggiunta in sede di Comitato misto SEE un'intesa sull'integrazione di tale atto nell'accordo SEE, qualsiasi Stato EFTA può sospendere l'applicazione di tali misure e ne informa senza indugio la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA.»

- i) All'articolo 58, paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini «conformemente alla Carta» non si applicano.
 - j) All'articolo 59, i termini «, dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inseriti dopo i termini «della Commissione».
 - k) L'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di partecipare alle riunioni del comitato senza diritto di voto. L'Autorità di vigilanza EFTA designa un rappresentante.
 - l) Se pertinente per l'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 109 del presente accordo, l'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di chiedere consulenze o pareri al comitato e di presentargli questioni ai sensi dell'articolo 63, dell'articolo 64, paragrafo 2, dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera e). All'articolo 63, all'articolo 64, paragrafo 2, all'articolo 65, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), i termini «e, se del caso, l'Autorità di vigilanza EFTA», accordati di conseguenza, sono inseriti dopo i termini «la Commissione».
 - m) Il presidente del comitato o il segretariato informa l'Autorità di vigilanza EFTA delle attività del comitato, se del caso, a norma dell'articolo 64, paragrafo 5, lettere a) e b), dell'articolo 65, paragrafo 5, e dell'articolo 75, paragrafo 6, lettera b). All'articolo 64, paragrafo 5, lettere a) e b), all'articolo 65, paragrafo 5, e all'articolo 75, paragrafo 6, lettera b), i termini «e, se del caso, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inseriti dopo i termini «la Commissione».
- Se pertinente per l'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 109 del presente accordo, l'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di ricevere informazioni da un'autorità di controllo di uno Stato EFTA interessato a norma dell'articolo 66, paragrafo 1. All'articolo 66, paragrafo 1, i termini «e, se del caso, all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inseriti dopo i termini «alla Commissione».
- n) All'articolo 71, paragrafo 1, i termini «, al comitato permanente degli Stati EFTA e all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inseriti dopo i termini «al Consiglio».
 - o) All'articolo 73, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

«I membri del comitato degli Stati EFTA non possono essere eletti presidente o vicepresidenti.»

Articolo 2

Il testo del punto 13 (Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali) del protocollo 37 dell'accordo SEE è soppresso.


Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2016/679 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2018

Per il Comitato misto SEE

La presidente


Oda Helen SLETNES

Dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa alla decisione del Comitato misto n. 154/2018 del 6 luglio 2018 che integra nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Tenuto conto del sistema a due pilastri dell'accordo SEE e visto l'effetto vincolante diretto delle decisioni del Comitato europeo per la protezione dei dati per le autorità nazionali di controllo degli Stati EFTA-SEE, le parti contraenti:

- prendono atto del fatto che le decisioni del Comitato europeo per la protezione dei dati sono rivolte alle autorità nazionali di controllo,
- riconoscono che tale soluzione non crea un precedente per futuri adattamenti di atti dell'UE da integrare nell'accordo SEE.

18CE1699



RETTIFICHE

Rettificata del regolamento (UE) 2018/978 della Commissione, del 9 luglio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 176 del 12 luglio 2018)

Il testo dell'allegato è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO


Gli allegati II e III sono così modificati:

1) nell'allegato II, nella tabella, è aggiunta la seguente voce:

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza			Numero CE
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS		
a	b	c	d	
"1383	Estratto di fiori di Tagetes erecta (*)	90131-43-4	290-353-9	
	Olio di fiori di Tagetes erecta (**)	90131-43-4	290-353-9/-	

(*) Dal 1° maggio 2019 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza. Dal 1° agosto 2019 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza.

(**) Dal 1° maggio 2019 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza. Dal 1° agosto 2019 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza.;



2) nell'allegato III, nella tabella, sono aggiunte le seguenti voci:

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni				Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chemical/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
"308	Estratto di fiori di Tagetes minuta (*) Olio di fiori di Tagetes minuta (**)	Tagetes minuta flower extract Tagetes minuta flower oil	91770-75-1; 91770-75-1/ 8016-84-0	294-862-7; 294-862-7	a) Prodotti da non sciacquare b) Prodotti da sciacquare	a) 0,01 % b) 0,1 %	Per a) e b): tenore di alfa-tertienile (tertio-fene) nell'estratto/olio $\leq 0,35$ %. Per a): da non utilizzare nei prodotti per la protezione solare e nei prodotti in commercio per l'esposizione ai raggi UV naturali/artificiali. Per a) e b): In caso di uso combinato con Tagetes patula (voce 309) il tenore totale di Tagetes nei preparati pronti per l'uso non supera i valori limite di concentrazione massima stabiliti nella colonna g).		
309	Estratto di fiori di Tagetes patula (***) Olio di fiori di Tagetes patula (****)	Tagetes patula flower extract Tagetes patula flower oil	91722-29-1; 91722-29-1/ 8016-84-0	294-431-3; 294-431-3/-	a) Prodotti da non sciacquare b) Prodotti da sciacquare	a) 0,01 % b) 0,1 %	Per a) e b): tenore di alfa-tertienile (tertio-fene) nell'estratto/olio $\leq 0,35$ %. Per a): da non utilizzare nei prodotti per la protezione solare e nei prodotti in commercio per l'esposizione ai raggi UV naturali/artificiali. Per a) e b): In caso di uso combinato con Tagetes minuta (voce 308) il tenore totale di Tagetes nei preparati pronti per l'uso non supera i valori limite di concentrazione massima stabiliti nella colonna g).		

(*) Dal 1° maggio 2019 non sono ammessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni. Dal 1° agosto 2019 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni.
 (***) Dal 1° maggio 2019 non sono ammessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni. Dal 1° agosto 2019 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni.
 (****) Dal 1° maggio 2019 non sono ammessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni. Dal 1° agosto 2019 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni.»,


(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 72 del 13 settembre 2018)

18CE1700


LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-073) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 9 1 7 *

€ 8,00

